

Rapporto del Consiglio federale sulle relazioni tra la Svizzera e le agenzie europee

(in adempimento del postulato David [08.3141])

Settembre 2010







Compendio

In questi ultimi anni, le agenzie europee si sono profilate come una parte integrante indispensabile della realtà istituzionale dell'UE. Nel contempo, esse sono anche una conseguenza dei compiti, sempre più complessi, che gli Stati sono chiamati ad affrontare, e quindi l'espressione di una governance basata su conoscenze specifiche.

Nel loro ruolo di elemento costitutivo, consolidato a livello istituzionale, del più importante partner economico della Svizzera, le reti d'informazione, il concentrato di competenze tecniche e scientifiche, e talvolta anche le puntuali decisioni, giuridicamente vincolanti, delle agenzie europee, non sono evidentemente senza conseguenze per la Svizzera e i suoi operatori economici. Dato che le agenzie si distinguono nettamente le une dalle altre per i loro campi di attività, la loro organizzazione interna, le relazione con gli organismi dell'Unione e le loro risorse di personale, la portata delle ripercussioni varia da agenzia ad agenzia.

Vista la loro grande eterogeneità, è necessario che le agenzie vengano distinte in funzione della loro importanza per la Svizzera. Possono avere un'influenza particolare sulla Svizzera:

- le agenzie investite di un potere decisionale vincolante per il mercato, in grado di ripercuotersi in modo diretto o indiretto sugli operatori economici svizzeri;
- le agenzie a vocazione scientifica, ma che talvolta esercitano de facto una grande influenza sulla legislazione europea e sulle procedure in materia di autorizzazione;
- le agenzie che operano in settori che richiedono una cooperazione internazionale (p. es. in materia di sicurezza del traffico, di ambiente o di sanità pubblica);
- il grado di implicazione della Svizzera a motivo della sua posizione geografica (in particolare in termini di infrastrutture legate ai trasporti e alle reti);
- la partecipazione della Svizzera a un programma di promozione europeo (senza che l'agenzia esecutiva interessata figuri in primo piano).

Può capitare che una certa agenzia riunisca diverse delle caratteristiche elencate (p. es. l'Agenzia europea della sicurezza aerea EASA). L'agenzia FRONTEX (Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne) costituisce un caso particolare, dato che il suo regolamento costitutivo rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera è dunque tenuta a riprenderlo.

Non essendo membro dell'UE, la Svizzera non esercita in linea di principio alcuna influenza sull'istituzione e sul contenuto operativo delle agenzie europee. In questo contesto si profilano due sviluppi svantaggiosi, e anche in questo caso la Svizzera non può esercitare su di essi alcuna influenza:

- Da un lato, in certi settori si constata un trasferimento di competenze dalle organizzazioni internazionali europee (p. es. Agenzia spaziale europea ESA) o dalle associazioni di autorità europee (p. es. Joint Aviation Authorities JAA) verso l'UE e le sue agenzie (Autorità di vigilanza del GNSS europeo GSA o EASA). Se la Svizzera era membro di queste organizzazioni e di queste associazioni allo stesso titolo e con gli stessi diritti degli altri Stati membri dell'UE, anche se questi ultimi rappresentavano la crescente maggioranza, con il trasferimento di competenze verso l'UE, la Svizzera si ritrova esclusa dai compiti di queste organizzazioni ed è costretta a rinegoziare il proprio statuto.
- D'altra parte, in questi ultimi anni si può osservare un'integrazione delle reti internazionali informali nell'UE e nelle sue agenzie. A seguito di questo sviluppo le partecipazioni informali o ad hoc degli esperti svizzeri sono state sempre più spesso poste sotto esame o rimesse in questione dall'UE. Gli esperti svizzeri non possono più partecipare a talune reti (p. es. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC). Per la Svizzera questo significa perdere la possibilità di influire sulla pertinente futura legislazione europea, la quale viene in parte preparata nelle agenzie.

La Svizzera può esercitare una certa influenza sul lavoro delle agenzie, sia pure limitatamente a una delle forme di cooperazione e di partecipazione summenzionate.

Un'analisi delle relazioni giuridiche ed effettive tra la Svizzera e le agenzie europee mostra che le forme di cooperazione sono variegate e vanno da una collaborazione sulla base di un Memorandum d'intesa a una partecipazione come parte associata o quale membro quasi a pieno titolo. Eccezionalmente, esiste la possibilità di una partecipazione ad hoc di esperti svizzeri a incontri e reti determinate, poste sotto l'egida di un'agenzia. Ma come menzionato in precedenza, negli ultimi anni l'UE ha sempre più messo in discussione partecipazioni di questo tipo.

Ad eccezione della cooperazione con l'Agenzia FRONTEX, la delegazione svizzera non ha diritto di voto nel quadro di queste partecipazioni formali. Per far valere i propri interessi è quindi indispensabile che la Svizzera possa contare sulle qualità specialistiche e personali dei propri esperti.

Considerata l'eterogeneità delle agenzie e la diversa importanza che ognuna di esse riveste per la Svizzera, in vista di una futura collaborazione è preferibile procedere a una valutazione puntuale. A seconda dei casi, si può scegliere fra una partecipazione sotto forma di trattato internazionale (p. es. EASA, Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA, Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea AEPC o Eurojust), di accordo o di Memorandum d'intesa (p. es. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno OHIM). Le modalità istituzionali (p. es. la

ripresa del diritto dell'Unione) differiscono a seconda del grado di formalizzazione della partecipazione e dell'importanza dell'agenzia. In altri casi, invece, può risultare opportuno rinunciare del tutto a una partecipazione (p. es. Agenzia europea per la sicurezza EMSA AESM). Nei casi in cui la Svizzera si pronuncia a favore di un'adesione, il Consiglio federale continuerà a prodigarsi per assicurare il migliore diritto di partecipazione possibile.

Si tratterà di valutare – se del caso, alla luce di alcuni sviluppi in seno all'UE – se vi è la possibilità di uniformare o, perlomeno, di categorizzare le forme di cooperazione, e questo nonostante la grande eterogeneità delle agenzie. Si potrebbe pensare a una certa armonizzazione ogni qualvolta forme di associazione formalizzata presentino oggetti di regolamentazione ricorrenti. È il caso in particolare delle disposizioni relative al controllo finanziario e alla regolamentazione dei privilegi e di altre immunità.

Rimane il fatto che il mezzo più efficace a disposizione della Svizzera per influire sui settori di attività altamente specializzati delle agenzie – indipendentemente dalla forma di partecipazione che si è scelta – è quello di puntare sulla qualità degli esperti. Mantenere e promuovere la reputazione internazionale dei propri esperti e assicurare la loro partecipazione sono due obiettivi di importanza fondamentale per il nostro Paese.

Panoramica delle agenzie europee



- Agenzia comunitaria di controllo della pesca / Community Fisheries Control Agency (CFCA) Vigo, Spagna
- Ufficio comunitario delle varietà vegetali / Community Plant Variety Office (CPVO) Angers, Francia
- 3. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro / European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) Bilbao, Spagna
- Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) Varsavia, Polonia
- 5. Agenzia europea per la sicurezza aerea / European Aviation Safety Agency (EASA) Colonia, Germania
- 6. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie / European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Stoccolma, Svezia
- Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale / European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) Salonicco, Grecia
- 8. Agenzia europea delle sostanze chimiche / European Chemicals Agency (ECHA) Helsinki, Finlandia
- 9. Agenzia europea dell'ambiente / European Environment Agency (EEA) Copenhagen, Danimarca
- Autorità europea per la sicurezza alimentare / European Food Safety Authority (EFSA) Parma, Italia
- Istituto europeo per l'uguaglianza di genere / European Institute for Gender Equality (EIGE) Vilnius, Lituania
- 12. Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) Dublino, Irlanda
- 13. Autorità europea di vigilanza GNSS / European GNSS Supervisory Authority (GSA) Bruxelles, Belgio

- Ufficio europeo di polizia / European Police Office (EUROPOL) L'Aia, Paesi Bassi
- Agenzia europea per la sicurezza marittima / European Maritime Safety Agency (EMSA) Lisbona, Portogallo
- Agenzia europea per i medicinali / European Medicines Agency (EMEA) Londra, Regno Unito
- Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze / European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Lisbona, Portogallo
- 18. Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione / European Network and Information Security Agency (ENISA) Eraklion, Grecia
- Accademia europea di polizia / European Police College (CEPOL) Bramshill, Regno Unito
- Agenzia ferroviaria europea / European Railway Agency (ERA) Lilla e Valenciennes, Francia
- 21. Fondazione europea per la formazione / European Training Foundation (ETF) Torino, Italia
- 22. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali / European Union Agency for Fumdamental Rights (FRA) Vienna, Austria
- Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea / The European Union's Judicial Cooperation Unit (EUROJUST) L'Aia, Paesi Bassi
- 24. Centro satellitare dell'Unione europea / European Union Satellite Centre (EUSC) Torrejón, Spagna
- 25. Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia / Agency for the cooperation of Energy Regulators (ACER) Lubiana, Slovenia
- 26. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) / Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) Alicante, Spagna
- 27. Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea / Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) Lussemburgo

- Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche / Body of European Regulators for Electronic Communication (BEREC) Riga, Lettonia
- Ufficio europeo di sostegno per l'asilo / European Asylum Support Office (EASO), Valletta, Malta
- Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza / Institute for Security Studies (ISS) Parigi, Francia
- 31. Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori / Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) Lussemburgo
- 32. 36. Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione / Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (CER) / European Research Council Executive Agency (ERC), Agenzia esecutiva per la ricerca / Research Executive Agency (REA), Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto / Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) Bruxelles, Belgio
- 37. Agenzia europea per la difesa / European Defence Agency (EDA) Bruxelles, Belgio

Tabella riepilogativa delle forme di partecipazione in essere o previste della Svizzera ad agenzie europee

	Tipo di relazione in essere o perseguita con l'agenzia	Principali motivi dell'influsso dell'agenzia sulla Svizzera	Costi
I. Agenzie con le quali esistono relazioni formalizzate			
Agenzia europea dell'ambiente (EEA)	Trattato internazionale (RS 0.814.092.681)	L'ambito di attività dell'agenzia esige la cooperazione internazionale; rete informativa	Ca. 2 milioni di franchi all'anno
Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	Trattato internazionale (RS 0.748.127.192.68) Decisione del Comitato misto 3/2006	Agenzia con potere decisionale vincolante e rilevante per il mercato (p. es. certificazione dei prodotti nel campo dell'aviazione civile); l'ambito di attività dell'agenzia esige la cooperazione internazionale; possibilità di influire sulla legislazione europea	Ca. 1,32 milioni di franchi all'anno
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)	Trattato internazionale Accordo di associazione a Schengen / Dublino (RS 0.362.31) e accordo complementare in forma di scambio di lettere	Sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen; coordinamento e controllo delle frontiere esterne per la lotta all'immigrazione illegale nello spazio Schengen, sul quale si fonda la libera circolazione delle persone	Ca. 4 milioni di franchi all'anno

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM)	Accordo diverso da un trattato internazionale fra l'Istituto federale della proprietà intellettuale e l'OHIM	Agenzia con potere decisionale vincolante e rilevante per il mercato (registrazione dei marchi UE / disegni e modelli comunitari) con istanza di ricorso	Nessuno o solo costi indiretti (spese di viaggio dei delegati svizzeri)	
Accademia europea di polizia (CEPOL)	Accordo di collaborazione diverso da un trattato internazionale fra l'Istituto svizzero di polizia (ISP) e la CEPOL	L'ambito di attività dell'agenzia esige la cooperazione internazionale (scambio di informazioni sulla formazione degli agenti di polizia per una lotta più efficace contro la criminalità internazionale)	Nessuno o solo costi indiretti (spese di viaggio dei delegati svizzeri)	
Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)	Trattato internazionale fra la Svizzera ed EUROPOL (RS 0.362.2)	L'ambito di attività dell'agenzia esige la cooperazione internazionale (scambio di informazioni operative e strategiche per la lotta contro la criminalità internazionale grave)	Solo costi indiretti (posti di lavoro per il 600 per cento presso l'Ufficio federale di polizia)	
II. Agenzie con le quali sono previste o allo studio relazioni formalizzate				
Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (EUROJUST)	Trattato internazionale fra la Svizzera ed EUROJUST Stato: inizio delle deliberazioni parlamentari sull'approvazione	L'ambito di attività dell'agenzia esige la cooperazione internazionale; Eurojust è una piattaforma di coordinamento di indagini e provvedimenti penali nel quadro della cooperazione giudiziaria (scambio di informazioni, sedute di coordinamento operativo e strategico per migliorare la lotta	Costi per il distaccamento di un procuratore di collegamento	

		alla criminalità transfrontaliera grave)	
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	Trattato internazionale Stato: negoziazioni in corso	L'ambito di attività dell'agenzia esige la cooperazione internazionale; possibilità di influire sulla legislazione europea	Non ancora quantificabili (oggetto di negoziazioni)
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	Trattato internazionale Stato: negoziazioni in corso	L'ambito di attività dell'agenzia esige la cooperazione internazionale; possibilità di influire sulla legislazione europea	Non ancora quantificabili (oggetto di negoziazioni)
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)	Trattato internazionale Stato: negoziazioni in corso	Agenzia con potere decisionale vincolante e rilevante per il mercato (attribuzione di privative per ritrovati vegetali valide a livello di UE) con istanza di ricorso	Non ancora quantificabili (oggetto di trattative)
Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)	Trattato internazionale Stato: mandato negoziale del Consiglio federale approvato	Agenzia con potere decisionale vincolante e rilevante per il mercato (procedure di registrazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche reperibili sul mercato dell'UE); l'ambito di attività dell'agenzia (politica ambientale e sanitaria) esige la cooperazione internazionale	Non ancora quantificabili (saranno oggetto di negoziazioni)
Autorità europea di vigilanza GNSS (GSA) – Sistema Galileo	Trattato internazionale Stato: mandati approvati da entrambe le parti; inizio delle negoziazioni previsto per l'autunno 2010	L'ambito di attività dell'agenzia (navigazione via satellite) tocca gli interessi della Svizzera nel quadro delle politiche economiche, securitarie e dei trasporti	Non ancora quantificabili (saranno oggetto di negoziazioni)
Agenzia europea per la difesa (EDA)	Trattato internazionale Stato: mandato del Consiglio federale approvato	L'attività dell'agenzia tocca gli interessi della Svizzera nel quadro delle politiche economiche e securitarie (cooperazione	È prevista una compensazione dei costi nel quadro del bilancio ordinario

		multilaterale in materia di armamento in Europa, scambio di informazioni e conoscenze a favore dell'industria degli armamenti e dei relativi istituti di ricerca)	di Armasuisse	
Agenzia ferroviaria europea (ERA)	Trattato internazionale (RS 0.740.72) Decisione del Comitato misto Stato: chiarimenti in corso presso gli uffici competenti	La Svizzera è interessata in virtù della sua posizione geografica; l'ambito di attività dell'agenzia (sicurezza delle reti ferroviarie) esige la cooperazione internazionale	Contribuzione finanziaria ancora da determinare (secondo il messaggio respinto dal Parlamento: 2 milioni di franchi all'anno)	
Agenzia europea per i medicinali (EMEA)	Trattato internazionale, Stato: mandato del Consiglio federale concernente lo scambio di informazioni confidenziali approvato	Agenzia scientifica che esercita di fatto una forte influenza sulla prassi legislativa e sulle procedure di autorizzazione nel campo dei medicinali; sorveglianza del mercato	Presumibilmente modesti È prevista una compensazione dei costi nel quadro del bilancio ordinario di Swissmedic	
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)	Da definire Stato: chiarimenti in corso presso gli uffici competenti	Rete informativa	Non ancora quantificabili (sarebbero oggetto di negoziazioni)	
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)	Da definire Stato: chiarimenti in corso presso gli uffici competenti	Rete informativa	Non ancora quantificabili (sarebbero oggetto di negoziazioni)	
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Ufficio di sostegno)	Da definire Stato: chiarimenti interni in corso presso gli uffici competenti	Il campo d'attività dell'agenzia necessita una cooperazione internazionale. Prosieguo di progetti con la partecipazione della Svizzera.	Non ancora quantificabili (sarebbero oggetto di negoziazioni)	
III. Collaborazioni con agenzie				

sulla base della partecipazione			
a programmi			
(1) Partecipazioni in essere			
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (CER) e Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)	Trattato internazionale (RS 0.420.513.1)	Gestione dei programmi quadro di ricerca (PQR) dell'UE	Costi della partecipazione ai programmi: ca. 780 milioni di franchi, ritorni finanziari a favore di progetti di ricerca svizzeri: ca. 793 milioni di franchi
			(cifre relative al periodo di partecipazione al 6° PQR)
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	Trattati internazionali: -MEDIA (RS 0.784.405.226.8) -Programma di istruzione e formazione durante l'intero arco della vita/Gioventù in azione (non ancora attivati in Svizzera); attivazione provvisoria dall'1.1.2011	Gestione di programmi europei nei campi della formazione generale e professionale, delle attività giovanili extrascolastiche e dei media audiovisivi	Costi della partecipazione al programma MEDIA: ca. 10,5 milioni di franchi all'anno, ritorni finanziari a favore della cinematografica svizzera: ca. 5,6 milioni di franchi; Educazione/Gioventù: ca. 24,6 milioni di franchi all'anno
(2) Partecipazioni allo studio			un unio
Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	Trattato internazionale Stato: negoziazioni in corso	Gestione dei programmi dell'UE per la salute e per la tutela dei consumatori nonché dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»	Non ancora quantificabili (oggetto di negoziazioni)

Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)	Da definire Stato: chiarimenti in corso presso gli uffici competenti per quanto riguarda l'interesse nazionale per il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP)	Gestione di vari programmi di promozione dell'innovazione nel campo dei prodotti e dei servizi sostenibili, inclusa la produzione di energia (eco-innovazione)	Non ancora quantificabili (sarebbero oggetto di negoziazioni)
(3) Altre			
Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)	Attualmente è perseguita unicamente una partecipazione ad hoc della Svizzera al corridoio ferroviario Rotterdam-Basilea-Genova	La Svizzera è interessata in virtù della sua posizione geografica; gestione del programma per la rete transeuropea di trasporto	Nel quadro della NFTA (costi complessivi corretti dell'inflazione: 24 miliardi di franchi) la Svizzera finanzia in proprio la parte di rete ferroviaria di sua pertinenza

Sommario

Compendio	2
Panoramica delle agenzie europee	5
Tabella riepilogativa delle forme di partecipazione in essere o previste della Svizzera ad agenzie europee	9
Elenco delle abbreviazioni	20
1 Introduzione	30
1.1 Scopo	30
1.2 Contesto generale della politica europea	31
1.3 Struttura del rapporto	31
2 Le agenzie in generale	32
2.1 Cosa sono e a cosa servono	32
2.1.1 Definizione generale	32
2.1.2 Classificazione delle agenzie	34
2.1.2.1 Agenzie dell'UE	34
2.1.2.2 Agenzie per la politica di sicurezza e di difesa comune 2.1.2.3 Agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in	36
materia penale	36
2.1.3 Ragione per l'istituzione di agenzie	37
2.2 Questioni istituzionali fondamentali	38
2.2.1 Basi giuridiche	38
2.2.2 Facoltà delle agenzie	39
2.3 Strategie e soluzioni in discussione in seno all'UE	40
2.4 Partecipazione di Stati terzi alle agenzie	42
3 Agenzie importanti per la Svizzera	43
3.1 Agenzie con cui esiste già una relazione formalizzata	43
3.1.1 Agenzia europea dell'ambiente (EEA)	43
3.1.1.1 Informazioni sull'agenzia	43
3.1.1.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale	45
3.1.1.3 Possibilità d'influsso di fatto	45
3.1.1.4 Costi 46	
3.1.1.5 Questioni giuridiche interne svizzere	46
3.1.1.6 Ripercussioni sull'economia	46
3.1.2 Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	47
3.1.2.1 Informazioni sull'agenzia	47
3.1.2.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale	48
3.1.2.3 Possibilità d'influsso di fatto	49
3.1.2.4 Costi 49	50
3.1.2.5 Questioni giuridiche interne svizzere	50

	3.1.3	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle	
		frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	- 1
		(FRONTEX)	51
		3.1.3.1 Informazioni sull'agenzia	51
		3.1.3.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale	52
		3.1.3.3 Possibilità d'influsso di fatto	53
		3.1.3.4 Costi 53	
		3.1.3.5 Questioni giuridiche interne svizzere	53
		3.1.3.6 Ripercussioni sull'economia	54
	3.1.4	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM)	54
		3.1.4.1 Informazioni sull'agenzia	54
		3.1.4.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale	55
		3.1.4.3 Possibilità d'influsso di fatto	55
		3.1.4.4 Costi 56	
		3.1.4.5 Questioni giuridiche interne svizzere	56
		3.1.4.6 Ripercussioni sull'economia	56
	3.1.5	Accademia europea di polizia (CEPOL)	56
		3.1.5.1 Informazioni sull'agenzia	56
		3.1.5.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale	57
		3.1.5.3 Possibilità d'influsso di fatto	58
		3.1.5.4 Costi 58	
		3.1.5.5 Questioni giuridiche interne svizzere	59
	3.1.6	Ufficio europeo di polizia (Europol)	59
		3.1.6.1 Informazioni sull'agenzia	59
		3.1.6.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale	60
		3.1.6.3 Possibilità d'influsso di fatto	6
		3.1.6.4 Costi 61	
		3.1.6.5 Questioni giuridiche interne svizzere	62
3.2	Agen	zie con le quali è prevista o esaminata una relazione formalizzata	
	futur	* *	62
	3.2.1	Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust)	63
		3.2.1.1 Informazioni sull'agenzia	63
		3.2.1.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto	
		alla situazione attuale	64
		3.2.1.3 Genere di relazione formalizzata auspicato	64
		3.2.1.4 Costi (prevedibili)	65
		3.2.1.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	65
		3.2.1.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	65
	322	Agenzie con le quali si auspica una cooperazione nel quadro dei	0.
	3.2.2	negoziati concernenti un Accordo tra la Svizzera e l'UE nell'ambito	
		dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, della sicurezza dei	
		prodotti e della sanità pubblica	65
		3.2.2.1 Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	66
		3.2.2.1.1 Informazioni sull'agenzia	66
		5.2.2.1.1 IIIOIIIazioiii sun agenzia	U

		3.2.2.1.2	Vantaggi rappresentati da una relazione	
			formalizzata rispetto alla situazione attuale	67
		3.2.2.1.3	Genere di relazione formalizzata auspicato	68
			Costi (prevedibili)	68
			Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	68
			Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	68
	3.2.2.2		ropeo per la prevenzione e il controllo delle	
		malattie (69
			Informazioni sull'agenzia	69
			Vantaggi rappresentati da una relazione	
			formalizzata rispetto alla situazione attuale	70
		3.2.2.2.3	Genere di relazione formalizzata auspicato	70
			Costi (prevedibili)	71
			Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	71
			Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	71
	3.2.2.3		omunitario delle varietà vegetali (CPVO)	71
			Informazioni sull'agenzia	71
			Vantaggi rappresentati da una relazione	
			formalizzata rispetto alla situazione attuale	73
		3.2.2.3.3	Genere di relazione formalizzata auspicato	74
		3.2.2.3.4	Costi (prevedibili)	74
		3.2.2.3.5	Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	74
		3.2.2.3.6	Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	75
3.2.3	Agenzi		delle sostanze chimiche (ECHA)	75
	3.2.3.1	Informazi	ioni sull'agenzia	75
	3.2.3.2	Vantaggi	rappresentati da una relazione formalizzata rispetto	
		alla situaz	zione attuale	76
	3.2.3.3	Genere di	relazione formalizzata auspicato	77
	3.2.3.4	Costi (pre	evedibili)	78
	3.2.3.5	Questioni	giuridiche interne svizzere (prevedibili)	78
			sioni sull'economia (prevedibili)	78
3.2.4			Supervisory Authority (Galileo)	79
			ioni sull'agenzia	79
	3.2.4.2	Vantaggi	rappresentati da una relazione formalizzata rispetto	
			zione attuale	80
			relazione formalizzata auspicato	80
		Costi (pre		80
			giuridiche interne svizzere (prevedibili)	80
			sioni sull'economia (prevedibili)	80
3.2.5			per la difesa (EDA)	81
			ioni sull'agenzia	81
	3.2.5.2		rappresentati da una relazione formalizzata rispetto	
			zione attuale	82
			relazione formalizzata auspicato	82
	3.2.5.4	Costi (pre	evedibili)	83

	3.2.5.5	Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	83
	3.2.5.6	Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	83
3.2.6	Agenzi	a ferroviaria europea (ERA)	83
	3.2.6.1	Informazioni sull'agenzia	83
	3.2.6.2	Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto	
		alla situazione attuale	85
	3.2.6.3	Genere di relazione formalizzata auspicato	85
	3.2.6.4	Costi (prevedibili)	86
		Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	87
		Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	87
3.2.7		a europea per i medicinali (EMEA)	87
		Informazioni sull'agenzia	87
	3.2.7.2	Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto	
		alla situazione attuale	88
		Genere di relazione formalizzata auspicato	89
		Costi (prevedibili)	89
		Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	89
		Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	89
3.2.8		atorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	
	(EMCI	,	89
		Informazioni sull'agenzia	89
	3.2.8.2	Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto	
		alla situazione attuale	91
		Genere di relazione formalizzata auspicato	91
		Costi (prevedibili)	92
		Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	92
220		Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	92
3.2.9		europeo per lo sviluppo della formazione professionale	00
	(CEDE	,	92
		Informazioni sull'agenzia	92
	3.2.9.2	Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto	
		alla situazione attuale. Possibilità di influsso già presenti di	
	2202	fatto 93	93
		Genere di relazione formalizzata auspicato Costi (prevedibili)	93
		Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)	94
		Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	94
3.2.1		Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Ufficio di sostegno)	94
3.2.1	3.2.10.1		94
	3.2.10.		24
	5.2.10	formalizzata rispetto alla situazione attuale. Possibilità di	
		influsso già presenti di fatto	95
	3.2.10.		95
	3.2.10.		95
	3.2.10.		95

3.2.10.6	Ripercussioni sull'economia (prevedibili)	96
3.3 Agenzie esecutiv	e	96
3.3.1 Partecipazi	one svizzera per il tramite di programmi	96
-	enzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e	
Age	enzia esecutiva per la ricerca	96
3.3.1.2 Age	enzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la	
cult	tura (EACEA)	97
3.3.2 Partecipazi	one attualmente allo studio	98
3.3.2.1 Age	enzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)	98
3.3.2.2 Age	enzia esecutiva per la competitività e l'innovazione	
(EA	ACI) 99	
3.3.3 Altri tipi di	partecipazione alle agenzie esecutive	100
3.3.3.1 Age	enzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto	
(TE	EN-T EA)	100
Sintesi e conclusioni		102

Elenco delle abbreviazioni

GU Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

cpv. capoverso par. paragrafo

TFUE Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea

AGNA Autorità nazionali dell'aeronautica

Aids Acquired Immune Deficiency

Syndrome (Sindrome da

immunodeficienza acquisita)

Art. Articolo

UFAC Ufficio federale dell'aviazione civile

FF Foglio federale

PIL Prodotto interno lordo

BSE Encefalopatia spongiforme bovina

lett. Lettera

CEDEFOP Centro europeo per lo sviluppo della

formazione professionale

CEPOL Collège européen de police

(Accademia europea di polizia)

CFCA Community Fisheries Control

Agency (Agenzia comunitaria di

controllo della pesca)

CIP Competitiveness and Innovation

Framework Programme (Programma

quadro per l'innovazione e la

competitività)

CSM Common Safety Methods

(Metodi comuni di sicurezza)

CPVO Community Plant Variety Office

(Ufficio comunitario delle varietà

vegetali)

CST Common Safety Targets (Obiettivi

comuni di sicurezza)

EACEA Education, Audiovisual and Culture

Executive Agency (Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura)

EAHC Executive Agency for Health and

Consumers (Agenzia esecutiva per la

salute e i consumatori)

EASA European Aviation Safety Agency

(Agenzia europea per la sicurezza

aerea)

EACI Executive Agency for

Competitiveness and Innovation

(Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione)

EMCDDA European Monitoring Centre for

Drugs and Drug Addiction

(Osservatorio europeo delle droghe e

delle tossicodipendenze)

ECDC European Centre of Disease

Prevention and Control (Centro europeo per la prevenzione e il

controllo delle malattie)

ECHA European Chemicals Agency

(Agenzia europea delle sostanze

chimiche)

DFAE Dipartimento federale degli affari

esteri

DFI Dipartimento federale dell'interno

EEN Enterprise Europe Network

CER Agenzia esecutiva del Consiglio

europeo della ricerca

EFSA European Food Safety Agency

(Autorità europea per la sicurezza

alimentare)

AELS Associazione europea di libero

scambio

CE Comunità europea

EGNOS European Geostationary Navigation

Overlay Service (Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione)

Trattato CE Trattato che istituisce la Comunità

europea

EI Eco-innovazione

EIONET European Environment Information

and Observation Network (Rete europea d'informazione e di osservazione ambientale)

EIP Entrepreneurship and innovation

programme

(Programma per l'imprenditorialità e l'innovazione; programma parziale

del CIP)

EMEA European Medicines Agency

(Agenzia europea per i medicinali)

EMSA European Maritime Safety Agency

(Agenzia europea per la sicurezza

marittima)

ENCA European Nature Conservation

Agencies

(Rete delle autorità europee per la

protezione della natura)

def. definitivo

ENISA European Network and Information

Security Agency

(Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione)

LEp Legge federale del 18 dicembre 1970

per la lotta contro le malattie

trasmissibili dell'uomo (Legge sulle

epidemie, RS 818.101)

EPLN European Police Learning Net

(Rete europea di formazione di

polizia)

ERA European Railway Agency

(Agenzia ferroviaria europea)

ERTMS European Railway Traffic

Management System

(Sistema di gestione dell'esercizio

ferroviario)

ESA Agenzia spaziale europea

ETCS European Train Control System

(Sistema di protezione dei treni)

PF Politecnico federale

UE Unione europea

EU-27 27 Stati membri dell'Unione europea

EEA European Environment Agency

(Agenzia europea dell'ambiente)

EUISS EU Institute for Security Studies

(Istituto dell'Unione europea per

studi sulla sicurezza)

EuR Tribunale europeo di primo grado

EURO 08 Campionato europeo di calcio 2008
EUROFOUND European Foundation for the

European Foundation for the Improvement of Living and Working

Conditions

(Fondazione europea per il

miglioramento delle condizioni di

vita e di lavoro)

European Union's Judicial

Cooperation Unit (Unità di

cooperazione giudiziaria dell'Unione

europea)

EuropeAid Ufficio di cooperazione dell'Unione

europea

European Police Office

(Ufficio europeo di polizia)

EUSC European Union Satellite Centre

(Centro satellitare dell'Unione

europea)

EDA European Defence Agency (Agenzia

europea per la difesa)

DFE Dipartimento federale dell'economia

SEE Spazio economico europeo

EWRS Early Warning and Response System

(Sistema di allarme rapido e di

reazione)

AFD Amministrazione federale delle

dogane

ALSA&ASP Negoziati Svizzera-UE concernenti

un accordo nei settori

dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza

dei prodotti e della sanità

FRA European Union Agency for

Fundamental Rights

(Agenzia dell'Unione europea per i

diritti fondamentali)

FRONTEX European Agency for the

Management of Operational

Cooperation at the External Borders (Agenzia europea per la gestione

della cooperazione operativa alle

frontiere esterne)

PQ Programma quadro per la ricerca

dell'Unione europea

Galileo Sistema europeo di navigazione

satellitare

PESC Agenzie per la politica di sicurezza e

di difesa comune

GD SANCO Direzione generale per la salute e i

consumatori

GD TREN Direzione generale dell'energia e dei

trasporti della Commissione europea

GD Direzione generale della

Commissione europea

GHS Globally Harmonized System of

Classification and Labelling of

Chemicals

(Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle

sostanze chimiche)

GLONASS Globalnaja Nawigazionnaja

Sputnikowaja Sistema

(Sistema di navigazione mondiale

della Federazione russa)

GNSS Global Navigation Satellite System

(Sistema globale di navigazione

satellitare)

GPS Global Positioning System

(Sistema di localizzazione globale

via satellite)

GSA European GNSS Supervisory

Authority

(Autorità europea di vigilanza

GNSS)

GSM-R Global System for Mobile

Communications – Railway

(Sistema globale di comunicazione

mobile – ferrovie)

Cgfc Corpo svizzero delle guardie di

confine

H1N1 Virus dell'influenza A («influenza

suina»)

H5N1 Virus dell'influenza A («influenza

aviaria»)

OHIM Office for Harmonization in the

Internal Market (Trade Marks and

Designs)

(Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e

modelli))

HENU Heads of Europol National Units

(Capi delle unità nazionali Europol)

HIV Human Immunodeficiency Virus

(Virus dell'immunodeficienza

umana)

HMG Legge federale del 15 dicembre 2000

sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, RS 812.21)

HP Health Programme

(Programma per la sanità pubblica)

ed. editore

ICT PSP ICT Policy Support Programme

(Programma per la promozione delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione)

IEE Intelligent Energy Europe (Energia

intelligente - Europa)

IQ-C International Group for Improving

the Quality of Rail Transport in the

North-South-Corridor

(Gruppo di lavoro internazionale per il miglioramento della qualità del trasporto merci ferroviario nel

corridoio Nord-Sud)

IT Tecnologie dell'informazione

PMI Piccole e medie imprese

COM Comunicazione della Commissione

dell'Unione europea

LVA Accordo tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri, RS 0.740.72)

MEDIA Programma di promozione delle

opere europee audiovisive

MP Marco Polo

NATO North Atlantic Treaty Organization

(Organizzazione del Trattato del

Nord Atlantico)

NFTA Nuova ferrovia transalpina

ONG Organizzazioni non governative NHEEPA Network of Heads of European

Environment Protection Agencies (Rete dei responsabili delle autorità

europee per la protezione

dell'ambiente)

CPG Agenzie per la cooperazione di

polizia e giudiziaria in materia penale dell'Unione europea RABIT Rapid Border Intervention Teams

(Squadre di intervento rapido alle

frontiere)

RAPEX Rapid Alert System for Non-Food

Products

(Sistema di allarme rapido per i prodotti di consumo non alimentari)

RASFF Rapid Alert System for Food and

Feed

(Sistema di allarme rapido per gli

alimenti e i mangimi)/

Consiglio GAI Consiglio Giustizia e Affari interni

REA Research Executive Agency

(Agenzia esecutiva per la ricerca)

REACH Registration, Evaluation,

Authorisation and Restriction of

Chemicals

(Regolamento dell'Unione europea concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)

RVOG Legge federale del 21 marzo 1997

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

pag. pagina

AAS Accordo di associazione a Schengen SARS Sindrome respiratoria acuta severa

ISP Istituto svizzero di polizia

RS Raccolta sistematica del diritto

federale

TEN-T Trans-European Transport Networks

(Programma Rete transeuropea di

trasporto)

TEN-T-EA Trans-European Transport Network

Executive Agency

(Agenzia esecutiva per la rete trans

europea di trasporto)

STI Specificazioni tecniche per

l'interoperabilità

UEFA Union of European Football

Associations

Unione delle federazioni calcistiche

europee

UPOV International Union for the

Protection of New Varieties of

Plants

(Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali)

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente,

dei trasporti, dell'energia e delle

comunicazioni

GAEO Gruppo Armamenti dell'Europa

occidentale

OAEO Organizzazione per gli armamenti

dell'Europa occidentale

Rapporto

1 Introduzione

1.1 Scopo

Il presente rapporto è la risposta al postulato David 08.3141 «Relazioni fra la Svizzera e le agenzie europee». L'atto, depositato dal Consiglio degli Stati il 27 maggio 2008, prevede il seguente mandato:

- «Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto con i seguenti elementi:
- 1. analisi delle relazioni effettive e giuridiche esistenti attualmente fra la Svizzera e le agenzie europee (società, politica ed economia);
- 2. possibilità d'influenza della Svizzera sull'attività delle agenzie europee e valutazione dell'influsso delle agenzie europee sull'evoluzione della politica svizzera e sulla sua realtà giuridica;
- 3. strategia e misure del Consiglio federale in vista della crescente importanza dell'attività delle agenzie europee per la società, la politica e l'economia della Svizzera.»

Il Consiglio federale ha già fornito informazioni puntuali sulla partecipazione o sulle possibilità di partecipazione della Svizzera a determinate agenzie europee in altri rapporti, come ad esempio il Rapporto Europa 2006¹, o nei messaggi relativi agli accordi settoriali che prevedono una partecipazione della Svizzera alle pertinenti agenzie, in particolare il messaggio sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) e alla Rete europea d'informazione e di osservazione ambientale (EIONET)² e quello concernente la partecipazione all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)³.

Lo scopo del presente rapporto è ora quello di presentare l'insieme delle relazioni fra la Svizzera e le agenzie dell'Unione europea (UE), limitandosi di principio a quelle già esistenti e operative (cfr. n. 2.1.1.).

¹ Rapporto Europa del Consiglio federale del 28 giugno 2006, FF **2006**, pag. 6223 segg.
² Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione Europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II») del 1° ottobre 2004, FF **2004**, pag. 5273 segg.

³ Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea EASA del 25 maggio 2005, FF **2005**, pag. 3479 segg.

1.2 Contesto generale della politica europea

Il quadro generale della politica europea è trattato in modo esaustivo nel rapporto in risposta al postulato Markwalder (09.3560), al quale si rinvia.

In questa sede ci limitiamo a richiamare gli sviluppi di particolare rilievo nel contesto attuale:

- inizio dei negoziati in materia di agricoltura, sicurezza delle derrate alimentari, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica;
- adozione da parte del Consiglio federale di un mandato per la negoziazione di un accordo fra Swissmedic e l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) sullo scambio di informazioni confidenziali;
- adozione da parte del Consiglio federale di un mandato negoziale per la progressiva e integrale partecipazione ai programmi Globalised Navigation Satellite System (GNSS) dell'UE (Galileo);
- esplorazione delle possibilità di collaborazione in materia di regolamentazione delle sostanze chimiche (REACH)
- adozione di un mandato per la negoziazione di un accordo di cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (EDA).

Si segnala infine che, per dovere di completezza, sono trattate nel presente rapporto anche le agenzie per le quali le valutazioni in vista di un'eventuale futura collaborazione sono ancora allo stadio di esame presso gli uffici competenti. Si tratta segnatamente dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) e dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI). Il Consiglio federale non ha ancora valutato, alla luce del contesto generale della politica europea, l'opportunità di aprire negoziati in questi campi.

1.3 Struttura del rapporto

Dopo un'introduzione sulle agenzie in generale e sulla loro posizione nel quadro istituzionale dell'UE, il rapporto si occupa in modo approfondito delle agenzie importanti per la Svizzera. Viene fatta una distinzione fra le agenzie con le quali intercorrono già rapporti formali e quelle per le quali sono previste o allo studio relazioni di questo tipo. Sono, infine, trattate separatamente le cosiddette agenzie esecutive che, in funzione degli specifici ambiti d'azione, assumono un'importanza tecnica per la Svizzera soprattutto per quanto riguarda l'attuazione dei programmi ai quali partecipa anche il nostro Paese. È il caso, ad esempio, dei campi della ricerca e della cultura.

Le agenzie in questione e la loro importanza per la Svizzera sono presentate brevemente e viene delineato il corpus contrattuale esistente o previsto in materia fra il nostro Paese e l'UE. Dove possibile, sono precisate anche le effettive possibilità d'influenza non direttamente desumibili dagli accordi.

Considerato che in alcuni settori, come per esempio quello delle sostanze chimiche, l'agricoltura o la sanità, i negoziati non sono ancora terminati o addirittura nemmeno

iniziati, il rapporto non può fare asserzioni definitive sull'eventuale partecipazione o collaborazione della Svizzera a determinate agenzie.

In conclusione, sulla base dell'analisi delle forme di cooperazione con le varie agenzie, sono proposte alcune considerazioni di fondo volte determinare gli interventi più adatti a tutelare in modo ottimale gli interessi svizzeri nelle relazioni fra il nostro Paese e le agenzie europee.

A proposito della terminologia utilizzata nel presente rapporto, è opportuno ricordare che dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), a seguito del quale è stata abolita la struttura a tre pilastri dell'UE, i termini «Comunità» e «comunitario» sono considerati superati. Essi si ritrovano solo negli atti approvati prima di tale data e in quelli concernenti l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), che l'UE non ha ancora provveduto a ribattezzare.

2 Le agenzie in generale

2.1 Cosa sono e a cosa servono

2.1.1 Definizione generale

Le agenzie dell'Unione europea sono organismi indipendenti di diritto pubblico europeo, in alcuni casi dotati di personalità giuridica, che forniscono assistenza alle istituzioni dell'UE, in particolare alla Commissione, nonché agli Stati membri e ai loro cittadini, facendosi carico di determinati compiti tecnici, scientifici e amministrativi nei più svariati campi. Le agenzie si distinguono dagli organi e dalle istituzioni dell'UE soprattutto per il fatto che non sono fondate su accordi, ma su specifici atti giuridici nei quali sono solitamente disciplinati anche i compiti specifici e la struttura amministrativa. Stante la loro varietà, le agenzie europee non hanno ancora trovato un'esplicita definizione nel diritto positivo.⁴ Esse possono essere considerate persone giuridiche «sui generis» nell'ambito dell'acquis dell'UE, non comparabili alle organizzazioni internazionali di tipo classico, ma che con queste presentano alcuni tratti in comune.

Due nuove agenzie, attualmente in fase di istituzione, andranno ad aggiungersi in un prossimo futuro a quelle esistenti (l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia⁵ e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo⁶). La Commissione sta inoltre pianificando la creazione di tre altre nuove agenzie nel

⁴ Vedasi n. 2.1.2.

⁵ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1. L'agenzia inizierà la sua attività il 3 marzo 2011 (art. 35).

⁶ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo; GU L 132 del 29.5.1010, p. 11. L'ufficio inizierà la sua attività il 19 giugno 2011 (art. 54).

campo della sorveglianza dei mercati finanziari⁷ e di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia⁸.

La gamma di compiti svolti dalle agenzie è estremamente ampia sia in termini di contenuti che di importanza. È quindi impossibile definire un unico campo di attività valido per tutte: ad ogni agenzia sono affidate mansioni specifiche fin dal momento della sua istituzione. Le funzioni di questi organismi (non sempre espressamente designati quali «agenzie»⁹) spaziano dalla raccolta di dati e informazioni, alla consulenza agli organi dell'UE su questioni tecniche e/o scientifiche. In taluni casi essi svolgono anche compiti esecutivi con effetti giuridici diretti sui cittadini degli Stati membri.

Per quanto concerne la struttura amministrativa interna, le agenzie sono invece molto simili l'una all'altra. Alla loro testa figura in genere un consiglio d'amministrazione che stabilisce i compiti direttivi generali la cui attuazione è affidata a un direttore. Il consiglio d'amministrazione e il direttore possono essere supportati da comitati tecnici o scientifici. Tutte le agenzie sono inoltre tenute a rendere conto all'autorità di bilancio e all'autorità competente per il discarico e sono sottoposte al controllo esterno della Corte dei conti europea.

Si registrano per contro notevoli differenze in materia di nomina, composizione, durata del mandato e modalità di deliberazione degli organi direttivi, organico, finanziamento, estensione degli obblighi di rendiconto e controllo, oltre che per quanto riguarda determinati aspetti delle relazioni tra le agenzie e gli altri organi dell'UE.

⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2009, COM(2009) 501 def., proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, del 23 settembre 2009, COM(2009) 502 def., proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 settembre 2009, COM(2009) 503 def.

⁸ Proposta modificata della Commissione, del 19 marzo 2010, COM(2010) 93 def.

⁹ Vedasi p. es. l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (CFCA) o anche la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND).

2.1.2 Classificazione delle agenzie¹⁰

Stante la loro varietà, le agenzie europee non hanno ancora trovato un'esplicita definizione nel diritto positivo. Le istituzioni dell'UE e i testi giuridici europei le suddividono nelle seguenti categorie principali:

- agenzie dell'UE
- agenzie per la politica di sicurezza e di difesa comune (agenzie PESC);
- agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (agenzie CPG).

2.1.2.1 Agenzie dell'UE

La categoria «agenzie dell'UE» si suddivide, a sua volta, in due gruppi: le agenzie esecutive e le agenzie di regolazione.

Le agenzie esecutive si fondano su un unico regolamento approvato dal Consiglio nel 2002¹¹. Sono istituite su decisione della Commissione europea per durate limitate (ma prorogabili), con il mandato di partecipare all'attuazione e alla gestione di programmi di sostegno settoriali dell'UE, assumendone il controllo e la responsabilità. Le dotazioni finanziarie delle agenzie esecutive sono iscritte nel bilancio generale dell'UE.

Attualmente esistono sei agenzie esecutive: l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (CER), l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), l'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) e l'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione

¹⁰ Fino ad oggi, le agenzie erano classificate secondo la struttura a pilastri dell'UE. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha abolito tale struttura, sussistono alcune incertezze terminologiche e di classificazione. La stessa UE, sul sito Internet dedicato alle agenzie http://europa.eu/agencies/index it.htm (ultima visita: 29 luglio 2010), utilizza ancora le denominazioni tradizionali «agenzie europee», «agenzie per la politica di sicurezza e di difesa comune» (PESC) e «agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale» (CPG). Secondo le prime comunicazioni ufficiali della Commissione dell'UE, la denominazione «agenzie europee» dovrebbe essere sostituita da «agenzie dell'UE» (*Union Agencies*). Anche se l'aggiornamento terminologico del sito Internet non è previsto a tempi brevi, nel presente rapporto è già stata adottata la denominazione «agenzie dell'UE» al posto di «agenzie europee». Per quanto riguarda invece le due altre categorie, se la PESC continua a rivestire uno statuto speciale in seno all'UE, altrettanto non si può dire per la CPG. Visto che però le tre agenzie rientranti in quest'ultima categoria sono strettamente legate l'una all'altra dal punto di vista tematico, in questa sede – come del resto avviene in seno all'UE – si continuerà a parlare di «agenzie PESC» e «agenzie CPG».

¹¹ Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(EACI). Dovendo cooperare in modo intenso e regolare con la Commissione europea, le agenzie esecutive sono tenute a installarsi in uno dei luoghi in cui questa è stabilita (Bruxelles o Lussemburgo)¹². Per ogni programma, un accordo ad hoc negoziato fra la Commissione e gli Stati terzi interessati disciplina le condizioni di partecipazione e il contributo finanziario da versare.

A differenza delle agenzie esecutive, le agenzie di regolazione sono istituite caso per caso senza una strategia condivisa fra gli organi dell'UE competenti. Sono molto diverse l'una dall'altra per dimensione e compiti affidati e si fondano su specifici regolamenti settoriali, in alcuni casi approvati nel quadro di una procedura di codecisione con il Parlamento europeo. In qualità di istituzioni indipendenti dagli organi dell'UE, le agenzie di regolazione sono dotate di personalità giuridica e dispongono di un proprio apparato amministrativo (consiglio d'amministrazione o comitato direttivo e direttore). Un'ulteriore differenza rispetto alle agenzie esecutive è rappresentata dalla loro durata illimitata.

Per compiti e ruoli svolti, il gruppo delle agenzie di regolazione può essere considerato come quello di maggior peso in seno all'UE. Ne sono state istituite in quasi tutti gli ambiti politici. Alcune di esse vantano competenze specialistiche approfondite, sulle quali la Commissione europea può contare nell'adempimento delle funzioni legislative. Certe agenzie di regolazione sono incaricate principalmente di assicurare i collegamenti fra autorità nazionali, mentre altre dispongono di poteri decisionali vincolanti nei confronti di terzi.

In questa sede è opportuno sottolineare che la Commissione suddivide le agenzie di regolazione in funzione della loro legittimazione ad agire in:

- agenzie «incaricate principalmente di fornire assistenza sotto forma di pareri e raccomandazioni, su cui si fondano da un punto di vista tecnico e scientifico le decisioni della Commissione (cfr. Agenzia europea di valutazione dei medicinali e Autorità europea per la sicurezza alimentare)»;
- agenzie «incaricate principalmente di fornire assistenza sotto forma di relazioni ispettive, il cui fine è quello di consentire alla Commissione di assolvere la sua missione di "custode" del rispetto del diritto dell'UE (cfr. Agenzia europea per la sicurezza marittima)»;
- agenzie «titolari del potere di adottare decisioni individuali, le quali producono effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi (cfr. Ufficio di armonizzazione nel mercato interno, Ufficio comunitario delle varietà vegetali e Agenzia europea per la sicurezza aerea)». ¹³

¹² Vedasi regolamento (CE) n. 58/2003 (punto 19 del preambolo e art. 5).

¹³ Comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, concernente l'inquadramento delle agenzie europee di regolazione, COM(2002) 718 def., pag. 5.

Di fatto, ciascuna agenzia di regolazione svolge in genere una moltitudine di compiti, non sempre riconducibili a una delle suddette categorie.

Il finanziamento di queste agenzie è assicurato principalmente da mezzi stanziati nel bilancio dell'UE e, in alcuni, da entrate dirette generate dall'incasso di canoni e tasse. A differenza delle agenzie esecutive, esse sono decentrate, ossia installate in varie parti d'Europa.

In base ai dati forniti dalla Commissione¹⁴, le agenzie di regolazione impiegavano nel 2008 circa 3800 dipendenti e disponevano di un bilancio annuale di circa 1100 milioni di Euro, ivi compreso un contributo dell'Unione di 559 milioni di Euro.

2.1.2.2 Agenzie per la politica di sicurezza e di difesa comune

La seconda categoria di agenzie europee include organismi istituiti per svolgere compiti molto specifici di natura tecnica, scientifica e amministrativa nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE (PESC). Si tratta attualmente dell'Agenzia europea per la difesa (EDA), dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (ISS) e del Centro satellitare dell'Unione europea (EUSC).

Queste tre agenzie sono sottoposte al controllo del Consiglio dell'UE e si fondano su altrettante azioni comuni dello stesso Consiglio del 2001 (ISS¹5 e EUSC¹6) e del 2004 (EDA¹7). Il loro bilancio è alimentato esclusivamente da contributi degli Stati membri dell'UE. In linea di principio, alle attività dell'EDA possono essere associati Stati terzi, ma è esclusa una loro adesione a tutti gli effetti. Una collaborazione a pieno titolo con l'EUSC è invece ammessa solo per i membri europei della NATO che non fanno parte dell'UE, oltre che per gli Stati terzi che hanno presentato domanda di ammissione all'UE. L'adesione di Stati terzi è esclusa, infine, anche dall'ISS.

2.1.2.3 Agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

La terza categoria di agenzie europee accoglie organismi che si occupano di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CPG) con il compito di coordinare l'azione dei Paesi membri dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata internazionale. Si tratta attualmente dell'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL),

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'11 marzo 2008, concernente il futuro delle agenzie europee, COM(2008) 135 def., pag. 5.

¹⁵ Azione comune 2001/554/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza, GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1.

¹⁶ Azione comune 2001/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un Centro satellitare dell'Unione europea, GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.

¹⁷ Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa, GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

dell'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (EUROJUST) e dell'Accademia europea di polizia (CEPOL).

L'EUROPOL è stato istituito nel 1992 con il Trattato di Maastricht. Alla base di EUROJUST¹⁸ e CEPOL¹⁹ vi sono invece due diverse decisioni del Consiglio dell'UE. Le basi legali delle agenzie CPG ammettono la collaborazione con Stati terzi sulla base di specifici accordi di cooperazione.

2.1.3 Ragione per l'istituzione di agenzie

Le prime due agenzie europee (il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND)) hanno visto la luce già negli anni Settanta. A metà degli anni Novanta, il numero di agenzie ha subito un'improvvisa accelerazione con la nascita di dieci nuovi organismi («agenzie della seconda generazione»). Dall'anno 2000 in poi, sono state create altre venti²⁰ agenzie («terza generazione»). La Commissione sta infine pianificando l'istituzione di quattro ulteriori organismi.²¹

Le agenzie della prima generazione sono state create essenzialmente allo scopo di raccogliere e diffondere informazioni rilevanti sul piano europeo. Compiti analoghi sono però stati assegnati anche ad agenzie istituite più tardi, principalmente a fronte della necessità di sviluppare nuovi ambiti di attività a livello di UE (p. es. l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)).

La seconda ondata di agenzie è collegata soprattutto alla necessità di completare l'attuazione del mercato interno (p. es. l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM)). Essa rappresenta però anche una reazione alla crisi di legittimità attraversata negli anni Novanta dalla Commissione europea, provocata in particolare dai dubbi sull'efficacia della sua azione e da una serie di crisi generali, quali lo scandalo dell'ESB, il caso «diossina»²², o l'affondamento della petroliera «Erika» al largo delle coste della Bretagna²³, che hanno fortemente minato la fiducia dei cittadini nell'UE e nelle sue istituzioni.

Fra le altre ragioni che hanno spinto a creare nuove agenzie negli anni Novanta figurano poi l'appello a diversificare le sedi istituzionali nell'intento di aumentare la

¹⁸ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, GU L 63 del 06.3.2002, pag. 1.

¹⁹ Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI, GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

²⁰ Questa cifra non tiene conto delle agenzie esecutive. Non tutte le agenzie in questione sono già operative (per ulteriori indicazioni cfr. cap. 2.1.1.).

²¹ Per ulteriori indicazioni cfr. n. 2.1.1.

²² Istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

²³ Istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA).

visibilità dell'UE negli Stati membri, nonché la necessità di depoliticizzare determinate questioni tecniche e/o economiche sgravando di conseguenza la Commissione con il trasferimento di mansioni operative a organismi dotati delle competenze specialistiche necessarie²⁴. Si è voluto in questo modo separare in modo più netto i compiti di direzione politica da quelli di attuazione amministrativa²⁵.

Diverse agenzie, soprattutto della terza generazione, sono state infine create per favorire la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri. Si tratta di una soluzione istituzionale particolarmente opportuna per gli organismi dotati di poteri ispettivi, in quanto la rappresentanza degli Stati membri in seno alle agenzie contribuisce a una migliore accettazione delle decisioni da parte della popolazione.

2.2 **Ouestioni istituzionali fondamentali**

2.2.1 Basi giuridiche

I trattati costitutivi dell'UE non prevedono in modo esplicito l'istituzione di agenzie. Le basi giuridiche di tali organismi vanno quindi cercate in altre disposizioni di diritto europeo. Le agenzie dell'UE possono fondarsi, in primo luogo, su norme specifiche, che precisano i singoli obiettivi dell'Unione e le politiche da regolamentare. È il caso, ad esempio, dell'Agenzia europea dell'ambiente, la cui creazione poggia sulle disposizioni che fissano gli obiettivi di politica ambientale²⁶, o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che trova fondamento giuridico nelle norme in materia di sanità pubblica²⁷. Le agenzie possono anche essere istituite sulla base della cosiddetta «competenza residuale» prevista dall'articolo 352 TFUE (ex art. 308 TCE)²⁸, come è avvenuto per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Secondo una comunicazione della Commissione pubblicata nel 2002, il ricorso a tale articolo deve, però, essere limitato ai casi in cui non esiste una base giuridica esplicita della politica alla cui attuazione l'agenzia interessata è chiamata a partecipare²⁹.

²⁴ Vedasi anche la comunicazione della Commissione «La governance Europea – Un libro bianco», del 25 luglio 2001, COM(2001) 428 def. GU C 287 del 12.10.2001, in particolare pag. 31, nonché la comunicazione COM(2008) 135, pag. 2.

Kahl, Arno, Europäische Agenturen im Lichte der dynamischen Verwaltungslehre in: K. Arnold et. Al. (ed.), Recht, Politik, Wirtschaft, dynamische Perspektiven, Festschrift für Norbert Wimmer, Vienna e New York 2008.

²⁶ Art. 192 par. 1 *cum* art. 191 TFUE (ex art. 175 cpv. 1 *cum* art. 174 TCE)
27 Art. 168 par. 4 lett. b TFUE (ex art. 152 par. 4 lett. b TCE)
28 L'ex articolo 308 TCE, sulla base del quale è stata creata la maggior parte delle agenzie di regolazione, recitava: «Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso».

²⁹ Comunicazione COM(2002) 718, pag. 8

Un'altra disposizione chiave del diritto europeo sulla quale si fondano alcune agenzie (p. es. l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)) è l'articolo 114 TFUE (ex art. 95 TCE), che permette al Consiglio dell'UE di adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

La maggior parte delle agenzie di regolazione create sulla base del TFUE (ex TCE) si fonda sull'articolo 352 (ex art. 308 TCE), mentre le altre poggiano su disposizioni settoriali specifiche introdotte dallo stesso trattato e adottate in alcuni casi nel quadro di una procedura di codecisione. A differenza delle agenzie di regolazione (alle quali possiamo aggiungere in questo senso le agenzie PESC e le agenzie CPG), le agenzie esecutive dispongono di uno status più chiaro, essendo fondate su un unico regolamento approvato dal Consiglio dell'UE³⁰.

2.2.2 Facoltà delle agenzie

In tema di istituzione di agenzie di regolazione, una parte della dottrina giuridica europea critica il trasferimento a questi organismi dei compiti amministrativi e delle annesse competenze di attuazione, riservati in linea di principio agli Stati membri e alle loro autorità. La Commissione è perfettamente consapevole del problema, ma giustifica l'estensione progressiva delle competenze risultante dalla creazione di agenzie con la necessità di «rafforzare la coerenza e l'efficacia della regolamentazione»³¹ a livello di UE. La Commissione sostiene inoltre che il trasferimento le garantisce la possibilità di accedere a conoscenze specialistiche, permettendole quindi di concentrarsi sui suoi compiti fondamentali, in particolare quello di redigere le proposte di nuove leggi europee.

La questione di sapere se e in che misura il Consiglio e la Commissione dell'UE possono trasferire compiti e facoltà alle agenzie resta tuttavia aperta. Nonostante la Corte di giustizia dell'UE non si sia mai pronunciata direttamente in merito all'estensione delle facoltà delle agenzie, fa ancora giurisprudenza la sentenza «Meroni» del 1958 (successivamente sviluppata in altri giudizi) riguardante le facoltà della cassa di perequazione del rottame della Montan-Union. In virtù di tale giurisprudenza, il trasferimento di facoltà a istituzioni indipendenti dell'UE è ammesso solo se si tratta di poteri esecutivi chiaramente circoscritti e senza alcun margine di discrezionalità. Devono, inoltre, essere assicurati la vigilanza e il controllo delle facoltà in questione da parte, rispettivamente, dell'organo delegante (Commissione) e della Corte di giustizia dell'UE. In altri termini, è escluso il trasferimento illimitato di poteri decisionali discrezionali. Oggigiorno, però, i principi di tale giurisprudenza sono interpretati nella maggior parte dei casi in modo meno restrittivo. Nella dottrina più recente prevale infatti l'opinione secondo cui possono essere trasferite alle agenzie di regolazione tutte le competenze che non

³⁰ Regolamento (CE) n. 58/2003

³¹ Comunicazione COM(2002) 718, pag. 4

hanno portata politica³². Inoltre «non sono più i poteri di controllo della Commissione a essere determinanti, ma l'esistenza di procedure di ricorso dettagliate in seno all'agenzia, che, in definitiva, apre la strada alle possibilità di controllo da parte della Corte di giustizia»³³.

Va, infine, sottolineato che non possono comunque essere trasferite alle agenzie di regolazione le competenze per le quali i poteri decisionali spettano direttamente alla Commissione in forza del TFUE (come'è per esempio il caso della politica in materia di concorrenza).

2.3 Strategie e soluzioni in discussione in seno all'UE

Le agenzie europee sono state istituite in momenti diversi per far fronte a bisogni specifici e senza che gli organi dell'UE abbiano mai seguito principi uniformi in materia. A dispetto di alcuni punti in comune di ordine formale, a balzare agli occhi sono quindi le differenze. Oltre alla varietà degli ambiti di attività descritta in precedenza, le principali difformità riguardano i seguenti aspetti:

- 1. <u>Amministrazione interna</u>: i consigli di amministrazione sono di dimensioni differenti (il numero di membri varia fra quindici e circa ottanta³⁴); anche la loro composizione (rappresentanza degli organi dell'UE e degli Stati membri o, in diversi casi, di Stati terzi e delle parti sociali) e il loro modo di funzionare (deliberazioni) variano da un'agenzia all'altra.
- 2. <u>Relazioni con gli altri organi dell'UE</u>: si registrano differenze notevoli anche per quanto riguarda le relazioni fra le agenzie e gli altri organi dell'UE, in particolare la Commissione (nomina del direttore, rappresentanza nel consiglio d'amministrazione, elaborazione del programma d'attività ecc.).

In considerazione dell'eccessiva eterogeneità, la Commissione ha deciso di intraprendere un'armonizzazione del quadro istituzionale delle agenzie dell'UE (in particolare delle agenzie di regolazione), nonostante le evidenti difficoltà di un intervento di questo tipo.

A questo scopo, la Commissione ha redatto nel 2002 una comunicazione relativa all'elaborazione di uno strumento giuridico vincolante in materia di agenzie di regolazione, di cui il Consiglio dell'UE ha preso atto nel 2004 e che è sfociata nel «Progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie

³² Questi principi sono enunciati esplicitamente nel regolamento che definisce lo statuto delle agenzie esecutive, regolamento (CE) n. 58/2003 (punto 5 del preambolo e art. 6).

³³ Wittinger, «Europäische Satelliten», in EuR 2008/n. 5, pag. 619

³⁴ A questo proposito, la Commissione critica la sovrarappresentazione degli Stati membri, che siedono nel consiglio d'amministrazione di tutte le agenzie (ad eccezione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)), mentre lei stessa è sempre in minoranza o, in certi casi, non ha nemmeno diritto di voto (cfr. comunicazioni COM(2002) 718, pag. 11 e COM(2008) 135, pag. 6).

europee di regolazione »³⁵ presentato dalla Commissione nel 2005. L'iniziativa non è però andata a buon fine a causa delle riserve emesse del Consiglio sulla natura giuridicamente vincolante del documento. I contenuti dell'accordo non sono mai stati discussi dal Consiglio e ciò ha indotto la Commissione a ritirare il progetto nel 2008.

Nel marzo del 2008, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE un nuovo documento intitolato «Il futuro delle agenzie europee»³⁶. L'obiettivo era quello di rilanciare il dibattito sulle agenzie e, in definitiva, di pervenire a una «visione comune»³⁷ da parte delle istituzioni della UE dell'obiettivo e del ruolo delle agenzie di modo che la loro creazione avvenga nel contesto di una strategia globale. Secondo la comunicazione, «l'esigenza di definire in maniera chiara i criteri di responsabilità che disciplinano le azioni delle agenzie è al centro del dibattito su queste ultime. Sono inoltre state sollevate questioni riguardo ad alcuni aspetti particolari delle relazioni tra le altre istituzioni e le agenzie...»³⁸. Resta ancora aperta la questione se la forma della visione comune, la cui elaborazione è stata affidata a un gruppo di lavoro interistituzionale (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo), debba essere giuridicamente vincolante o meno.

Nel contempo, la Commissione ha avviato una valutazione approfondita delle agenzie di regolazione, che consentirà alle istituzioni europee di «esaminare le reali implicazioni della creazione e del funzionamento delle agenzie sull'Unione»39 e di elaborare una strategia comune in materia. La valutazione verte su aspetti quali i principi fondamentali, la rilevanza e lo scopo delle agenzie, gli effetti e l'efficacia della loro azione, la coerenza degli obiettivi e dell'attività con gli obiettivi e le priorità globali dell'UE, il processo di attribuzione dei fondi necessari al funzionamento, la gestione delle risorse umane e finanziarie, gli obblighi di rendiconto e la vigilanza sul loro operato.

I primi risultati dell'analisi sono stati presentati nel dicembre 2009⁴⁰. Il rapporto di valutazione conferma, una volta di più, che non esistono, o quasi, principi fondamentali in comune fra le diverse agenzie di regolazione e che la posizione di queste in seno all'Unione non è retta da una vera e propria sistematica. Malgrado ciò, le ragioni alla base della loro istituzione (ad esempio la volontà di garantire la massima sicurezza possibile in campo alimentare) conservano in genere tutta la loro rilevanza. Inoltre, la qualità dell'adempimento dei loro compiti riceve, nella maggior parte dei casi, un giudizio positivo. I regolamenti costitutivi non forniscono, per contro, ragioni plausibili in merito alla necessità di perseguire i rispettivi obiettivi

³⁵ Progetto della Commissione, del 25.02.2005, per un accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione, COM(2005) 59 def.

³⁶ Comunicazione COM(2008) 135

³⁷ Comunicazione COM(2008) 135, pag. 2 ³⁸ Comunicazione COM(2008) 135, pag. 6

³⁹ Comunicazione COM(2008) 135, pag. 10

⁴⁰ «Final report of the 2009 evaluation of decentralised agenzie» ('Final Report'), dicembre 2009. http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/documents_en.htm

politici proprio tramite un'agenzia. Spesso, le nuove agenzie sono create senza prima verificare la possibilità di estendere il mandato di un'agenzia esistente. Le agenzie, in particolare quelle di piccola dimensione, sono poi confrontate a incombenze amministrative onerose (rendiconti, prescrizioni concernenti il personale ecc.), che si ripercuotono negativamente sulla loro attività operativa. Il rapporto di valutazione propone quindi, tra l'altro, di accorpare le agenzie più piccole alle più grandi e di contenere, per quanto possibile, gli oneri amministrativi. La procedura di discarico dei direttori delle agenzie dovrebbe, di conseguenza, assumere maggiormente la forma di una verifica delle prestazioni invece che limitarsi al controllo di conformità legale delle loro azioni.

Nel quadro del gruppo di lavoro interistituzionale sono stati inoltre individuati 33 aspetti da approfondire⁴¹. Dopo aver inventariato i problemi, il gruppo si sta ora concentrando sulle possibili soluzioni e sulla loro messa in atto. L'obiettivo principale resta quello di pervenire a una visione comune che permetta di migliorare le modalità di funzionamento e di amministrazione delle agenzie. Le tre istituzioni si sono impegnate a concludere le discussioni nel 2011⁴².

Per quanto concerne infine le agenzie esecutive, è opportuno sottolineare che, secondo la Commissione, una valutazione generale sarebbe, in questo momento, prematura e che è improbabile che nasca l'esigenza di nuova agenzia di questo tipo «prima della fine dell'attuale quadro finanziario (2013)»⁴³.

2.4 Partecipazione di Stati terzi alle agenzie

I regolamenti costitutivi delle agenzie precisano, caso per caso, se la partecipazione di Stati terzi è ammessa o meno. Essendo state create in momenti diversi e sulla base di specifici atti di diritto derivato, anche per quanto riguarda questo aspetto, la maggior parte delle agenzie prevede condizioni sostanzialmente differenti, legate soprattutto all'ambito di attività.

La regola generale vuole che un'agenzia sia aperta alla partecipazione dei Paesi terzi che hanno concluso accordi con l'UE per il recepimento e l'applicazione delle disposizioni europee riguardanti il settore citato nel suo atto di fondazione. Le modalità e le condizioni di partecipazione ai lavori dell'agenzia (rappresentanza nei singoli organi interni, contributi finanziari, impiego di personale ecc.) sono fissate di norma in un accordo di associazione separato⁴⁴. Si tratta in genere di accordi internazionali che, nel caso della Svizzera, sono conclusi fra la Confederazione e l'UE. Oltre a questi esistono anche accordi di cooperazione, diversi dagli accordi internazionali, sottoscritti direttamente da un istituto svizzero e dall'agenzia in questione (come ad esempio fra IPI e OHIM o ISP e CEPOL).

⁴³ Comunicazione COM(2008) 135, pag. 3

⁴¹ Comunicato stampa dell'UE IP/10/582 del 19 maggio 2010 (Comunicato stampa 19.5.2010)

⁴² Comunicato stampa 19.5.1010

⁴⁴ Vedasi anche art. 24 del progetto COM(2005) 59, pag. 22, che riporta la formulazione standard inserita in certi regolamenti costitutivi per la partecipazione dei Paesi terzi.

Gli Stati terzi non possono tuttavia pretendere una presenza con diritto di voto dei loro rappresentanti negli organi decisionali delle agenzie. Va inoltre sottolineato che la partecipazione ai lavori di un'agenzia non comporta automaticamente l'affiliazione alla stessa. Diverse agenzie prevedono quindi unicamente collaborazioni di tipo selettivo (ossia finalizzate a determinate attività) con gli Stati terzi. Ne consegue che le modalità e le possibilità di un'affiliazione o di una collaborazione ad hoc di Stati terzi variano sostanzialmente da un'agenzia all'altra.

Dal 2000, i Paesi candidati all'adesione all'UE partecipano alle agenzie di regolazione⁴⁵. Tale possibilità è stata nel frattempo estesa anche agli Stati dei Balcani occidentali e ai Paesi partner della politica europea di prossimità⁴⁶.

Per quanto riguarda le agenzie esecutive, essendo queste organi amministrativi istituiti e diretti dalla Commissione per periodi di tempo predefiniti, non è prevista la partecipazione né di Stati membri dell'UE né di Stati terzi. Alcuni di questi⁴⁷ hanno però la possibilità di essere ammessi, sulla base di accordi bilaterali, ai programmi di sostegno gestiti dalle agenzie esecutive, sempre che ciò sia previsto dalle corrispondenti basi giuridiche. Gli accordi bilaterali I e II hanno ad esempio consentito alla Svizzera di aderire a tre tipi di programmi dell'UE (programmi di ricerca, programmi in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, programma MEDIA). La stessa Commissione vede con estremo favore la partecipazione di Stati terzi a tali programmi di sostegno⁴⁸.

3 Agenzie importanti per la Svizzera

3.1 Agenzie con cui esiste già una relazione formalizzata

3.1.1 Agenzia europea dell'ambiente (EEA)

3.1.1.1 Informazioni sull'agenzia

L'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), con sede a Copenaghen, è un organismo dell'Unione europea istituito nel 1990⁴⁹. Ha iniziato la sua attività il 1° agosto 1994. Il suo compito consiste nel fornire informazioni valide e indipendenti sull'ambiente. Costituisce una fonte d'informazione per gli attori del settore che si occupano dello sviluppo, dell'adozione, dell'attuazione e della valutazione delle politiche ambientali

⁴⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio, del 20.12.1999, sulla partecipazione dei Paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari, COM(1999) 710

⁴⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4.12.2006, relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei Paesi partner dell'ENP (politica europea di prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitari, COM(2006) 724

⁴⁷ Ovvero gli Stati AELS/SEE, gli Stati associati all'UE, i Paesi candidati e i Paesi candidati potenziali.

48 Comunicazione COM(2006) 724, pag. 4

⁴⁹ Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1; modificata dal Regolamento (CE) n. 1641/2003, GU n. L 245 del 29.9.2003, pag. 1

ed anche per la popolazione in generale. Attualmente, l'EEA conta 32 Paesi membri (UE-27, AELS-4, tra cui la Svizzera, e la Turchia).

I suoi clienti principali sono le istituzioni dell'Unione europea – la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo – e gli Stati membri. Inoltre lavora anche per altre istituzioni dell'Unione, il mondo economico, il mondo accademico, le organizzazioni non governative ed altre componenti della società civile.

Tra i suoi compiti, l'EEA raccoglie e analizza dati sullo stato dell'ambiente nei diversi Paesi europei. Fa in modo che questi dati rispondano a criteri comuni, al fine di garantirne la comparabilità. A questo scopo, dispone di una rete europea d'informazione e osservazione ambientale (EIONET) alimentata con i dati dei Paesi membri

Il suo mandato consiste nel:

- aiutare l'UE e i Paesi membri a prendere decisioni con conoscenza di causa per migliorare l'ambiente, integrare considerazioni ambientali nelle politiche economiche e orientarsi verso la sostenibilità:
- coordinare la rete europea d'informazione e osservazione ambientale (EIONET).

Opera principalmente in quattro importanti aree tematiche:

- conseguenze dei cambiamenti climatici, adeguamento e vulnerabilità;
- perdita della biodiversità e comprensione dei cambiamenti geografici, servizi forniti da ecosistemi;
- protezione della salute umana e della qualità della vita;
- consumo e produzione sostenibili (compresa la gestione dei rifiuti).

Dotata di personalità giuridica, l'EEA è composta da un consiglio d'amministrazione, un direttore esecutivo e una commissione scientifica. Il consiglio d'amministrazione, che decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, è composto da un rappresentante di ogni Stato membro. Inoltre nomina il direttore esecutivo, adotta il programma di lavoro e il budget dell'EEA e designa i membri della commissione scientifica. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'EEA e garantisce l'ordinaria amministrazione dell'Agenzia. La commissione scientifica è incaricata di pronunciarsi su qualsiasi questione scientifica inerente all'attività dell'Agenzia.

Tenuto conto del carattere transnazionale delle problematiche ambientali, l'EEA è diventata uno strumento imprescindibile della cooperazione tra gli Stati europei. Situata nel cuore dell'Europa, la Svizzera come l'UE è interessata a rilevare e scambiare i rispettivi dati sullo stato dell'ambiente. Partecipando all'EEA, la Svizzera è implicata negli studi condotti a livello europeo in tutti gli ambiti della politica ambientale (aria, clima, acqua, rumore, suolo, rifiuti, biodiversità, raccolta di dati, ecc.).

3.1.1.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale

Pur essendo un'agenzia dell'UE, l'EEA è aperta anche agli Stati non membri che si impegnano nell'ambito della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Le modalità riguardanti la partecipazione della Svizzera all'EEA sono disciplinate in un accordo bilaterale sull'ambiente⁵⁰, entrato in vigore il 1° aprile 2006. Da allora la Svizzera è un membro a pieno titolo dell'Agenzia e partecipa a tutti i compiti della rete EIONET come anche al consiglio di amministrazione dell'EEA, tuttavia senza diritto di voto, ma solo con diritto di esprimere il proprio parere. Questa restrizione non è tuttavia rilevante per la partecipazione della Svizzera ai lavori dell'EEA, visto che la maggior parte delle decisione sono prese consensualmente. È necessario votare solo per eleggere il direttore esecutivo e i presidenti del consiglio di amministrazione e della commissione scientifica.

La Svizzera partecipa anche ai lavori della commissione scientifica dell'EEA. Quale Stato membro può accedere direttamente alle informazioni diffuse attraverso la rete EIONET e ottenere numerose informazioni sulle leggi dell'UE in vigore e in preparazione. Ha un accesso illimitato alle banche dati dell'EEA, a cui mette a disposizione anche dati comparabili. L'EEA è inoltre tenuta a pubblicare dati riguardanti la Svizzera.

L'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto, composto da rappresentati delle parti contraenti, che si occupa della sua applicazione regolare. Il comitato si riunisce su richiesta di una parte contraente. Nei primi quattro anni di applicazione dell'accordo il comitato non si è ancora riunito. Visto che dispone di un seggio al consiglio di amministrazione, la Svizzera collabora alla direzione dell'EEA. Una riunione del comitato misto potrebbe tuttavia essere utile per discutere su domande che si pongono in particolare nell'ambito della collaborazione tra la Svizzera e l'UE o su questioni più generali sull'ambiente.

3.1.1.3 Possibilità d'influsso di fatto

Essendo pubblicati nei rapporti periodici dell'EEA, i dati svizzeri contribuiscono all'elaborazione di misure di protezione dell'ambiente a livello europeo. La Svizzera esercita quindi indirettamente un'influenza sul processo politico e legislativo in campo ambientale. Inoltre partecipa all'orientamento di progetti e ricerche a livello europeo e può quindi coordinare meglio le sue attività con quelle dei Paesi limitrofi. Anche le istituzioni e le organizzazioni con sede in Svizzera, quali per esempio gli istituti universitari o gli uffici privati, possono partecipare ai programmi dell'EEA. Nella prassi ciò significa che possono partecipare ai concorsi d'appalto pubblici dell'EEA e quindi richiedere sussidi dall'Unione europea. I cittadini svizzeri hanno inoltre la possibilità di essere assunti dall'EEA.

⁵⁰ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (RS 0.814.092.681)

Dal 1993 la Svizzera partecipa ai programmi dell'EEA. La cooperazione, dapprima informale, si limitava alla partecipazione a livello tecnico e scientifico a progetti concreti. Nel 2002, nell'ambito di negoziati bilaterali, alla Svizzera è stato riconosciuto lo statuto di Paese associato. Dal 2002 al 2003 ha inviato un esperto promuovendo in questo modo lo scambio d'informazioni. Dalla sua adesione nel 2006, la Svizzera collabora attivamente nell'EEA. I partner europei la considerano affidabile e la sua competenza tecnica in settori quali la gestione delle acque, gli ecosistemi, la prevenzione dei pericoli, la lotta contro il rumore e gli organismi geneticamente modificati è apprezzata.

I direttori e le direttrici delle autorità nazionali per la protezione dell'ambiente e della natura organizzano incontri informali riguardanti temi specifici quali le risorse naturali o la diversità biologica⁵¹. Dalla sua adesione all'EEA, la Svizzera è stata invitata a partecipare a questi incontri.

3.1.1.4 Costi

Il contributo della Svizzera all'EEA è fissato nell'accordo bilaterale sull'ambiente. Si fonda sul contributo annuo dell'UE al budget dell'Agenzia diviso per il numero degli Stati membri dell'Unione. Attualmente, la Svizzera versa un contributo annuo pari a circa 2 milioni di franchi.

3.1.1.5 Questioni giuridiche interne svizzere

Approvato dall'Assemblea federale il 17 dicembre 2004, l'accordo tra la Svizzera e l'UE è sottoposto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. La collaborazione della Svizzera con l'EEA non ha ripercussioni sui Cantoni. Visto che la Svizzera mette a disposizione dell'EEA dati ufficiali provenienti in alcuni casi dai sistemi di controllo dell'ambiente cantonali, le attività di osservazione dell'ambiente dei Cantoni sono importanti anche a livello internazionale.

3.1.1.6 Ripercussioni sull'economia

Nell'ambito del programma di lavoro dell'Agenzia i progetti messi a concorso pubblicamente (parte operativa dei progetti) rappresentano il 40 per cento del budget globale dell'Agenzia, vale a dire da circa 13 a 17 milioni di franchi all'anno. In

51 Nella rete dei direttori e delle direttrici delle autorità europee per la protezione dell'ambiente (EPA Network) sono rappresentate 30 agenzie nazionali (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria); 13 sono membri della rete dei direttori e delle direttrici delle autorità europee per la protezione della natura (ENCA Network) (Austria, Germania, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svizzera).

questo modo l'economia svizzera ha accesso a un mercato, la cui importanza non deve essere sottovalutata.

3.1.2 Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

3.1.2.1 Informazioni sull'agenzia

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha iniziato la sua attività il 28 settembre 2003, e dal novembre 2004 ha la sua sede a Colonia. Fornisce un contributo essenziale per garantire e mantenere i massimi livelli comuni di sicurezza e di protezione ambientale nel settore dell'aviazione civile in Europa. Il suo mandato si articola in tre settori principali:

- fornire consulenza tecnica alla Commissione europea per quanto riguarda l'elaborazione di regolamentazioni pertinenti e la conclusione di accordi internazionali con altre autorità della sicurezza aerea o altri Stati:
- tutelare compiti esecutivi nell'ambito della sicurezza aerea;
- fornire assistenza alla Commissione europea per quanto riguarda lo sviluppo di regole e norme di sicurezza aerea e controllare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni da parte degli Stati membri.

Ai sensi del Regolamento 1592/2002⁵², le competenze dell'EASA comprendono in primo luogo la certificazione dei prodotti aeronautici e delle organizzazioni coinvolte nella loro progettazione, produzione e manutenzione. Il Regolamento 216/2008⁵³ che l'ha sostituito (cfr. n. 3.1.2.5) ha ampliato queste competenze al controllo delle imprese aeronautiche, alla definizione delle qualifiche del personale di bordo e alla vigilanza di aeromobili operanti nell'Unione europea di Stati che non partecipano all'EASA. Il Regolamento 1108/2009 ha esteso queste competenze anche alla sicurezza negli aeroporti, alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea.

A lungo termine l'EASA sarà l'unico organismo competente per tutte le questioni inerenti alla sicurezza nell'aviazione civile in Europa. Le verranno infatti assegnate le competenze e le responsabilità delle autorità nazionali dell'aviazione civile, con le quali continuerà tuttavia a collaborare strettamente. Certificazioni e autorizzazioni, conferite conformemente alle disposizioni europee, devono essere riconosciute negli Stati membri dell'EASA, di modo che i requisiti nazionali per la certificazione non possano più ostacolare la libera circolazione e la concorrenza.

⁵² Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, GU L 240 del 7.9.2002, p.1.

⁵³ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, GU L 97 del 19.3.2008, p.1.

Prima della creazione dell'EASA la Svizzera partecipava pienamente e con gli stessi diritti all'elaborazione e allo sviluppo delle disposizioni tecniche e operative per promuovere e armonizzare la sicurezza dell'aviazione in Europa quale membro attivo della «Joint Aviation Authorities» (JAA). Con la creazione dell'EASA la Svizzera, non essendo membro dell'UE, ha dovuto confrontarsi con due opzioni: in un settore d'attività tradizionalmente transfrontaliero rinunciare alla sua integrazione europea già avanzata e quindi esporre un intero settore economico al rischio dell'isolamento all'interno dell'Europa oppure con i suoi sforzi verso un'adesione all'EASA dare sin dall'inizio un chiaro segnale a favore della partecipazione della Svizzera agli sviluppi volti a migliorare la sicurezza aerea europea e quindi contemporaneamente garantire un collegamento dei prodotti e dei servizi dell'industria aeronautica svizzera con il mercato europeo.

Attualmente l'Agenzia conta 31 membri: i 27 Stati membri dell'UE e i 4 Stati membri dell'AELS.

L'Agenzia è diretta da un direttore esecutivo responsabile per le questioni relative alla sicurezza. Una commissione di ricorso indipendente esamina l'applicazione del diritto europeo da parte del direttore esecutivo. Quest'ultimo è nominato dal consiglio di amministrazione, a sua volta composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione definisce le priorità dell'Agenzia, stila il budget e ne sorveglia l'attività.

Le entrate dell'Agenzia provengono da versamenti dell'UE, contributi di Stati terzi con cui l'UE ha concluso un accordo di partecipazione, tasse per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni, ricavi da pubblicazioni, misure formative e altri servizi nonché contributi facoltativi di Stati membri, di Stati terzi o di altre istituzioni. Si è ancora lontani dall'obiettivo di autofinanziamento stabilito al momento della creazione dell'Agenzia.

3.1.2.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale

La Svizzera partecipa all'EASA dal 1° dicembre 2006 in virtù della decisione 3/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, che ha introdotto il Regolamento 1592/2002 e altri Regolamenti quadro nell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo⁵⁴. Il Parlamento ha approvato questa decisione il 16 dicembre 2006.

Da allora la Svizzera partecipa ai lavori dell'Agenzia. È rappresentata nel consiglio di amministrazione, il più alto organo dirigente dell'Agenzia, con gli stessi diritti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. La Svizzera partecipa

54 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, RS. 0.748.127.192.68

anche ai lavori del comitato dell'EASA, che consiglia la Commissione europea, nonché dell'organo consultivo, di cui fanno parte le autorità nazionali dell'aeronautica (AGNA). Inoltre gli esperti svizzeri sono attivi in diversi gruppi di lavoro. In contropartita la Svizzera autorizza l'Agenzia a svolgere i compiti che le spettano (p. es. rilascio e revoca di certificati, ispezioni) anche in Svizzera.

L'assunzione di nuovi Regolamenti tecnici dell'UE, elaborati dall'EASA, richiede una decisione formale del Comitato misto. La partecipazione della Svizzera all'Agenzia non ha quindi comportato l'adozione automatica del diritto dell'UE. Tuttavia un'assunzione dell'«acquis» dell'UE, adeguato alla Svizzera in singoli settori, è un presupposto per una partecipazione della Svizzera all'EASA.

L'UFAC ha stipulato con l'EASA un accordo quadro sui servizi. L'EASA, dal canto suo, ha concluso convenzioni simili con le autorità dell'aeronautica di tutti i suoi Stati membri, che le permettono di assegnare a queste autorità determinati compiti, rimborsando loro i costi che ne derivano (*Task Allocation*). Negli ultimi anni l'UFAC ha quindi potuto assumere a nome dell'EASA una parte non insignificante dei compiti riguardanti la certificazione di aeromobili e delle loro componenti per le aziende con sede in Svizzera.

3.1.2.3 Possibilità d'influsso di fatto

La summenzionata partecipazione ai diversi gruppi e comitati dell'EASA permette alla Svizzera e ai suoi esperti di presentare le loro esigenze di sicurezza a livello tecnico e politico anche nell'ambito della procedura legislativa formale dell'UE, garantendo quindi il contributo attivo della Svizzera alla sicurezza aerea in Europa. Il fatto che la Svizzera – come anche gli Stati AELS-SEE – non abbia il diritto di voto, nella prassi non viene considerato uno svantaggio importante, visto che non vengono praticamente mai effettuate votazioni, e le decisioni importanti vengono prese consensualmente. De jure esiste tuttavia una differenza con la precedente partecipazione paritaria della Svizzera nell'ambito dello JAA (cfr. sopra il n. 3.1.2.1).

3.1.2.4 Costi

Il contributo della Svizzera è calcolato – tenendo conto della quota di budget complessivo dell'EASA non coperta dal provento delle tasse – in relazione al numero totale degli Stati che partecipano all'EASA (Stati UE e Stati non UE), nonché della partecipazione della Svizzera al budget dell'ICAO, l'istituto specializzato dell'ONU per l'aviazione civile. Nel 2008 questo contributo ammontava a circa 1 320 000 di franchi.

3.1.2.5 Questioni giuridiche interne svizzere

La modifica dell'allegato dell'accordo concernente i trasporti aerei, effettuata in seguito all'adozione del Regolamento 1592/2002, è stata presentata per approvazione al Parlamento. Il relativo decreto di approvazione è stato sottoposto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

Nel frattempo il Regolamento 1592/2002 è stato sostituito dal Regolamento 216/2008, entrato in vigore il 10 aprile 2008. Anche se il Regolamento originario tra la Svizzera e l'UE è ancora valido, poiché l'attualizzazione dell'Allegato ha subito ritardi, l'adozione del nuovo Regolamento dovrebbe venire decisa il più presto possibile per permettere alla Svizzera di proseguire la sua partecipazione all'EASA.

Oltre all'ampliamento delle competenze dell'EASA (cfr. n. 3.1.2.1), il nuovo Regolamento prevede che la Commissione può imporre, su richiesta dell'Agenzia, multe e/o sanzioni alle imprese situate sul suo territorio (e quindi anche in Svizzera in caso di recepimento del regolamento). Visto che la Svizzera non è riuscita a convincere la Commissione a rinunciare a questa nuova competenza, il Consiglio federale ha deciso di presentare al Parlamento per approvazione l'adozione del Regolamento (CE) 216/2008 e le relative modifiche di legge⁵⁵. Il 18 giugno 2010 l'Assemblea federale ha approvato il proseguimento della partecipazione all'EASA. Il termine di referendum scade il 7 ottobre 2010.

La partecipazione della Svizzera all'Agenzia non si ripercuote direttamente sui Cantoni. Tuttavia le disposizioni legali elaborate dall'Agenzia e approvate dalla Commissione europea potrebbero in futuro essere rilevanti per i Cantoni che gestiscono aeroporti, visto che l'Agenzia intende ampliare le sue competenze in questo ambito.

3.1.2.6. Ripercussioni sull'economia

I prodotti e i servizi in questione possono essere forniti nell'UE solo se soddisfano gli standard dell'EASA. La partecipazione della Svizzera all'Agenzia offre alle aziende svizzere operanti in questo ambito la possibilità di ricevere all'interno dell'UE l'autorizzazione per i loro prodotti e servizi. Ciò offre loro l'accesso al vasto mercato europeo, indispensabile per la sopravvivenza economica delle aziende del nostro Paese.

⁵⁵ FF **2009** 4331

3.1.3 Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX)

3.1.3.1 Informazioni sull'agenzia

L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), con sede a Varsavia, ha iniziato la sua attività operativa il 3 ottobre 2005. Fondata sulla base del Regolamento FRONTEX⁵⁶, intende facilitare l'applicazione di misure attuali e future dell'UE volte a proteggere le frontiere esterne terrestri, marittime e aeree dell'Unione europea.

FRONTEX svolge i seguenti compiti:

- coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di
 gestione delle frontiere esterne, tra l'altro tramite l'organizzazione di
 cosiddette «azioni comuni». La responsabilità in materia di controllo e
 sorveglianza spetta tuttavia ancora ai singoli Stati membri;
- assistere gli Stati membri in materia di formazione del corpo delle guardie;
- eseguire analisi dei rischi;
- seguire l'evoluzione delle ricerche in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne;
- aiutare gli Stati membri che devono affrontare circostanze che richiedono un'assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne;
- fornire agli Stati membri il sostegno necessario per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte.

Con queste misure FRONTEX vuole contribuire a una maggiore efficienza e a uno standard elevato e uniforme nell'ambito della sorveglianza delle frontiere.

Per promuovere la solidarietà e il sostegno reciproco degli Stati membri l'UE ha approvato inoltre il Regolamento RABIT⁵⁷, che prevede la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere («Rapid Border Intervention Teams»; RABIT) e apporta modifiche al Regolamento FRONTEX. Sulla base di questo Regolamento e su richiesta di uno Stato membro, FRONTEX può invitare gli altri Stati membri a mettere a disposizione dello Stato membro richiedente un determinato numero di guardie di confine a scopo assistenziale per un periodo limitato. Il Regolamento

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; modificato mediante il Regolamento (CE) n. 863/2007, GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30

FRONTEX è attualmente sottoposto a revisione. In particolare vengono potenziate le misure di sostegno a favore degli Stati membri.

L'Agenzia è rappresentata da un direttore esecutivo, che viene nominato dal consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi dell'insieme dei membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e dal loro supplente nonché da due rappresentanti della Commissione dell'UE.

Il budget del 2010 di FRONTEX ammonta a 88 milioni di Euro ed è finanziato soprattutto dall'UE. Contributi sono inoltre versati da Stati non membri dell'UE, che si sono associati all'*acquis* di Schengen, tra cui la Norvegia, l'Islanda e anche la Svizzera e il Liechtenstein. Anche la Gran Bretagna e l'Irlanda, che partecipano solo in parte a Schengen, partecipano a FRONTEX.

Nello spazio Schengen la soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne facilità il traffico turistico. D'altro canto la sorveglianza delle frontiere esterne comuni assume un ruolo ancora più importante – in particolare nell'ambito della lotta contro la migrazione illegale. Quale membro associato a Schengen, anche la Svizzera beneficia di una migliore protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Per questo motivo la Svizzera deve sostenere FRONTEX e quindi anche gli Stati membri che chiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne. Contemporaneamente è importante che la Svizzera possa usufruire delle conoscenze specialistiche di FRONTEX nell'ambito della formazione delle guardie di confine, dell'esecuzione di analisi dei rischi, ma anche di attività operative quali l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

3.1.3.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale

I Regolamenti FRONTEX e RABIT costituiscono per la Svizzera sviluppi dell'*acquis* di Schengen. Nell'accordo di associazione a Schengen (AAS)⁵⁸ la Svizzera si è impegnata ad adottare tutti gli sviluppi dell'*acquis* di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS). Se la Svizzera dovesse rifiutare uno sviluppo di Schengen, si dà inizio alla procedura di cessazione prevista nell'AAS.

Il Regolamento FRONTEX prevede che gli Stati associati a Schengen concludano un accordo aggiuntivo con l'UE, che disciplini i dettagli della partecipazione di questi Stati a FRONTEX. L'accordo aggiuntivo tra l'UE, la Norvegia e l'Islanda è stato concluso nel febbraio 2007. Un accordo equivalente tra la Svizzera, il Liechtenstein e l'UE è stato firmato e ratificato⁵⁹. È entrato in vigore il 1° agosto 2010. L'accordo aggiuntivo tratta in particolare l'esercizio del diritto di voto e il contributo finanziario della Svizzera al budget di FRONTEX. La sua entrata in

⁵⁸ RS 0.360.268.1 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (con all., atto finale)

⁵⁹ Cfr. Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione degli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi all'adozione del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (Sviluppo dell'*acquis* di Schengen) del 13 febbraio 2008. FF 2008 1225.

vigore permette alla Svizzera di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di FRONTEX quale membro con diritto di voto limitato⁶⁰. Ciò significa che la Svizzera può di regola influire su tutti gli affari che vengono trattati dal consiglio di amministrazione ed esercitare il diritto di voto sulle questioni che la interessano direttamente, ossia se personale e/o materiale svizzero vengono utilizzati nell'ambito di un'operazione comune all'estero o se viene discussa un'attività in Svizzera.

La partecipazione alle attività coordinate da FRONTEX avviene su base facoltativa e conformemente agli interessi e alle capacità della Svizzera. Vista la sua situazione geografica, per la Svizzera assumono più importanza le operazioni svolte alle frontiere esterne aeree (aeroporti internazionali) e in parte anche alle frontiere esterne terrestri, piuttosto di quelle svolte alle frontiere esterne marittime.

Gli Stati Schengen sono di regola tenuti a dar seguito a una richiesta di FRONTEX per un'operazione RABIT. Se viene fatta richiesta di forze di sostegno, l'invio avviene tuttavia tenendo conto delle qualifiche e delle necessità operative nazionali. Una futura partecipazione svizzera a operazioni RABIT sarà modesta (2-4 persone) e consisterà soprattutto nell'invio di specialisti (consulente in materia di documenti, specialista di veicoli, ecc.).

3.1.3.3 Possibilità d'influsso di fatto

A prescindere dalla rappresentanza nel consiglio di amministrazione e dall'esercizio del diritto di voto, esistono altre possibilità d'influenza attraverso la partecipazione attiva a progetti e manifestazioni, in cui si possono presentare gli interessi e le esperienze della Svizzera. L'invio di esperti nazionali nello stato maggiore di FRONTEX può contribuire considerevolmente a tutelare meglio gli interessi della Svizzera.

3.1.3.4 Costi

La partecipazione finanziaria della Svizzera è disciplinata nell'accordo aggiuntivo al Regolamento FRONTEX, il quale prevede che il contributo della Svizzera al budget FRONTEX avvenga sulla base della tabella di valutazione determinata nell'articolo 11 capoverso 3 AAS. Ciò significa concretamente che la Svizzera partecipa ai costi in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

Per il 2010 la Svizzera contribuirà con un importo di circa 4 milioni di franchi svizzeri.

3.1.3.5 Questioni giuridiche interne svizzere

Visto che in seguito a impegni finanziari importanti e modifiche legali necessarie la partecipazione della Svizzera a FRONTEX non può essere considerata quale trattato di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA, il 13 febbraio 2008 il Consiglio federale ha trasmesso all'Assemblea federale il messaggio sull'adozione dei due Regolamenti. L'adozione dei Regolamenti FRONTEX e RABIT ha richiesto

⁶⁰ Il diritto di voto si limita ai casi elencati negli art. 1 § 2 dell'accordo aggiuntivo.

una modifica della legge sulle dogane, entrata in vigore il 1° ottobre 2009. Entrambe le Camere hanno approvato in votazione finale il progetto FRONTEX/RABIT durante la sessione autunnale del 2008. Il relativo decreto di approvazione sottostava al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 22 gennaio 2009.

La partecipazione della Svizzera non si ripercuote per principio sui Cantoni, visto che la cooperazione con FRONTEX spetta all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e al Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Quest'ultimo rappresenta inoltre la Svizzera nel consiglio di amministrazione di FRONTEX. Poiché il controllo delle frontiere esterne in diversi aeroporti internazionali in Svizzera è effettuato dalla polizia cantonale, occorre perseguire una coordinazione permanente con le autorità interessate. Inoltre FRONTEX sostiene anche la coordinazione di operazioni di rimpatrio congiunte, di cui a livello nazionale è responsabile l'Ufficio federale della migrazione (UFM).

3.1.3.6 Ripercussioni sull'economia

L'adozione dei Regolamenti FRONTEX e RABIT non si ripercuote direttamente sull'economia.

3.1.4 Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM)

3.1.4.1 Informazioni sull'agenzia

Istituito nel 1994, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) OHIM è un'istituzione europea autonoma in termini finanziari, con personalità giuridica propria e sede ad Alicante (Spagna). Dal 1996 è responsabile della registrazione di marchi dell'Unione e dal 2003 per la registrazione di disegni e modelli dell'Unione. I diritti di proprietà intellettuale attribuiti hanno validità sull'intero territorio dell'UE.

I principali clienti dell'OHIM sono le imprese che lasciano registrare i propri marchi, disegni e modelli. L'uniformità delle prescrizioni giuridiche applicate in tale settore nel territorio dell'UE assicurano ai marchi, ai disegni e ai modelli una forte protezione. La registrazione presso l'OHIM è molto meno cara rispetto alla registrazione in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea perché è unica. Essa non sortisce tuttavia alcun effetto sul territorio della Svizzera.

Allo scopo di ottenere un consenso generale nella prassi giornaliera, in particolare per assicurare un'elaborazione strutturata e trasparente delle domande di marchi, disegni e modelli, l'OHIM collabora con gli istituti nazionali per la proprietà intellettuale dell'Unione europea e con i principali istituti a livello mondiale.

L'OHIM risponde a un consiglio di amministrazione la cui direzione è assicurata da un presidente nominato dal Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione e il Comitato del bilancio sono composti da rappresentanti dei vari Stati membri dell'UE e della Commissione europea nonché loro supplenti. I membri delle Commissioni di ricorso sono designati dal Consiglio di amministrazione dell'OHIM, il loro presidente dal Consiglio dei ministri sulla base di un elenco predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Le Commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni di prima istanza in materia di marchi, nonché di disegni e modelli. Può ricorrere contro una decisione qualsiasi parte di un procedimento che sia stata pregiudicata da quest'ultima. Le Commissioni di ricorso sono organi dell'Ufficio e presentano una continuità funzionale con gli organi di prima istanza. Nel prendere le loro decisioni, i membri delle Commissioni di ricorso sono però indipendenti e si devono attenere unicamente alla legge nell'interpretazione data dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia.

3.1.4.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale

L'accordo amichevole che intercorre tra l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IGE; denominato di seguito l'Istituto) e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) entrato in vigore il 15 maggio 2000 (denominato di seguito l'Accordo) disciplina la collaborazione tra le due istituzioni nell'ambito della proprietà intellettuale di marchi, disegni e modelli. La collaborazione degli esperti della proprietà intellettuale è limitata agli aspetti tecnici e non ha influenza alcuna sulle decisioni politiche della Svizzera e dei Paesi dell'UE.

L'obiettivo è di facilitare lo scambio di informazioni tra gli esperti sul piano specialistico e tecnico allo scopo di incrementare le loro conoscenze.

Lo scambio riguarda:

- le informazioni tecniche (p. es. l'elaborazione elettronica di dati, la procedura in materia di marchi ecc.) e
- le conoscenze specialistiche (p. es. scambio di esperienze sulle ricerche di marchi, informazioni sui più recenti sviluppi ecc.).

Non vi è alcuna ripresa dell'acquis dell'UE.

3.1.4.3 Possibilità d'influsso di fatto

Uno degli obiettivi dell'IGE nell'ambito dei marchi, disegni e modelli è assicurare un esame autonomo che tenga conto degli interessi degli utenti e di terzi, nonché del mondo economico e della comunità in generale, ma che parta da un ottica comparativa. Grazie alla collaborazione e allo scambio di esperienze le due istituzioni possono confrontare in particolare il loro concreto modo di operare.

Gli esperti svizzeri godono di un'ottima reputazione sia in termini personali che specialistici anche in questo ambito. L'IGE invia unicamente collaboratori con vasta esperienza desiderosi di perfezionarsi.

3.1.4.4 Costi

L'Accordo non cagiona costi aggiuntivi.

3.1.4.5 Questioni giuridiche interne svizzere

Conformemente all'articolo 1 capoverso 1 LIPI (RS 172.010.31), l'Istituto della proprietà intellettuale è dotato di una personalità giuridica propria. Secondo l'articolo 1 capoverso 2 LIPI, l'Istituto è autonomo nella sua organizzazione e gestione. Ha pertanto la facoltà di concludere contratti e accordi a nome proprio.

L'articolo 2 capoverso 3 LIPI menziona esplicitamente la collaborazione tra l'Istituto e le organizzazioni internazionali, svizzere e straniere.

La collaborazione disciplinata dall'Accordo (Memorandum d'intesa tra l'Istituto e l'OHIM e non trattato internazionale) rientra nell'autonomia dell'Istituto e nell'obbligo di collaborazione previsto dalla legge.

Le procedure relative alla registrazione di marchi, disegni e modelli nonché alla registrazione in generale sono rette esclusivamente dal diritto federale. L'Accordo non ha invece alcuna influenza sui Cantoni dal momento che questi ultimi non dispongono di alcuna competenza in tale ambito.

3.1.4.6 Ripercussioni sull'economia

La collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'Istituto e l'UAIM non hanno ripercussioni sull'economia della Svizzera.

3.1.5 Accademia europea di polizia (CEPOL)

3.1.5.1 Informazioni sull'agenzia

L'Accademia europea di polizia (CEPOL dal francese Collège Européen de POLice)⁶¹ è stata istituita come agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria e di polizia con decisione 2000/820/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2000 e decisione 2005/681/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005. Dotata di personalità giuridica propria, dispone di un bilancio e ha sede a Bramshill (Regni Unito). Nel 2009 ha beneficiato di sovvenzioni dell'UE per un ammontare di 8,8 milioni di Euro.

⁶¹ Nonostante sia ritenuta agenzia da parte dell'Unione europea, la CEPOL non fa parte delle agenzie classiche descritte al capitolo 2, ma rappresenta piuttosto una rete di formazione dotata di personalità giuridica propria.

La CEPOL è organizzata come rete europea delle accademie nazionali di formazione degli alti funzionari di polizia degli Stati membri. Non costituisce pertanto una scuola di polizia europea nel senso classico dell'accezione. I corsi organizzati dalla CEPOL hanno lo scopo di integrare i cicli di formazione dei singoli Stati e non rilasciano alcun diploma. La rete dispone di vari organi decisionali e amministrativi e risponde a un consiglio di amministrazione in cui ogni Stato membro ha un seggio (= 1 voto) e che decide la politica generale dell'organizzazione. A tal fine si basa sulle raccomandazioni formulate da quattro comitati (comitato strategico, comitato per il bilancio e l'amministrazione, comitato per la formazione e la ricerca, comitato per il programma annuale). Le decisioni sono prese all'unanimità. La CEPOL dispone inoltre di un segretariato, la vera spina dorsale della rete che sostiene gli Stati membri sul piano amministrativo e logistico.

La CEPOL sviluppa un approccio europeo ai principali problemi che si pongono agli Stati membri in relazione alla lotta alla criminalità, alla sua prevenzione, al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, in particolare sul piano transfrontaliero.

Gli obiettivi della CEPOL sono i seguenti: 1) approfondire le conoscenze dei sistemi e delle strutture nazionali di polizia degli altri Stati membri, di Europol e della cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia dell'Unione europea; 2) migliorare la conoscenza degli strumenti internazionali e dell'Unione, in particolare nell'ambito della cooperazione nella lotta contro la criminalità; 3) assicurare una formazione adeguata in materia di rispetto delle garanzie democratiche, in particolar modo dei diritti della difesa; 4) promuovere la cooperazione tra l'Accademia e gli altri istituti di formazione per le forze di polizia.

La CEPOL è divenuta strumento indispensabile per la cooperazione tra i Paesi dell'Unione europea. Poiché la Svizzera è situata nel cuore dell'Europa ed è coinvolta nella cooperazione in materia di polizia nel quadro dell'accordo di Schengen, è nell'interesse sia della Svizzera che dell'UE collaborare nell'ambito della formazione degli alti funzionari di polizia e approfondire così le conoscenze della pratica operativa.

3.1.5.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale

Alla CEPOL possono aderire anche Stati che non fanno parte dell'Unione europea purché ne accettino l'obiettivo di formazione, ossia di abilitare gli ufficiali di polizia a combattere più efficace la criminalità transfrontaliera.

Attraverso la sua adesione alla CEPOL, l'Istituto svizzero di polizia (ISP) partecipa attivamente alla formazione degli alti funzionari di polizia, contribuendo in tal modo a migliorare la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità e nel mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Entrato in vigore il 1° luglio 2007, l'Accordo di cooperazione tra la CEPOL e l'ISP disciplina le modalità di partecipazione dell'ISP all'Accademia. L'ISP dispone di uno statuto di osservatore che gli consente di partecipare pienamente al consiglio di

amministrazione nonché a vari comitati e gruppi di lavoro con diritto di parola ma senza di diritti di voto, tranne che quest'ultimo non gli sia riconosciuto in via preliminare nel caso di circostanze specifiche.

L'ISP beneficia di un accesso diretto alle informazione della rete europea di formazione della polizia (*European Police Learning Network; EPLN*) e ottiene ampio materiale informativo sui metodi di esercitazione e insegnamento nonché sugli sviluppi più recenti nell'ambito della tecnica e della pratica operativa. Questi programmi sono accessibili unicamente agli utenti registrati, ossia agli ufficiali di polizia, ai collaboratori della rete CEPOL e agli specialisti per la formazione delle forze di polizia. Attualmente la rete offre un accesso alla piattaforma Internet della CEPOL (nella versione inglese con biblioteca online, forum di discussione e dialogo online).

Grazie all'Accordo di cooperazione, l'ISP può partecipare non solo ai vari programmi e corsi di formazione organizzati dalla CEPOL, ma direttamente anche alla loro organizzazione. Va notato che la CEPOL rimborsa all'ISP tutti i costi derivanti dal sostegno o dall'organizzazione di questi eventi. Così nell'agosto 2008 l'ISP ha organizzato a Winterthur per la prima volta un modulo di formazione sulla sicurezza pubblica e sui Campionati europei di calcio, in collaborazione con l'Austria e su esplicita richiesta del direttore della CEPOL, che ha consentito all'istituto di trasmettere agli organi di polizia degli altri Paesi le esperienze maturate durante l'EURO08.

3.1.5.3 Possibilità d'influsso di fatto

Non essendo membro dell'Unione europea, la Svizzera non può partecipare a pieno titolo alla CEPOL, con la quale ha tuttavia stipulato un accordo di cooperazione per il tramite dell'ISP. Anche l'Islanda e la Norvegia dispongono di accordi analoghi. Con la firma di predetto accordo, l'ISP partecipa all'armonizzazione della formazione delle forze di polizia a livello europeo.

Sotto il profilo amministrativo, tale Accordo concede all'ISP la facoltà di partecipare a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione della CEPOL e ai vari comitati e gruppi di lavoro in qualità di osservatore con voce consultiva.

L'Accordo autorizza l'ISP altresì a condividere e sfruttare le conoscenze, i risultati scientifici, le esperienze e le buone prassi unitamente ai centri di formazione nazionali per le forze di polizia degli Stati membri della CEPOL e degli altri Stati associati.

3.1.5.4 Costi

Da quando è divenuta agenzia autonoma dell'UE, i costi amministrativi della CEPOL sono presi a carico dall'UE. Gli unici costi che la Svizzera deve sostenere nel quadro della sua cooperazione sono le spese di viaggio e soggiorno delle persone che partecipano ai vari programmi e seminari di formazione. Come menzionato in

precedenza, i costi sostenuti dalla Svizzera per l'organizzazione di cicli di formazione o seminari per l'agenzia sono interamente rimborsati.

3.1.5.5 Questioni giuridiche interne svizzere

Secondo l'articolo 2 capoverso 2 dei suoi statuti⁶², l'ISP promuove la collaborazione con le scuole universitarie e gli istituti di formazione per le forze di polizia straniere. Sulla base di questi statuti, l'ISP ha concluso esso stesso in maniera autonoma l'Accordo di cooperazione con la CEPOL (non si tratta quindi di un trattato internazionale).

3.1.6 Ufficio europeo di polizia (Europol)

3.1.6.1 Informazioni sull'agenzia

L'Ufficio europeo di polizia (Europol) con sede all'Aia è divenuto pienamente operativo il 1º luglio 1999. Il suo compito è rilevare, registrare, analizzare, elaborare e trasmettere informazioni di polizia criminale sui reati perpetrati. Una parte degli impiegati di Europol sono inviati dalle autorità nazionali in materia di polizia, dogana e immigrazione.

Dal punto di vista organizzativo, Europol è suddivisa in due ambiti relativamente distinti. Il primo è il vero e proprio ufficio di polizia e comprende le tre unità seguenti: a) dipartimento Gestione e tecnologia dell'informazione, b) dipartimento Criminalità grave, c) dipartimento Governance. Il secondo è costituito dagli uffici di collegamento degli Stati membri dell'UE e di Stati terzi.

Europol dispone di quattro organi decisionali: 1) un direttore (rappresentante legale dell'agenzia nominato all'unanimità per un periodo di quattro anni dal Consiglio dei ministri); 2) un Consiglio di amministrazione (in cui ciascun Stato membro dispone di un voto); 3) un controllore finanziario e 4) un comitato di bilancio (in cui ogni Stato invia un suo rappresentante). Il bilancio del 2008 ammontava a 110 milioni di franchi svizzeri. Dal 1° gennaio 2010 Europol è stata innalzata a istituzione dell'UE, finanziata dal bilancio dell'UE e integrata nelle strutture di quest'ultima.

Europol è dotata di personalità giuridica propria. Il suo obiettivo è di migliorare l'efficacia e la cooperazione degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale. Dal 1° gennaio 2010 le competenze di Europol sono state estese anche a tutte le forme di criminalità grave.

Europol mette a disposizione degli Stati membri vari tipi di sostegno quali:

- rilevazione e scambio di informazioni:
- gestione di sistemi di informazione telematici;
- sostegno degli Stati membri nel quadro di indagini interne;
- approntamento di sapere specialistico per l'elaborazione di perizie;

⁶² http://www.institut-police.ch/d2wfiles/document/3095/4003/0/11R.01.d Statuten.pdf

- elaborazione di analisi operative (analisi di casi singoli);
- redazione di rapporti strategici (analisi di pericoli generali, analisi nell'ambito della criminalità, analisi metodologiche);
- approntamento di informazioni concernenti la tecnica e la scienza del crimine:
- corsi di formazione e perfezionamento.

Europol è inoltre tenuto a implementare e gestire un sistema informatizzato che consente di registrare, analizzare e accedere a dati rilevanti. Un organo di controllo comune costituito da due esperti in materia di protezione di dati di ciascun Stato membro dell'UE veglia sul corretto utilizzo dei dati personali registrati da Europol.

A differenze dei servizi di polizia degli Stati membri, Europol non ha alcuna competenza in materia di esecuzione e non può prendere misure coercitive. Si occupa esclusivamente di facilitare lo scambio di informazioni, analizzare i dati e coordinare le misure negli Stati membri.

Dal momento che la criminalità non conosce confini, Europol costituisce uno strumento indispensabile per la cooperazione tra gli Stati europei. Poiché la Svizzera è situata nel cuore dell'Europa, è quindi nell'interesse del nostro Paese come pure dell'UE di collaborare nella lotta contro le gravi forme di criminalità transfrontaliera. In tale contesto Europol riveste il ruolo di «centro nevralgico per le informazioni di polizia».

3.1.6.2 Indicazioni principali sul rapporto contrattuale

A Europol possono aderire tutti gli Stati membri dell'UE, ma non Stati terzi. Questi ultimi hanno però la facoltà di concludere accordi di cooperazione con Europol. La cooperazione della Svizzera si basa sull'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (SR 0.360.2.), entrato in vigore il 1° marzo 2006.

L'Accordo facilità in particolare lo scambio sicuro e rapido di informazioni strategico-operative e offre alle due Parti l'opportunità di condividere le informazioni specializzate (perizie), scambiare rapporti rilevanti dal punto di vista tematico, procedure investigative e tecniche di comunicazione nell'ambito della prevenzione della criminalità, partecipare a corsi di formazione e perfezionamento nonché sostenersi e consultarsi nell'ambito di singole indagini.

La Svizzera mette a disposizione di Europol unicamente le informazioni che sono state raccolte, registrate e trasmesse conformemente alla legislazione nazionale. Lo scambio di dati ha luogo pertanto secondo le disposizioni del diritto nazionale, che è applicato anche per definire i dati concreti che la Svizzera può trasmettere a Europol.

Il 1° gennaio 2008 la cooperazione tra la Svizzera ed Europol è stata estesa anche ad altri ambiti. Attualmente contempla 25 categorie di reati tra cui terrorismo, tratta di esseri umani, reti di immigrazioni, traffico illecito di stupefacenti, cibercriminalità falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, truffa, riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalità, omicidio, traffico di organi, sequestro e presa di ostaggi, rapine organizzate, furti aggravati, pirateria di prodotti, traffico di armi e corruzione.

Ciascun Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale Europol (UNE) che costituisce l'unica unità di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri, e distacca almeno un addetto di polizia presso l'agenzia a difesa degli interessi dello Stato interessato. Gli Stati terzi, al posto dell'unità nazionale Europol istituiscono un referente nazionale. La Svizzera ha designato l'Ufficio federale di polizia (fedpol) quale referente nazionale per i contatti tra Europol e le altre autorità competenti della Svizzera. Gli Stati terzi hanno inoltre la possibilità di distaccare agenti di collegamento all'Aia incaricati di rappresentare il Paese. Nel caso della Svizzera gli agenti distaccati sono due.

Partecipando a Europol, la Svizzera è integrata nello scambio strategico-operativo di informazioni e può contribuire con ciò a migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia di lotta contro la criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

3.1.6.3 Possibilità d'influsso di fatto

Non essendo membro dell'UE, la Svizzera non può aderire a pieno titolo a Europol. Ha tuttavia stipulato un Accordo con tale agenzia che assicura la cooperazione con gli Stati membri dell'UE e gli altri Paesi impegnatisi a collaborare con Europol. La Svizzera partecipa inoltre ai convegni dei capi delle unità nazionali Europol (*Heads of Europol National Units; HENU*), ma non può prendere parte, in quanto Stato terzo, né alcConsiglio di amministrazione né al Consiglio Giustizia e Affari interni né ad altri comitati incaricati dell'esame dei dati.

A differenza degli Stati membri di Europol che si impegnano a mettere a disposizione dell'organizzazione tutte le informazioni necessarie all'adempimento del loro mandato, la collaborazione tra la Svizzera ed Europol non ha carattere vincolante. Entrambe le parti possono decidere caso per caso e nel rispetto del principio della reciprocità se collaborare o no. La Svizzera decide essa stessa quali informazioni può trasmettere a Europol.

Lo scambio di informazioni ha luogo caso per caso e principalmente per il tramite degli agenti di collegamento distaccati all'Aia.

3.1.6.4 Costi

Per la cooperazione con Europol, il fedpol ha ottenuto sei posti di lavoro, tra cui i due posti per gli agenti di collegamento distaccati all'Aia. La Svizzera si fa carico dei costi di telecomunicazione annuali tra Berna e l'Aia. In cambio, Europol si assume i costi per i locali e l'infrastruttura messi a disposizione degli agenti di collegamento.

3.1.6.5 Ouestioni giuridiche interne svizzere

L'Accordo tra Europol e la Svizzera ha reso necessario introdurre un nuovo articolo nel Codice penale svizzero volto a disciplinare la comunicazione di dati degni di particolare protezione (cfr. art. 335a CP). L'Accordo contiene inoltre importanti principi giuridici e conferisce diritti e doveri soprattutto alla Svizzera e al fedpol, in particolare nell'ambito del trattamento dell'informazione. Il fedpol è inoltre autorizzato ad agire in qualità di referente nazionale. Per tutte queste ragioni l'Accordo è stato accolto dall'Assemblea federale e il relativo decreto di approvazione sottoposto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

In considerazione di quanto precede, le ripercussioni dell'Accordo su Cantoni e Comuni in termini finanziari e di risorse umane rimangono limitate.

3.2 Agenzie con le quali è prevista o esaminata una relazione formalizzata futura

La cooperazione auspicata con le agenzie presentate qui di seguito ha raggiunto stadi molto differenti. Molto più avanzata è invece la procedura relativa al Trattato internazionale con Eurojust, il quale è già stato firmato e deve essere soltanto approvato dall'Assemblea federale.

La cooperazione con altre quattro agenzie (Autorità europea per la sicurezza alimentare [European Food Safety Authority EFSA], Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie [European Centre for Disease Prevention and Control ECDC], Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori [Executive Agency for Health and Consumers EAHC], Ufficio comunitario per le varietà vegetali [Community Plant Variety Office CPVO]) è perseguita nel quadro dei negoziati concerenti un Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE nei settori dell'agricoltura, delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità.

È invece conclusa l'esplorazione delle possibilità di partecipare all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (*European Chemicals Agency* ECHA). Il 18 agosto 2010 il Consiglio federale ha approvato un mandato per l'avvio di negoziati relativi alla cooperazione con l'UE in questo settore. Un mandato negoziale svizzero concernente la cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza per sistemi globali di navigazione satellitare GNSS (Galileo) è stato inoltre accolto dal nostro Paese. Il mandato dell'UE è stato approvato nell'estate 2010. Il Consiglio federale ha inoltre accolto un mandato per un Accordo di cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (*European Defense Agency* EDA).

Oggetto di meri esami interni sono infine le eventuali forme di cooperazione con

l'Agenzia ferroviaria europea (European Railway Agency ERA), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA) nonché il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (European Centre for the Development of Vocational Training CEDEFOP). Per ragioni di completezza il capitolo seguente stila un resoconto su tutte le agenzie appena menzionate. Va tuttavia tenuto presente che in considerazione del differente stadio di avanzamento dei lavori, l'affidabilità delle informazioni fornite può variare da un caso all'altro.

3.2.1 Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust)

3.2.1.1 Informazioni sull'agenzia

Eurojust è stata istituita nel 2002 con sede all'Aia allo scopo di promuovere il coordinamento di indagini e procedimenti giudiziari tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'UE nel quadro delle loro azioni contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera, e migliorare al contempo la cooperazione tra gli Stati membri, facilitando le procedure di assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle domande di estradizione. Alle autorità competenti che ne fanno richiesta Eurojust fornisce inoltre ulteriore assistenza allo scopo di incrementare l'efficacia delle indagini e dei procedimenti. Nel quadro del suo mandato, Eurojust garantisce lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, assicura un sostegno logistico e può convocare e organizzare riunioni di coordinamento tra le autorità interessate per sostenerle nella risoluzione di problemi giuridici e pratici.

L'obiettivo principale è la persecuzione di forme gravi di criminalità transfrontaliera quali terrorismo, tratta di essere umani, traffico di stupefacenti, frode e riciclaggio di denaro.

Il Collegio di Eurojust è costituito da un rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE inviato in seno all'organismo conformemente all'ordinamento giuridico nazionale del singolo Stato. I membri del Collegio sono giudici inquirenti, magistrati o funzionari di polizia con pari prerogative che possono essere coadiuvati da sostituti e assistenti. Eurojust ottempera al proprio mandato attraverso i suoi membri nazionali o agendo direttamente come Collegio. Stati non membri dell'UE come la Svizzera possono concludere Accordi di cooperazione con Eurojust purché il Consiglio dell'UE lo approvi. Questi Stati terzi tuttavia non divengono membri dell'organismo.

Eurojust è un ente indipendente e dispone di una personalità giuridica come pure di un budget proprio finanziato attraverso sussidi annuali provenienti dal bilancio dell'Unione.

La cooperazione tra la Svizzera ed Eurojust è orientata alla promozione dell'efficacia della lotta contro la criminalità nell'interesse di ambo le parti. La cooperazione con Eurojust contribuisce ad accrescere in maniera significativa la

sicurezza interna della Svizzera, la quale dispone già di un accordo di cooperazione con l'organismo europeo di polizia, l'Ufficio europeo di polizia (vedasi n. 3.1.6).

3.2.1.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

Nella prassi, la Svizzera e Eurojust collaborano già in alcuni singoli casi. La Svizzera ha così la possibilità di partecipare su invito di Eurojust ad alcune riunioni di carattere operativo. Per ragioni di trasparenza e motivi legati alla sicurezza giuridica si è imposta tuttavia la necessità di istituire una base giuridica che formalizzasse la cooperazione. Con la formalizzazione delle relazioni, e contrariamente alla situazione odierna, si potrà infatti designare in via definitiva anche un organo incaricato di assicurare i contatti con Eurojust. Con la possibilità di distaccare, se lo ritenesse opportuno, un agente di collegamento permanente presso tale organo, la Svizzera potrebbe beneficiare di un ulteriore vantaggio.

3.2.1.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

La formalizzazione delle relazioni tra la Svizzera ed Eurojust è avvenuta nel novembre 2008 con la firma dell'Accordo di cooperazione. Oltre a definire i limiti entro i quali tale collaborazione dovrà avvenire, l'Accordo prevede inoltre lo scambio di informazioni nonché la possibilità di partecipare alle riunioni strategiche e operative organizzate da Eurojust da parte dell'autorità svizzera competente, che a sua volta ha la facoltà di richiedere attivamente una tale partecipazione. Nella misura in cui la Svizzera lo desidera, l'Accordo le offre la possibilità di distaccare presso Eurojust un procuratore di collegamento.

L'Accordo non impone alla Svizzera alcun nuovo onere in materia di cooperazione. Fornisce semplicemente linee guida e disciplina in tale contesto ad esempio il principio della cooperazione, il campo di applicazione concreto, le autorità competenti e i canali di comunicazione. Le modalità della cooperazione (tenore delle richieste, condizioni di cooperazione, motivi di rifiuto ecc.) sottostanno tuttavia nel singolo caso alla legislazione dello Stato che ne ha fatto richiesta, ossia nel caso della Svizzera al diritto svizzero. L'Accordo prevede esplicitamente che non vengano intaccate le disposizioni stabilite dagli strumenti di assistenza giudiziaria bilaterale e multilaterale.

L'Accordo di cooperazione con Eurojust non implica alcuna ripresa del diritto dell'Unione. Eurojust è un'agenzia europea attiva nell'ambito della cooperazione in materia di polizia e giudiziaria che non comporta alcuna armonizzazione giuridica (come ad esempio nel caso del mercato interno). Inoltre, attraverso questo contratto, la Svizzera non diventa membro di Eurojust, ma collabora unicamente con predetto ente.

Qualora il mandato di Eurojust venga esteso ad altri settori di attività, il campo di applicazione dell'Accordo può essere adeguato soltanto previo esplicito consenso della Svizzera e unicamente se Eurojust ne scorge il bisogno e presenta una relativa proposta di adeguamento.

3.2.1.4 Costi (prevedibili)

L'utilizzo dei locali e dell'infrastruttura messa a disposizione da Eurojust per le riunioni di coordinamento e di informazione nonché la partecipazione alle predette riunioni non cagionano costi per la Svizzera. Sono prese a carico inoltre dal budget di Eurojust tutte le spese di equipaggiamento del posto per il futuro procuratore di collegamento della Svizzera. I costi per il procuratore di collegamento stesso sono ovviamente presi a carico dalla Svizzera.

3.2.1.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

Poiché non può essere considerato trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA, l'Accordo è stato sottoposto all'Assemblea federale per approvazione. Un eventuale decreto di approvazione del Parlamento sarebbe sottoposto a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

La cooperazione con Eurojust non richiede alcun adeguamento del diritto svizzero e non ha alcuna conseguenza per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

3.2.1.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Non sono previste ripercussioni economiche per la Svizzera derivanti dal predetto Accordo.

3.2.2 Agenzie con le quali si auspica una cooperazione nel quadro dei negoziati concernenti un Accordo tra la Svizzera e l'UE nell'ambito dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica

Benché ritenuta di importanza vitale da ambo le parti, la cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea nel settore della salute è attualmente alquanto limitata. Per tale ragione vi è un interesse reciproco a intensificare e formalizzare una tale cooperazione attraverso un Accordo bilaterale. I negoziati tra la Svizzera a l'UE concernenti i settori agricoltura, salute e protezione degli animali, sicurezza delle derrate alimentari, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica (ALSA&GesA) mirano a liberalizzare integralmente il commercio di prodotti agroalimentari, ad assicurare la partecipazione al sistema di allarme rapido per i prodotti di consumo non alimentari dell'UE (RAPEX) nonché a integrare e approfondire l'attuale cooperazione informale tra la Svizzera a l'UE nell'ambito della sanità pubblica. L'ulteriore apertura del mercato agroalimentare da parte della Svizzera implicherebbe una riduzione dei costi di produzione sia per gli agricoltori svizzeri che per l'industria di trasformazione nazionale e favorirebbe contestualmente l'accesso dei prodotti svizzeri al mercato dell'Unione. Ne deriverebbe una riduzione dei prezzi dei generi alimentari, a vantaggio dei consumatori svizzeri. Nell'ambito della salute, la cooperazione consentirebbe di riconoscere e combattere prima e in maniera più efficace eventuali minacce: le malattie trasmissibile non conoscono infatti confini e le crisi alimentari (p. es. melanina, diossina) nonché pericoli di salute globali (p. es.

SARS, influenza aviaria / pandemie in generale) necessitano di una risposta internazionale coordinata.

Per tali regioni, il 14 marzo 2008, il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale concernente ALSA/ASP, integrato e confermato il 27 agosto 2008 in seguito alla consultazione delle Commissioni parlamentari competenti e dei Cantoni. Il mandato negoziale è stato approvato dall'UE il 20 ottobre 2008.

Nel quadro di questi negoziati è auspicata una partezipazione svizzera alle seguenti agenzie europee:

- Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority EFSA)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Control ECDC)
- Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori [Executive Agency for Health and Consumers EAHC)
- Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Community Plant Variety Office CPVO).

L'organo competente all'interno della Svizzera per l'approvazione dell' ALSA/ASP potrà essere determinato unicamente nel momento in cui si disporranno dei testi definitivi degli Accordi.

3.2.2.1 Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

3.2.2.1.1 Informazioni sull'agenzia

L'EFSA⁶³, con sede a Parma, è stata istituita nel 2002 in seguito ai diversi scandali alimentari verificatisi negli anni Novanta (ESB, diossina), che hanno evidenziato la necessità di una miglior protezione del consumatore. Il suo compito principale consiste nella valutazione e nella comunicazione del rischio in tutti i settori che hanno una relazione diretta o indiretta con la sicurezza delle derrate alimentari e dei foraggi. L'EFSA è il centro di competenze scientifico dell'UE ed è riconosciuto in tutto il mondo come l'autorità europea di riferimento per la valutazione del rischio nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e della protezione degli animali, dell'alimentazione nonché della salute e della protezione dei vegetali. L'EFSA offre consulenza alle istituzioni europee; l'esecuzione di controlli e misure rimane tuttavia di competenza delle autorità nazionali. Nell'ambito dei sistemi di allarme rapido RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) e RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products), la Commissione europea coordina la gestione del rischio degli Stati membri dell'UE ogniqualvolta vengono trasmesse a tutte le autorità notifiche riguardanti prodotti che rappresentano un rischio per la salute e le corrispondenti contromisure degli Stati UE. In casi

⁶³ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. GU. L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

d'emergenza e dopo aver consultato le autorità nazionali, la Commissione europea può anche prendere provvedimenti d'urgenza.

L'EFSA è dotata di personalità giuridica propria ed è composta da quattro organi: un consiglio d'amministrazione di 15 membri, un direttore esecutivo, un foro consultivo costituito da rappresentanti degli organi competenti degli Stati membri e da un comitato scientifico che coordina l'attività dei dieci gruppi scientifici.

Pur essendo finanziata mediante il bilancio UE, l'Autorità opera in modo indipendente dagli organi dell'UE. Il finanziamento è approvato dall'autorità di bilancio, composta dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Nell'anno 2009, il budget ammontava a 70,5 milioni di Euro e per il 2010 è stata preventivata una somma di 73 milioni di Euro⁶⁴

Una collaborazione con l'EFSA offre alla Svizzera la possibilità di una partecipazione attiva, ma soprattutto di accedere contemporaneamente alle valutazioni dei rischi a livello europeo. Queste valutazioni rappresentano una base importante per decisioni di autorizzazione, misure urgenti e adeguamenti della legislazione sulle derrate alimentari, sulla salute e sulla protezione degli animali, come pure nei settori foraggi e protezione fitosanitaria, e sono fondamentali per mantenere in ogni momento la sicurezza delle derrate alimentari in Svizzera sullo stesso livello dell'UE. Soltanto in questo modo, inoltre, è possibile garantire che i rischi per la salute legati alle derrate alimentari siano valutati allo stesso modo in Svizzera e nell'UE e che dunque i prodotti possano circolare liberamente. Questo assicura altresì ai consumatori un'informazione migliore e armonizzata. Lo stesso vale fondamentalmente anche per la lotta contro le epizoozie e il traffico di animali all'interno dell'Europa.

3.2.2.1.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

Una collaborazione formalizzata della Svizzera con l'EFSA, unita a una partecipazione ai due sistemi di allarme rapido RAPEX e RASFF, doterebbe le nostre autorità competenti delle stesse informazioni sui prodotti e sulle derrate alimentari che rappresentano un rischio per la salute di cui dispongono gli Stati membri dell'UE. Il coordinamento e la collaborazione transfrontaliera in materia di sicurezza delle derrate alimentari e di sicurezza generale dei prodotti terrebbe così maggiormente conto della dimensione sempre più internazionale del traffico merci.

Attualmente la Svizzera dispone dello statuto di osservatore nel foro consultivo dell'EFSA. Diversi esperti svizzeri, inoltre, collaborano con i gruppi di esperti scientifici e i gruppi di esperti ad hoc dell'EFSA. Questa collaborazione informale è basata su contatti personali e su richiesta della direttrice generale dell'EFSA. Una collaborazione che potrebbe però interrompersi in ogni momento. Gli osservatori hanno peraltro un accesso spesso solo limitato ai dati e alle informazioni.

Nel settore delle epizoozie, della protezione degli animali e della sicurezza alimentare (designata in modo riassuntivo Veterinary Public Health) esistono in

⁶⁴ http://www.efsa.europa.eu/de/091217/docs/mb091217-ax5.pdf

Svizzera diversi rinomati istituti di ricerca. Una collaborazione formalizzata con l'EFSA offre a questi istituti la possibilità di partecipare alle reti di cui all'articolo 36, di fornire il proprio contributo e di costituire nuove reti. Ne consegue una valorizzazione del settore della ricerca svizzero. Aumentano altresì le possibilità di far confluire le conoscenze scientifiche elaborate in Svizzera nella valutazione del rischio dell'UE.

3.2.2.1.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

Uno degli obiettivi della Svizzera è di poter partecipare ai lavori dell'EFSA in qualità di Stato membro e di ottenere un accesso illimitato ai fascicoli. Per la Svizzera questo significherebbe: a) un seggio nel foro consultivo; b) poter porre domande o conferire mandati per perizie scientifiche (per il tramite della Commissione); c) le organizzazioni svizzere potrebbero partecipare alle reti⁶⁵ di cui all'articolo 36 (lavori nel rispettivo settore di competenza; Regolamento (CE) n. 178/2002⁶⁶); d) i cittadini svizzeri potrebbero candidarsi per i bandi di concorso dell'EFSA e sim.

Il presupposto per la partecipazione della Svizzera all'EFSA è la ripresa dell'*acquis* determinante nei settori delle derrate alimentari, della salute e della protezione degli animali, dei foraggi e dei prodotti fitosanitari.

3.2.2.1.4 Costi (prevedibili)

In base alle indicazioni fornite dalla Commissione UE si prevede che la Svizzera, oltre ai maggiori oneri propri (spese per i periti e spese di viaggio), si assumerà circa il 2,8 per cento dei costi totali (calcolati in base al PIL e al metodo «Facteur de proportionnalité»). L'ammontare preciso sarà tuttavia ancora oggetto di negoziazioni.

3.2.2.1.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

Nell'ambito del progetto globale ALSA/ASP, la legislazione svizzera nel settore della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dovrà essere adeguata, ossia occorrerà riprendere l'*acquis* dell'UE in materia di derrate alimentari. Gli adeguamenti non avrebbero ripercussioni sulla ripartizione dei compiti e delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni.

3.2.2.1.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Una partecipazione della Svizzera all'EFSA non avrebbe ripercussioni dirette sull'economia. Il commercio transfrontaliero di derrate alimentari risulterebbe tuttavia senz'altro facilitato.

⁶⁵ Articolo 36: Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. GU. L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

Il vantaggio informativo determinato dall'accesso illimitato ai fascicoli consente di informare l'economia agricola e delle derrate alimentari svizzera in modo tempestivo e mirato. In ragione della possibilità di conferire mandati di perizie scientifiche, l'economia Svizzera disporrebbe inoltre di nuove risorse.

3.2.2.2 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

3.2.2.2.1 Informazioni sull'agenzia

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC⁶⁷ (in seguito denominato Centro), fondato nel 2005 a Stoccolma, svolge un ruolo chiave nella valutazione scientifica dei rischi legati alle malattie trasmissibili (p. es. SARS, ESB, influenza aviaria (H5N1), influenza A (H1N1), HIV/Aids). Il Centro fornisce all'UE la necessaria consulenza scientifica per una reazione adeguata e coordinata a livello Informa l'Unione europea, le autorità e l'opinione tempestivamente sui rischi per la salute umana legati alle malattie trasmissibili, come pure sull'entità della minaccia. Nell'ambito delle reti di sorveglianza del Centro, esperti nazionali della sanità pubblica sono messi in collegamento tra di loro e viene gestita una banca dati epidemiologica. Lo scopo del Centro è di contribuire, con l'ausilio di informazioni utili e di esempi di «best practices», a stabilire procedure comuni. Il Centro gestisce inoltre il Sistema di allarme rapido e reazione (Early Warning and Response System, EWRS), che consente di trasmettere senza indugio le comunicazioni di malattie trasmissibili a tutte le autorità nazionali. Le attività del EWRS sono un complemento alla gestione del rischio, che continua ad essere essenzialmente di competenza degli Stati membri dell'UE.

Da due anni, praticamente tutte le reti informali di sorveglianza europee importanti sono integrate nel Centro. La Svizzera fa parte di quasi tutte queste reti e continua a fare affidamento sull'interconnessione di tali sistemi di sorveglianza. Per riuscire a combattere efficacemente una pandemia è fondamentale che vi sia un rapido scambio di informazioni e un coordinamento delle misure transfrontaliere. Al momento attuale la partecipazione a tali reti è a rischio (cfr. n. 3.2.2.2.2.).

Rientrano inoltre nei compiti del Centro:

- il potenziamento delle capacità dell'UE e dei singoli Stati membri nella protezione della salute umana per mezzo di misure pertinenti di prevenzione e di difesa dalle malattie;
- l'adozione di misure autonome, qualora l'UE sia minacciata dal diffondersi di malattie contagiose di origine sconosciuta; e
- la messa in atto di misure complementari nel settore della salute pubblica, che prevedano il coordinamento delle mansioni e dei settori di competenza

⁶⁷ Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

degli Stati membri, delle istituzioni dell'UE e delle organizzazioni internazionali determinanti.

I tre organi del Centro sono il consiglio d'amministrazione, il forum consultivo e un direttorio. Dal punto di vista organizzativo il Centro è suddiviso in quattro unità tecniche: un comitato consultivo scientifico (*Scientific Advice Unit*), un'unità di sorveglianza (*Surveillance Unit*), un'unità di prevenzione e reazione (*Preparedness and Response Unit*) e un'unità di comunicazione in materia di salute (*Health Communication Unit*).

3.2.2.2.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

Una partecipazione consente di facilitare la risposta coordinata sul piano internazionale alle minacce per la salute pubblica nel settore delle malattie infettive (focolai, epidemie, pandemie). Una collaborazione formalizzata favorisce dunque un miglior accesso ai dati e permette di comunicare e ricevere informazioni. La Svizzera potrebbe inoltre partecipare a valutazioni comuni dei rischi e contribuire all'elaborazione di raccomandazioni. Attualmente partecipa a livello informale a esercitazioni del Centro, collabora con il consiglio della salute pubblica ed è collegata con tutte le maggiori reti europee di sorveglianza. Molte di queste reti esistevano già prima dell'istituzione del Centro. In ragione della sua integrazione formale nei processi lavorativi dell'istituzione, tuttavia, la partecipazione informale della Svizzera è sempre più messa in discussione dall'UE. Nell'anno trascorso, infatti, la Svizzera è stata esclusa da diverse reti, quali lo European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) e lo European Food- and Waterborne Diseases and Zoonoses Network.

3.2.2.2.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

La partecipazione al Centro presuppone che la Svizzera riprenda il diritto europeo rilevante in materia di sanità pubblica. L'obiettivo è che la Svizzera sia coinvolta nei processi lavorativi del Centro e vi partecipi in qualità di Stato membro. Per la Svizzera questo significherebbe: a) un seggio nel foro consultivo; b) poter porre domande o conferire mandati per perizie scientifiche (per il tramite della Commissione); c) poter fornire dati scientifici e tecnici al Centro (in particolare i dati destinati al EWRS) e ottenere diritti di lettura e scrittura per l'EWRS; d) una collaborazione nelle reazioni a livello UE a minacce per la salute pubblica, in particolare nella ricerca sul campo in caso di epidemie o il moltiplicarsi di casi di malattia; e) i cittadini svizzeri potrebbero candidarsi per i bandi di concorso del Centro.

3.2.2.2.4 Costi (prevedibili)

Il Centro dispone nel 2010 di un budget di 58 milioni di Euro; gli Stati dello SEE-AELS hanno contribuito globalmente con 1,5 milioni di Euro⁶⁸. A conclusione dei negoziati per un ALSA/ASP sarà più facile quantificare il contributo della Svizzera.

3.2.2.2.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

Le basi per la collaborazione con il Centro e la partecipazione all'EWRS, nonché alle reti, sono in gran parte già fornite dalla legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Quest'ultima verrà tuttavia migliorata e chiarificata nell'ambito della revisione in corso. In particolare occorrerà disciplinare la comunicazione dei dati ad autorità estere e a organizzazioni sovranazionali e internazionali. Allo stato attuale, si prevede che non dovrebbero esserci ripercussioni sulla ripartizione di competenze tra Confederazione e Cantoni.

3.2.2.2.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Si prevede che la partecipazione della Svizzera al Centro non avrà effetti diretti sull'economia nazionale.

3.2.2.3 Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)

3.2.2.3.1 Informazioni sull'agenzia

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali⁶⁹ (*Community Plant Variety Office*, CPVO) è stato fondato ad Angers (Francia) e ha iniziato la sua attività il 27 aprile 1995. Dispone di una propria personalità giuridica.

Il mandato del CPVO consiste nel promuovere, mediante un disbrigo qualitativamente elevato ed economico delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'innovazione delle specie vegetali e nell'offrire ai rappresentanti di interessi linee direttrici politiche e il necessario sostegno nell'esercizio dei loro diritti in materia di ritrovati vegetali. L'attività principale del CPVO è il disciplinamento della protezione delle nuove varietà vegetali nello spazio dell'Unione e la concessione di diritti di proprietà industriale sulle nuove varietà vegetali valida in tutta l'UE. Esso pubblica inoltre titoli di protezione delle varietà e altre informazioni rilevanti⁷⁰ e finanzia progetti di ricerca.

⁶⁹Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1.

 $^{^{68} \}underline{\text{http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/Key}} 20 \underline{\text{Documents/01 KD ECDC Annual Budget 2010.}} \\ pdf$

Olitica e direttive del CPVO, linee direttrici per i test, dati relativi ai diritti di protezione concessi, proposte di denominazione varietale, informazioni sulle domande, ritiro di domande, decisioni, scadenza della privativa, elenchi dei richiedenti e dei titolari di diritti di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, selezionatori iniziali di varietà e rappresentanti legali, denominazioni proposte e approvate, ricorsi, decisioni della commissione di ricorso e del consiglio d'amministrazione, rapporti annuali ecc.

Il CPVO è composto dalle sezioni tecnica, giuridica, finanziaria e amministrativa e di due gruppi del personale e dell'informatica di rango equivalente. È diretto da un presidente e da un vicepresidente, i quali sono nominati dal Consiglio dei ministri dell'UE e sottostanno al suo potere disciplinare. Il consiglio d'amministrazione si compone di un rappresentante per ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, nonché dei rispettivi sostituti. Svolge la funzione di istanza di consulenza e controllo del CPVO, formula i suoi obiettivi e detiene la sovranità amministrativa sul bilancio.

La Commissione UE riceve ogni anno il rapporto di attività del CPVO e, unitamente al Consiglio dei ministri dell'UE, alla Corte di giustizia europea e alla Corte dei conti (per l'esame del resoconto delle entrate e delle spese), collabora strettamente con lo stesso.

Il CPVO collabora inoltre con Stati terzi⁷¹, organizzazioni internazionali⁷², ONG⁷³ e con l'economia privata. Per esempio, dal 2005 il CPVO è membro *dell'International Union for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV⁷⁴), di cui anche la Svizzera è membro.

Un persona che fa richiesta del diritto di privativa per ritrovati vegetali può decidere che tale diritto gli sia garantito in singoli Stati membri UE o sull'intero territorio UE. Nel secondo caso, il richiedente può presentare la sua domanda direttamente al CPVO oppure all'autorità nazionale, che la trasmette poi al CPVO. Una volta concesso, il diritto di privativa si applica a tutti i 27 Stati membri dell'UE.

Mediante un esame tecnico, che può durare anche più anni, il CPVO stabilisce se la varietà vegetale adempie le condizioni materiali per la concessione della privativa. Viene esaminata anche la denominazione della varietà.

Una commissione di ricorso (nominata dal Consiglio dei ministri dell'UE su proposta del consiglio d'amministrazione e della Commissione UE) statuisce sui ricorsi contro le decisioni del CPVO. Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE in Lussemburgo.

Il CPVO concede al richiedente diritti di protezione per una singola varietà vegetale fino a un massimo di 30 anni. Nel 2008, su 3013 domande sono stati concessi 2209 diritti di protezione. Il 20 per cento delle domande proviene da Stati terzi. Dall'istituzione del CPVO alla fine del 2008, la Svizzera ha inoltrato complessivamente 1435 domande d'esame, situandosi così al secondo posto dopo gli Stati Uniti (3676), seguita dal Giappone (454), dall'Australia (374) e da Israele (330). Dal 1977, in Svizzera è stata concessa la privativa a 2121 varietà (60 nuove varietà nel solo 2008).

⁷¹ Australia, Brasile, Costa Rica, Ecuador, Giappone, Israele, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svizzera, Taiwan ecc.

⁷² Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).

⁷³ International Community of Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit Plants (CIOPORA), European Seed Association (ESA).

⁷⁴ Gli obiettivi dell'UPOV, di cui anche la Svizzera è membro, sono: promuovere la cooperazione tra gli Stati parte, minimizzare i costi degli esami, evitarne la ripetizione ecc.

Il CPVO si finanzia in gran parte autonomamente grazie alla riscossione di diverse tasse⁷⁵. Nel 2008 le entrate complessive ammontavano a 10,6 milioni di Euro. Le uscite del CPVO comprendono, oltre ai costi per il personale e le spese amministrative generali, i costi specifici per l'esecuzione degli esami tecnici da parte degli uffici d'esame, i rapporti sugli esami tecnici effettuati, la verifica della denominazione varietale proposta e la gestione di collezioni di riferimento. Nel 2008 le spese ammontavano a 11,7 milioni di Euro. In ragione di accantonamenti effettuati in anni precedenti, il bilancio risulta tuttavia equilibrato.

3.2.2.3.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

La Svizzera e l'UE dispongono di analoghi sistemi di protezione delle varietà. Entrambi si basano sui principi del trattato concernente l'UPOV, citata in precedenza. Uno degli obiettivi dell'UPOV è di promuovere la cooperazione tra gli Stati parte. I rapporti di esame sono per esempio messi a disposizione delle Parti a un prezzo unitario di 240 Euro al fine di evitare la ripetizione degli esami e di minimizzarne i costi. La collaborazione attualmente esistente tra la Svizzera e il CPVO consiste essenzialmente nello scambio di siffatti rapporti d'esame e nel trasferimento di informazioni. Il contributo svizzero si concretizza mediante la trasmissione di dati alla banca dati dell'UPOV. Conformemente a una proposta del CPVO, la Svizzera trasmette tali dati dapprima al CPVO, il quale li integra nella propria banca dati per poi trasmetterli all'UPOV. La ragione che spiega l'elevato numero di domande depositate in Svizzera, e quindi l'elevata quantità di dati forniti. è una procedura di deposito delle domande e d'esame efficiente e relativamente economica, sempre più utilizzata da costitutori stranieri. Ne beneficiano così sia il CPVO, che riceve un sostanzioso contributo alla propria banca dati, sia la Svizzera, che può utilizzarla gratuitamente.

La Svizzera viene inoltre invitata ai convegni di esperti tecnici del CPVO.

In occasione dei negoziati concernenti l'ALSA/ASP è in esame la possibilità di approfondire la collaborazione in prospettiva di una protezione delle varietà comune CH-UE, come pure l'opportunità di un'adesione della Svizzera al CPVO.

L'obiettivo è di estendere alla Svizzera i diritti di protezione per varietà vegetali UE concessi dal CPVO o, eventualmente, di integrare la Svizzera nel CPVO in qualità di membro. I costitutori potrebbero quindi presentare le proprie domande di privativa per ritrovati vegetali sia al CPVO sia all'Ufficio della protezione delle varietà e ottenere una protezione valida in tutti i Paesi UE e in Svizzera. Come negli Stati UE sarebbe possibile mantenere anche una protezione delle varietà a livello nazionale. Nell'ambito dell'attuale collaborazione informale descritta in precedenza è impensabile una protezione comune delle varietà vegetali.

⁷⁵ Sono riscosse tasse per le seguenti attività: istruzione delle domande, concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, preparazione e svolgimento di esami tecnici, tasse di protezione, tasse per procedure amministrative, tasse per l'acquisto di risultati di esami, tasse per domande specifiche e per l'esame di ricorsi, nonché supplementi di tassa.

3.2.2.3.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

Nell'ambito dei negoziati concernenti l'ALSA/ASP è in esame una partecipazione della Svizzera al CPVO. Essendo i negoziati ancora in corso e le discussioni in merito alla partecipazione al CPVO iniziate da poco, le condizioni e le conseguenze non sono ancora state appurate in modo esaustivo.

Come avviene nei singoli Stati membri dell'UE, anche in caso di adesione al CPVO la protezione delle varietà e la legislazione nazionale svizzere vengono mantenute. Qualora si intenda ottenere un titolo nazionale, è applicabile la legislazione nazionale. Se invece l'obiettivo è un titolo europeo, è applicabile il diritto UE. Entrambe le legislazioni coesistono.

Nel caso di una protezione comune delle varietà con l'UE si pongono in particolare questioni giuridiche a proposito della procedura. In caso di adesione della Svizzera al CPVO occorrerebbe in particolare disciplinare la procedura di ricorso e chiarire se e come atti normativi svizzeri possano essere trasmessi all'UE e viceversa.

3.2.2.3.4 Costi (prevedibili)

Grazie alle tasse di deposito delle domande e alle tasse annuali, la protezione delle varietà in Svizzera si finanzia autonomamente. È difficile valutare quali ripercussioni avrà una collaborazione più stretta tra la Svizzera e il CPVO sul numero di domande depositate. Dal profilo finanziario e della politica del personale è tuttavia indispensabile sapere se in Svizzera non verranno praticamente più depositate domande o se invece ne verranno depositate molte di più. Allo stato attuale dei negoziati, i costi che la Svizzera dovrebbe sostenere per una protezione comune delle varietà vegetali CH-UE o per l'adesione al CPVO - ossia la quota di tasse che le spetterebbe - non sono ancora quantificabili.

3.2.2.3.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

Nella revisione della legislazione svizzera sulla protezione delle varietà si è tenuto conto nella misura del possibile della legislazione europea sulla protezione delle varietà vegetali. Dall'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione delle novità vegetali, il 1° settembre 2008, la legislazione svizzera corrisponde ampiamente al regolamento UE concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Le condizioni, il contenuto e la durata della protezione delle varietà sono identici. In prospettiva dei negoziati occorrerà valutare in dettaglio come s'intende affrontare la questione del privilegio degli agricoltori tuttora contenuto nella legislazione svizzera.

Le competenze legislative ed esecutive nel settore della protezione delle varietà sono affidate alla Confederazione. Una collaborazione più stretta con l'UE non ha ripercussioni sui Cantoni.

3.2.2.3.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Già oggi i costitutori svizzeri si avvalgono dei diritti di protezione concessi in ambito UE. In tal modo le loro varietà vegetali sono protette dall'imitazione nell'UE. È prevedibile che la gestione di un organo comune di notifica per la protezione delle varietà comporterà per i costitutori una riduzione dei costi amministrativi relativi alla protezione delle proprie varietà vegetali. Una drastica riduzione dei costi non è ipotizzabile, essendo questi già ridotti in ragione della collaborazione tra gli Stati parte dell'UPOV.

Conformemente alla Convenzione UPOV, alla Svizzera si applica il principio dell'esaurimento nazionale. Nel caso di una partecipazione al CPVO tale principio si estenderebbe, per le varietà protette da un titolo del CPVO, all'esaurimento regionale. All'occorrenza, questo potrebbe comportare una riduzione dei prezzi di vendita delle varietà vegetali in Svizzera.

I numerosi diritti di protezione UE su varietà vegetali svizzere portano alla conclusione che il beneficio economico per i costitutori svizzeri di varietà è già oggi importante. Presumibilmente, in seguito a un'estensione della protezione delle varietà vegetali UE alla Svizzera o all'adesione della Svizzera al CPVO tale beneficio aumenterà. Attualmente, non esistono studi approfonditi sugli effetti economici della protezione delle varietà in Svizzera. Si può tuttavia affermare con certezza che la Svizzera trarrà beneficio da un aumento delle varietà vegetali innovative e, di conseguenza, dei potenziali investimenti in provenienza dall'UE. È per contro prevedibile che i produttori si ritroverebbero a pagare più licenze.

3.2.3 Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

3.2.3.1 Informazioni sull'agenzia

Con sede ad Helsinki, l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (*European Chemicals Agency*, ECHA) ha iniziato le proprie attività il 1° giugno 2008. Dotata di competenze decisionali, è incaricata di svolgere procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche in base al regolamento REACH⁷⁶ (entrato in vigore il 1° giugno 2007 nell'UE e, dal 4 giugno 2008, anche nello SEE-AELS). Secondo il sistema REACH i fabbricanti e gli importatori sono tenuti ad accertare, valutare (inversione dell'onere della prova) e registrare presso l'ECHA gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle sostanze (chimiche) a partire da una tonnellata annua; i fabbricanti al di fuori dello spazio UE/SEE possono incaricare un rappresentante esterno di adempiere questi obblighi a nome di tutti gli importatori. L'ECHA, in collaborazione con gli Stati membri, valuta

⁷⁶ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1

le sostanze particolarmente critiche e, se del caso, propone alla Commissione UE di sottoporre la sostanza all'obbligo dell'autorizzazione. In qualità di centro scientifico di competenza, l'ECHA elabora istruzioni per l'implementazione di una nuova legislazione sulle sostanze. Gestisce una banca dati delle sostanze in cui sono inseriti i dati forniti nell'ambito di registrazioni e domande di autorizzazione; i dati non confidenziali sono accessibili al pubblico. Nell'ambito del regolamento UE-GHS⁷⁷ (*Globally Harmonised System* per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche) a partire dal dicembre 2010 l'ECHA gestisce un inventario delle classificazioni e delle etichettature.

L'ECHA si compone di un consiglio d'amministrazione, di una direzione, di una commissione di ricorso, di tre comitati scientifici e di un forum per le questioni di applicazione (esecuzione). A questi organi, oltre ai rappresentanti della Commissione UE e degli Stati membri, possono essere ammessi anche Stati terzi, associazioni e ONG in qualità di osservatori.

Nel 2009 il budget dell'ECHA ammontava a circa 71,6 milioni di Euro; gli Stati AELS parte allo SEE hanno contribuito con 1,5 milioni di Euro. Per il 2010 sono inseriti nel preventivo circa 86,5 milioni di Euro. 78

Poiché l'ECHA statuisce sulla registrazione delle sostanze e, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le basi scientifiche relative all'autorizzazione e alla restrizione, le sue decisioni sono fondamentali per l'industria chimica svizzera, orientata alle esportazioni (60% delle esportazioni destinato all'UE).

3.2.3.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

Per il 1° agosto 2005, la legislazione svizzera sui prodotti chimici era ampiamente armonizzata con quella dell'UE. Con l'entrata in vigore graduale del regolamento REACH, specie a partire dal 1° giugno 2008, si sono nuovamente create differenze sostanziali tra la legislazione svizzera e quella europea in materia di sostanze chimiche. In concreto, REACH aumenta i requisiti posti alle cosiddette vecchie sostanze (sul mercato prima del 1982), che rappresentano circa il 95 per cento delle sostanze in circolazione. L'entrata in vigore di REACH nell'UE ha diverse conseguenze per la Svizzera: le prescrizioni ormai discordanti danno luogo a ostacoli tecnici al commercio che, tenuto conto delle strette relazioni economiche e della posizione geografica, sono molto gravosi e interessano numerose ditte, anche al di fuori del comparto chimico. A questo si aggiunge che, a medio termine, il livello di protezione per l'uomo e l'ambiente rischia di rimanere inferiore a quello dell'UE. Si teme in particolare che la Svizzera possa essere utilizzata in futuro per lo smercio di prodotti chimici non ammessi o la cui commercializzazione è limitata

78 http://echa.europa.eu/doc/echa budget 2010.pdf

⁷⁷ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento GHS), GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1

nell'UE. Poiché una trasposizione (tardiva) di REACH, nel senso di una rielaborazione autonoma, e soprattutto l'istituzione di un'agenzia analoga all'ECHA in Svizzera appare inverosimile già semplicemente a causa dei costi,⁷⁹ non rimane che la collaborazione formalizzata quale unica ragionevole possibilità per realizzare sia gli obiettivi di politica commerciale sia quelli di politica ambientale e sanitaria. I colloqui esplorativi hanno dimostrato che tali obiettivi sono raggiungibili soltanto mediante una stretta collaborazione tra la Svizzera e l'UE, analoga a quella che intercorre tra gli Stati AELS parte allo SEE e l'UE.

Attualmente, soltanto i fabbricanti o gli importatori di sostanze, preparati o prodotti con sede nell'UE o nello SEE possono assolvere ai propri obblighi nei confronti dell'ECHA. Qualora, in base a un accordo con l'UE, la Svizzera ottenesse uno statuto simile a quello di uno Stato dell'AELS parte allo SEE, le ditte svizzere potrebbero adempiere i propri obblighi direttamente nei confronti dell'ECHA senza designare un rappresentante interno all'UE e senza dovergli rivelare dati sensibili. Le sostanze chimiche potrebbero dunque circolare più liberamente nel mercato UE, Svizzera compresa (fatta eccezione per le prescrizioni nazionali concernenti le lingue ufficiali sulle etichette e la scheda tecnica di sicurezza). Risulterebbero così diminuiti gli ostacoli tecnici al commercio.

In assenza di una collaborazione formalizzata, le autorità svizzere hanno accesso soltanto ai dati pubblicati dall'ECHA, un fattore che complica l'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici in Svizzera. Al momento attuale, le possibilità di poter influire realmente sulle decisioni dell'ECHA nell'ambito di consultazioni sono limitate.

3.2.3.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

Con decisione del 29 ottobre 2008, il Consiglio federale ha incaricato il DFI, il DATEC, il DFAE e il DFE, di avviare colloqui esplorativi con l'UE e di valutare le possibilità e le condizioni quadro per una collaborazione con l'UE, segnatamente con l'Agenzia europea delle sostanze chimiche a Helsinki, nel settore del controllo delle sostanze chimiche, nonché di presentare un rapporto. Il 18 agosto 2010 il Consiglio federale ha approvato un mandato per l'avvio di negoziati relativi alla cooperazione con l'UE in questo settore.

Dai colloqui esplorativi è emerso che soltanto un accordo per una stretta cooperazione con l'UE consentirebbe di trovare una soluzione equilibrata che preveda sia un accesso paritetico al mercato UE sia la realizzazione in Svizzera delle misure di protezione in base al REACH.

La variante di cooperazione discussa più in dettaglio con la Commissione europea comprende quindi i seguenti elementi fondamentali:

 partecipazione della Svizzera ai comitati di esperti e alla comitatologia: la Svizzera otterrebbe il diritto di partecipare ai comitati, ai gruppi di lavoro e ai convegni di esperti dell'UE e dell'ECHA rilevanti per la cooperazione in qualità di osservatrice, analogamente agli Stati AELS parte allo SEE. Anche se non

⁷⁹ Cfr. valutazione delle conseguenze della regolamentazione, http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00070/index.html?lang=de

disporrebbe di un diritto di voto, la semplice partecipazione le offrirebbe importanti possibilità di influire sugli sviluppi della legislazione UE che la concernono;

- collaborazione con l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA): i cittadini svizzeri potrebbero assumere impieghi all'ECHA ed essere inviati come esperti nazionali;
- collaborazione basata sul patrimonio normativo dell'Unione: l'UE richiede che una forma di collaborazione più stretta avvenga solo in base al diritto dell'Unione rilevante, compresi tutti i futuri sviluppi dello stesso.

Non è ancora stato chiarito definitivamente quali atti normativi, oltre al REACH e al regolamento CLP, rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'accordo. Nell'ambito dei colloqui con l'UE, la Svizzera ha specificato che la collaborazione dovrà limitarsi alla questione della sicurezza delle sostanze chimiche.

3.2.3.4 Costi (prevedibili)

Attualmente non è possibile stimare i costi di un'eventuale partecipazione della Svizzera all'Agenzia. Tale aspetto potrà essere risolto unicamente nel quadro delle negoziazioni.

3.2.3.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

Una collaborazione con l'ECHA dovrebbe comportare un adeguamento del diritto svizzero sulle sostanze chimiche al regolamento REACH. La competenza sul piano interno per l'approvazione di un eventuale accordo potrà essere determinata solo quando sarà disponibile il testo finale.

Per quanto attiene al controllo coordinato del mercato svolto dall'ECHA, saranno coinvolte le autorità cantonali d'esecuzione. Al momento attuale non è ancora possibile valutare le ripercussioni che questo elemento avrà in concreto.

3.2.3.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Nel 2007, un gruppo di lavoro interdipartimentale ha svolto un'analisi dell'impatto del regolamento REACH al fine di valutare le diverse opzioni ipotizzabili per la Svizzera, come pure le relative conseguenze sull'economia, la salute e l'ambiente. Reconformemente a tale analisi d'impatto della regolamentazione, qualora la Svizzera non si adeguasse a REACH risulterebbero per la sua economia costi di registrazione da 196 a 949 milioni di franchi sull'arco di 11 anni, essendo le esportazioni verso gli Stati dell'UE o dello SEE sottoposte al regolamento REACH. In caso di adesione al regolamento REACH, l'economia svizzera dovrebbe sostenere costi di registrazione supplementari tra gli 89 e i 167 milioni di franchi sull'arco di 11 anni. Queste cifre hanno tuttavia soltanto un valore indicativo poiché al momento dell'allestimento del rapporto i due regolamenti (REACH e CLP) non erano ancora stati impostati definitivamente e gli Stati parte non avevano ancora iniziato l'applicazione.

⁸⁰ http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00070/index.html?lang=de

3.2.4 European GNSS Supervisory Authority (Galileo)

3.2.4.1 Informazioni sull'agenzia

Dalla fine degli anni Novanta, l'UE è sempre più attiva nel settore della navigazione spaziale in ragione della crescente importanza di questo settore nella realizzazione delle sue politiche. Particolarmente rilevante a questo proposito è la navigazione satellitare, la quale apre importanti possibilità dal punto di vista delle politiche economiche, dei trasporti e della sicurezza. Partendo da questo considerazioni l'UE ha lanciato, in collaborazione con l'ESA, i due programmi europei GNSS⁸¹ Galileo⁸² e EGNOS⁸³

In una prima fase, i due programmi sono stati gestiti da un organo comune dell'ESA e dell'UE (*Galileo Joint Undertaking*). In prospettiva della cessazione delle attività dell'organo comune, per il 1° gennaio 2007 è stata istituita per i due programmi un'agenzia di diritto europeo (Autorità di vigilanza del GNSS europeo, GSA)⁸⁴. I compiti e le competenze iniziali dell'agenzia hanno tuttavia subito importanti modifiche nell'ambito di un riassetto radicale della gestione del programma avvenuto nel 2008, in base al quale la responsabilità primaria del programma è stata trasferita alla Commissione europea.

Nell'ambito della ristrutturazione sono stati affidati alla GSA i seguenti compiti⁸⁵:

- accreditamento di sicurezza: a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua controlli della sicurezza del sistema;
- funzionamento del centro di sicurezza Galileo;
- contributo alla preparazione della commercializzazione dei sistemi, comprese le necessarie analisi del mercato;
- altri compiti che possono esserle affidati dalla Commissione, quali la promozione o la certificazione.

81 Global Navigation Satellite System: sistema globale di navigazione satellitare.

⁸² A partire dal 2013 Galileo, mediante 30 satelliti e una rete globale di stazioni terrestri, garantirà una navigazione più affidabile e precisa rispetto al sistema nordamericano, controllato dall'esercito, *Global Positioning System* (GPS). Galileo assicurerà la trasmissione di segnali e di flussi di dati sia in periodi di pace sia in tempi di crisi.

83 EGNOS è un sistema di navigazione satellitare regionale che ha lo scopo di migliorare la precisione e l'affidabilità dei segnali provenienti dalle costellazioni satellitari globali quali GPS

e GLONASS. È impiegato prevalentemente nella sicurezza aerea.

⁸⁴ Le basi legali della GSA sono date dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite, modificata dal regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio del 12 luglio 2004.

85 Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1; inoltre, proposta della Commissione concernente un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite, COM(2009) 139 def.

I due principali organi della GSA sono il consiglio d'amministrazione e il comitato per l'accreditamento di sicurezza.

In ragione della sua appartenenza all'ESA e della sua adesione ai programmi quadro di ricerca dell'UE, la Svizzera ha partecipato sin dall'inizio allo sviluppo dei due progetti. È interessata a proseguire l'attuale, ampio coinvolgimento nei programmi anche dopo il trasferimento della responsabilità dei progetti e dei diritti di proprietà all'UE (EGNOS: per il 1° aprile 2009; Galileo: presumibilmente nel corso del 2010). Mediante l'adesione ai programmi EU pertinenti, la Svizzera aspira ad ottenere il diritto di partecipare ai nuovi comitati rilevanti per la *governance* dell'UE (compresi i comitati dell'Agenzia) - una premessa ottimale per l'industria svizzera - come pure l'accesso illimitato ai segnali.

3.2.4.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

In ragione della sua appartenenza all'ESA, attualmente la Svizzera è ammessa in qualità di osservatrice nei principali comitati dell'agenzia. La conclusione di un accordo sancirebbe in modo vincolante la partecipazione della Svizzera con il diritto di essere consultata e garantirebbe l'integrazione nel flusso di informazioni.

3.2.4.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

La Svizzera auspica un'ampia partecipazione ai programmi europei GNSS, in modo da poter prendere parte anche alle attività dell'Agenzia GNSS. Come per gli accordi già esistenti sulla partecipazione alle agenzie europee, l'obiettivo è partecipare ai comitati ed essere ampiamente integrata nel flusso informativo dell'Agenzia. Le modalità saranno definite a livello di negoziati.

3.2.4.4 Costi (prevedibili)

Il contributo finanziario sarà definito a livello di negoziati.

3.2.4.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

La competenza sul piano interno per l'approvazione di un eventuale accordo potrà essere determinata solo quando sarà disponibile il testo finale. Non sono previste ripercussioni sulle competenze cantonali.

3.2.4.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

È difficile quantificare le ricadute sull'economia. Si può tuttavia prevedere che queste saranno favorevoli sia nella fase costitutiva sia nella fase operativa. In caso di stipulazione di un accordo, le imprese svizzere ottengono un accesso ottimale ai bandi di concorso per le infrastrutture nella fase costitutiva. Pure vantaggioso dovrebbe risultare anche il diritto di essere consultati, poiché la Svizzera disporrebbe precocemente di informazioni sui requisiti tecnici.

Nella fase operativa, Galileo e EGNOS daranno inoltre accesso alle più svariate applicazioni interessanti anche per gli operatori svizzeri, per esempio nel settore

della gestione e del controllo dei trasporti aerei, ferroviari e stradali, ma anche nel settore del commercio elettronico (utilizzazione dei segnali Galileo per codificare informazioni confidenziali, firma elettronica ecc.).

3.2.5 Agenzia europea per la difesa (EDA)

3.2.5.1 Informazioni sull'agenzia

I due organismi preposti alla cooperazione europea nel campo della politica di armamento - il Gruppo Armamenti dell'Europa occidentale (GAEO) e l'Organizzazione per gli armamenti dell'Europa occidentale (OAEO) - sono stati sciolti nel 2006 per far posto all'Agenzia europea per la difesa (*European Defence Agency*, EDA), creata alla fine del 2004 conformemente alla decisione adottata il 12 luglio 2004⁸⁶ dal Consiglio dell'Unione europea. Da allora, la cooperazione multilaterale nel settore a livello europeo avviene essenzialmente nell'ambito di questa agenzia. All'EDA sono affidati i compiti seguenti:

- § sviluppare le capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi;
- § promuovere e rafforzare la cooperazione nel settore degli armamenti in Europa;
- § rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea e creare un mercato europeo dei materiali di difesa concorrenziale;
- § potenziare l'efficacia della ricerca e della tecnologia europea nel settore della difesa.

All'EDA partecipano tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca, che in virtù della cosiddetta clausola «opt out» è esentata dall'elaborazione e dall'attuazione di decisioni e azioni dell'UE che hanno implicazioni di difesa. Dotata di una propria personalità giuridica, l'Agenzia è subordinata all'autorità e al controllo politico del Consiglio dell'UE. Periodicamente, il Consiglio emana direttive riguardanti l'attività dell'EDA e ne fissa il quadro finanziario. I principali organi dell'EDA sono il capo dell'Agenzia, il comitato direttivo e il direttore esecutivo.

Ragioni legate tanto alla politica di sicurezza quanto alla politica finanziaria impongono alla Svizzera di rafforzare la cooperazione e il coordinamento internazionali nel settore dell'armamento. Solo cooperando in tal senso la nostra industria dell'armamento e gli istituti tecnologici e di ricerca attivi in Svizzera in questo settore possono acquisire il *know how* necessario.

A seguito dello scioglimento del GAEO e dell'OAEO, l'EDA - attualmente il principale forum di cooperazione multilaterale in materia di armamento - è diventato per la Svizzera il partner privilegiato per una collaborazione in questo settore. Benché l'adesione all'EDA sia riservata ai soli Stati membri dell'UE, gli Stati terzi interessati possono partecipare a progetti e programmi specifici. L'istituzione di una collaborazione fra l'EDA e uno Stato terzo implica la conclusione di un «accordo

⁸⁶ Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

amministrativo». Finora, l'unico Stato terzo ad aver concluso un accordo di questo genere con l'EDA è la Norvegia.

3.2.5.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

La conclusione di un accordo amministrativo con l'EDA permetterebbe alla Svizzera di accedere alla più importante rete di cooperazione multilaterale nel settore dell'armamento in Europa, segnatamente nei settori della ricerca e dello sviluppo, degli acquisti e della manutenzione.

Tale accordo permetterebbe di rispondere meglio alla crescente pressione sui costi di armamento e di tener conto in modo più efficace degli obiettivi della politica di armamento del Consiglio federale. Tali obiettivi prevedono che la Svizzera rinunci a sviluppi autonomi e si orienti verso cooperazioni internazionali che le permettano di conseguire un'ottimizzazione dell'economicità o di accedere a nuove tecnologie. La collaborazione con gli Stati membri dell'EDA focalizzata su progetti specifici nei settori della ricerca e dello sviluppo, degli acquisti e della manutenzione

- § rafforza l'economicità delle attività nel campo degli armamenti;
- § favorisce l'accesso ai mercati dell'industria svizzera (mantenimento delle capacità e delle competenze di base nel settore delle tecniche di difesa) e permette agli istituti di ricerca (politecnici, università) di concludere nuovi partenariati;
- § garantisce la competitività dell'industria svizzera degli armamenti, assicurando quindi anche i posti di lavoro nel settore.

Un accordo amministrativo con l'EDA permetterebbe alla Svizzera di rafforzare il suo polo tecnologico e di ricerca; l'industria nazionale dell'armamento, particolarmente dipendente dalle esportazioni, è d'altronde favorevole alla conclusione di un tale accordo. L'accesso a questa rete d'informazione multilaterale consentirebbe inoltre alla Svizzera di tenersi aggiornata sulle evoluzioni legate alla politica di armamento.

La collaborazione con l'EDA si inserirebbe in una linea di continuità dell'attuale politica svizzera nel campo dell'armamento. L'accordo, oltre a completare la rete di accordi bilaterali in materia conclusi con numerosi Paesi europei, favorirebbe l'attuazione degli obiettivi della politica di armamento del Consiglio federale.

3.2.5.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

Un accordo amministrativo consentirebbe al nostro Paese di scambiare informazioni con l'EDA, allo scopo di individuare progetti e programmi idonei per una partecipazione della Svizzera. La priorità verrebbe data a progetti e programmi nei settori della ricerca e dello sviluppo, degli acquisti e della manutenzione di materiali d'armamento, nonché alle questioni relative all'industria e al mercato degli armamenti. La partecipazione concreta della Svizzera a uno specifico progetto o

programma verrebbe disciplinata separatamente attraverso accordi tecnici o amministrativi con gli Stati interessati.

La sovranità e la libertà d'azione della Svizzera in materia di politica di armamento non sarebbero limitate dall'accordo, dato che esso non conterrebbe alcun obbligo di collaborare a progetti e a programmi ad hoc né di trasmettere informazioni relative alla politica di armamento. La collaborazione fra la Svizzera e l'EDA si fonderebbe sul riconoscimento reciproco della rispettiva autonomia decisionale.

Dato che l'accordo non comporterebbe alcun obbligo di collaborazione, la neutralità svizzera non ne risulterebbe compromessa. L'accordo si limiterebbe a stabilire la possibilità di collaborare e permetterebbe alla Svizzera di procedere allo scambio di informazioni sulla base dell'Accordo sulla protezione delle informazioni Svizzera-UE, entrato in vigore il 1° giugno 2008. Eventualmente, potrebbero porsi problemi di natura giuridica o riguardanti la politica di neutralità in caso di collaborazione concreta nel settore dell'armamento. Essa non sarebbe tuttavia oggetto dell'accordo, ma verrebbe disciplinata separatamente da programmi tecnici o amministrativi per progetti e programmi specifici. L'opportunità di concludere tali accordi sarà valutata sulla base di considerazioni di politica estera e di sicurezza (in questo tipo di valutazione rientra anche il discorso sulla neutralità).

3.2.5.4 Costi (prevedibili)

I costi inerenti la partecipazione della Svizzera a progetti e programmi ad hoc dell'EDA devono essere compensati nell'ambito del budget ordinario di Armasuisse.

3.2.5.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

La qualità giuridica dell'accordo (trattato internazionale o Memorandum d'intesa) e la competenza di approvazione sul piano interno potranno essere determinate solo quando sarà disponibile il testo finale.

3.2.5.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Cfr. n. 3.2.5.2.

3.2.6 Agenzia ferroviaria europea (ERA)

3.2.6.1 Informazioni sull'agenzia

L'Agenzia ferroviaria europea (*European Railway Agency*, ERA)⁸⁷, con sede a Valenciennes (Francia), ha iniziato ufficialmente la sua attività il 1° gennaio 2006 come agenzia di regolazione dell'UE per il settore ferroviario. Nel quadro della sua politica comune dei trasporti, l'UE ha emanato disposizioni legali per la progressiva

⁸⁷ Regolamento (CE) N. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea («Regolamento sull'agenzia»), GU L 164 del 30.4.2004, p. 3.

istituzione di uno spazio ferroviario europeo giuridicamente e tecnicamente integrato. Un tale obiettivo comporta lo sviluppo e l'adozione di specificazioni tecniche per l'interoperabilità⁸⁸ e di un approccio comune nel campo della sicurezza ferroviaria.

Il compito principale dell'agenzia è di assistere la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE sul piano tecnico per rafforzare il livello di interoperabilità e di sicurezza del sistema ferroviario europeo, di elaborare le misure corrispondenti e di indirizzare raccomandazioni e pareri alla Commissione europea. Ogni due anni presenta un rapporto sulla sua attività.

Nel campo di attività dell'agenzia vi sono i seguenti compiti:

- elaborazione di metodi comuni di sicurezza (CSM);
- definizione di obiettivi comuni di sicurezza (CST);
- sviluppo delle specificazioni tecniche per l'interoperabilità (STI);
- attività legate alla certificazione di conducenti di locomotive e di veicoli a motore:
- compiti legati al riconoscimento in tutta Europa del materiale rotabile (cross acceptance).

L'obiettivo è di procedere entro la fine del 2010 alla valutazione di tutte le reti ferroviarie e di definire livelli di sicurezza e metodi di misurazione uniformi. L'ERA è dotata di una propria personalità giuridica, ma non dispone di competenze decisionali autonome. Il suo organo supremo di sorveglianza è il consiglio di amministrazione. È composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da quattro rappresentanti della Commissione europea e da sei rappresentanti (senza diritto di voto) del settore ferroviario.

Il finanziamento dell'ERA è assicurato dall'Unione europea e da Paesi terzi che partecipano ai lavori dell'agenzia, nonché da entrate per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi forniti dall'agenzia (art. 38 par. 2 del Regolamento sull'agenzia). Finora gli Stati membri dello SEE-AELS sono gli unici Paesi terzi che partecipano al finanziamento dell'ERA.

Geograficamente, la Svizzera si trova al centro dei principali assi di transito nordsud in Europa. Questa situazione costituisce uno dei principali motivi d'interesse del nostro Paese per l'interoperabilità del traffico ferroviario. Il sensibile aumento a livello di prestazioni del sistema - affiancato da un livello equivalente, se non superiore, del livello di sicurezza - riveste un'importanza cruciale per l'infrastruttura ferroviaria europea e, di conseguenza, per la piazza economica svizzera.

⁸⁸ Interoperabilità: capacità di cooperazione posseduta da sistemi, tecniche e organizzazioni. A tal fine è di norma necessario osservare standard comuni.

3.2.6.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

La partecipazione all'ERA darebbe la possibilità alla Svizzera di far valere i propri interessi nel processo di regolamentazione ferroviaria dell'UE. Ciò permetterebbe al sistema ferroviario (e all'industria) nazionale di posizionarsi meglio nel sistema ferroviario europeo dal punto di vista dell'interoperabilità (p. es. nei settori STI⁸⁹ e ERTMS⁹⁰).

Già oggi, tutti i sottosistemi del progetto ERTMS sono importanti per la Svizzera. Negli scorsi anni sono stati messi in cantiere alcuni grandi progetti che prevedono la realizzazione di tracciati che permettono di viaggiare a più di 160 km/h e che per tale ragione hanno comportato sin dall'inizio il ricorso alla tecnologia ERTMS. Per la costruzione di nuove tratte la Svizzera ha perciò deciso di introdurre alcune componenti ERTMS, come il sistema di protezione dei treni ETCS Level 2 e il sistema di telecomunicazione GSM-R.

La Direzione generale Energia e Trasporti della Commissione europea (DG TREN) è estremamente favorevole a una partecipazione della Svizzera all'ERA.

Il 29 luglio 2009, l'Agenzia ferroviaria europea ha invitato la Svizzera a partecipare a una riunione straordinaria che si è tenuta a Lille (Francia) e alla quale hanno partecipato le autorità nazionali di sicurezza dei vari Stati membri dell'UE; in quell'occasione si è discusso sui termini e sulla portata dei controlli degli assi e dei vagoni merce. La riunione è stata convocata a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 a Viareggio (Italia), quando un treno merci contenente gas liquido è deragliato a causa della rottura degli assi di un vagone ed è esploso.

3.2.6.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

L'articolo 36 paragrafo 1 del Regolamento sull'agenzia stabilisce che «la partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti i paesi europei che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali tali paesi adottano ed applicano la legislazione europea che disciplina la materia oggetto del presente regolamento». Per «legislazione comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento» si intendono i due pacchetti ferroviari dell'UE e le direttive europee sull'interoperabilità. Qualora la Svizzera, nel quadro dell'Accordo sui trasporti

⁸⁹ Specificazioni tecniche per l'interoperabilità (STI) del sistema ferroviario transeuropeo. In merito sono state emanate la Direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (96/48/CE) e la Direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2001/16/CE), rifuse successivamente nella Direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario; su questa base sono pubblicate specificazioni tecniche con carattere di legge applicabili ai nuovi veicoli e impianti ferroviari.

⁹⁰ ERTMS (European Rail Traffic Management System) è la definizione usata dalla Commissione europea per indicare un vasto sistema di gestione dell'esercizio ferroviario basato sull'interoperabilità. Ne fanno parte, come sistemi parziali, il sistema automatico di protezione dei treni ETCS, i sistemi di comunicazione radio e di telecomunicazione GSM-R e altri componenti, come la pianificazione delle operazioni d'esercizio o le informazioni ai passeggeri.

terrestri (ATT)⁹¹, adottasse i pacchetti ferroviari I e II e le direttive sull'interoperabilità, il nostro Paese adempirebbe le condizioni essenziali per partecipare all'Agenzia ferroviaria europea. È da notare che l'UE prevede una rielaborazione (*recast*) del primo pacchetto ferroviario europeo. La Svizzera riprenderà i risultati di questo *recast* a una data ulteriore. Nel caso in cui questi due pacchetti ferroviari non venissero ripresi in un futuro prossimo, potrebbero esservi conseguenze negative per la Svizzera.

In occasione della firma degli accordi bilaterali I, la Svizzera si è impegnata a tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione nel settore del traffico su rotaia e su strada. La partecipazione della Svizzera all'ERA deve essere oggetto di una decisione del Comitato misto (art. 51 ATT) che approvi la ripresa del Regolamento costitutivo nell'allegato 1 dell'ATT.

Parallelamente è necessario definire la natura e la portata della partecipazione della Svizzera all'ERA, così come disposto dall'articolo 36 paragrafo 2 del Regolamento sull'agenzia. La Svizzera deve puntare a una partecipazione senza diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione (art. 26 del Regolamento sull'agenzia).

Sul piano del personale, sarebbe auspicabile che i cittadini svizzeri avessero accesso, allo stesso modo dei cittadini degli Stati membri dell'UE, a tutti gli impieghi in seno all'agenzia, conformemente all'articolo 24 del Regolamento sull'agenzia.

Quando le attività dell'ERA hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia è tenuta a consultare le parti sociali nell'ambito del comitato di dialogo settoriale⁹² (art. 4 Regolamento sull'agenzia). I partner sociali svizzeri dovrebbero essere associati a questo processo.

In contropartita, l'ERA dovrebbe essere abilitata a controllare la qualità dei compiti svolti dagli organismi incaricati della loro esecuzione in Svizzera. Su richiesta della Commissione, l'agenzia procederebbe anche a un esame tecnico delle nuove disposizioni nazionali in materia di sicurezza; inoltre, per svolgere i compiti affidatile, avrebbe il diritto di effettuare visite non solo negli Stati membri, ma anche in Svizzera. Inoltre, le disposizioni antifrode e le norme di controllo finanziario dovrebbe pure essere oggetto di una decisione corrispondente da parte del Comitato misto ATT.

3.2.6.4 Costi (prevedibili)

I negoziati in vista di una partecipazione della Svizzera all'ERA non sono ancora stati avviati. Per il momento è quindi impossibile stabilire l'ammontare esatto del contributo finanziario svizzero. Il progetto di messaggio, posto in consultazione, sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 indica un contributo annuo dell'ordine di mezzo milione di franchi.

 ⁹¹ Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72).
 92 Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di

⁹² Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo, GU L 225 del 12.8.1998, p. 27.

3.2.6.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

La competenza sul piano interno per l'approvazione di un eventuale accordo potrà essere determinata solo quando sarà disponibile il testo finale. La partecipazione della Svizzera all'ERA non avrebbe alcuna ripercussione sulle competenze della Confederazione e dei Cantoni.

3.2.6.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Le attività dell'ERA sono valutate dal suo dipartimento degli affari economici affinché tutto sia messo in opera per dotare l'UE di un sistema di trasporti moderno e sostenibile. Un'adesione all'ERA darebbe modo alla Svizzera di partecipare attivamente allo sviluppo del traffico ferroviario in Europa, ciò che si ripercuoterebbe positivamente anche sull'economia.

3.2.7 Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

3.2.7.1 Informazioni sull'agenzia

L'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, EMEA) ha la sua sede a Londra ed è stata fondata nel 199593. Le sue attività consistono essenzialmente nella valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l'autorizzazione europea di immissione in commercio per i medicinali e nella sorveglianza del mercato dei medicinali nell'ambito della cosiddetta procedura centralizzata. L'EMEA autorizza soprattutto prodotti innovativi, quali i medicinali derivanti dalle biotecnologie e quelli destinati ad applicazioni specifiche. Sulla base di una valutazione svolta dalle autorità competenti di due Stati membri, i comitati scientifici dell'EMEA emettono un parere scientifico (la cosiddetta scientific opinion) in base al quale la Commissione europea rilascia un'autorizzazione che si applica in tutti gli Stati membri. I comitati scientifici sono composti da rappresentanti delle autorità di tutti gli Stati membri. Accanto ai comitati, l'EMEA ha istituito gruppi di lavoro incaricati in particolare di elaborare direttive scientifiche nel quadro delle autorizzazioni concesse e della sorveglianza del mercato. L'EMEA coordina inoltre un progetto per la costituzione di una banca dati e altri progetti informatici.

L'agenzia svolge un ruolo importante anche nel campo della promozione dell'innovazione e della ricerca. L'EMEA offre la propria consulenza scientifica sin dalle prime fasi di sviluppo di un nuovo medicinale.

L'EMEA è guidata da un direttore esecutivo, cui è subordinato un segretariato composto da circa 530 persone (stato al 2008). Il consiglio di amministrazione è l'organo di controllo dell'agenzia, responsabile tra l'altro del budget. Le unità operative si suddividono in un settore che si occupa di tutte le questioni legate all'autorizzazione (*Pre-Authorisation Unit*) e di un settore che si concentra sugli

⁹³ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1

aspetti successivi (*Post-Authorisation Unit*). Le questioni riguardanti i medicinali per uso veterinario e le ispezioni vengono trattate in un settore distinto.

Il budget dell'EMEA è costituito da:

- proventi da tasse, che l'EMEA è autorizzata a riscuotere in ragione della sua attribuzione dei compiti;
- contributi finanziari degli Stati membri;
- sovvenzioni dell'UE:
- entrate derivanti dalle attività speciali di cui all'articolo 19(1) del regolamento finanziario dell'agenzia ⁹⁴;
- spese dell'EMEA, incluse le spese amministrative.

Occorre precisare che l'EMEA non si è sostituita alle autorità nazionali dei vari Stati membri. Da un lato, molte attività legate a prodotti che non sono autorizzati nell'ambito della procedura centralizzata rimangono di competenza di queste autorità; dall'altro, esse forniscono un contributo essenziale alle attività dell'Agenzia (valutazioni a titolo di relatore e di corelatore, partecipazione ai lavori dei comitati e dei gruppi di lavoro).

L'EMEA è un'autorità di controllo dei medicamenti riconosciuta a livello mondiale e dispone di un sistema di autorizzazione paragonabile a quello svizzero. Per questa ragione Swissmedic dovrebbe, in virtù dell'articolo 13 LATer⁹⁵, prendere in considerazione le decisioni dell'EMEA nella sua procedura di decisione in materia di omologazioni. Tale prassi è tuttavia resa difficoltosa dal fatto che non esistono relazioni formali che permettono lo scambio di informazioni confidenziali con l'EMEA.

3.2.7.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

Una formalizzazione delle relazioni con l'EMEA dovrebbe permettere lo scambio di informazioni, comprese quelle di natura confidenziale.

Il principale vantaggio risultante da un accordo per lo scambio di dati confidenziali si avrebbe, per quel che riguarda l'autorizzazione di medicinali, nella possibilità di accedere alle basi decisionali dell'EMEA. Ciò permetterebbe all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic di meglio applicare l'articolo 13 LATer (cfr. n. 3.2.7.1). Per quanto riguarda la sorveglianza del mercato, l'accordo permetterebbe un tempestivo scambio di informazioni sui nuovi segnali (p. es. l'insorgenza di effetti collaterali inediti, difetti di qualità) e un miglior coordinamento delle misure da adottare.

http://www.emea.europa.eu/pdfs/general/direct/financial/FR MB 11-12-08.pdf.

95 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21)

⁹⁴ Cfr. Financial Regulation to the Budget of the European Medicines Agency, adottato dal consiglio di amministrazione l'11 dicembre 2008)

3.2.7.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

Un accordo di questo genere corrisponde alla strategia adottata da numerose autorità di controllo dei medicamenti, che adottano strumenti analoghi per disciplinare lo scambio bilaterale di informazioni. Negli scorsi anni la stessa EMEA (unitamente alla Commissione UE) ha concluso tre accordi di questo tipo con le autorità competenti degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada. Il 15 febbraio 2010, i direttori di Swissmedic e dell'EMEA hanno firmato un accordo non vincolante che permette lo scambio di dati confidenziali nel settore dell'influenza pandemica H1N1. L'accordo ha portata limitata ed è valido un anno. Durante questo periodo è previsto che la Svizzera esamini la possibilità di stipulare un accordo più esteso e giuridicamente vincolante.

3.2.7.4 Costi (prevedibili)

I costi di una partecipazione formalizzata nel quadro di un accordo sullo scambio di dati confidenziali sarebbero minimi e potrebbero essere coperti dal budget ordinario di Swissmedic. Non vi è alcuna ragione che giustificherebbe la necessità di altri contributi federali.

3.2.7.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

Una collaborazione con l'EMEA in vista dello scambio di dati confidenziali comporterebbe la conclusione di un accordo nella forma di un trattato internazionale. Finora il Consiglio federale ha approvato accordi di questo genere fra la Svizzera e altre autorità di controllo dei medicamenti (p. es. quelli conclusi con gli Stati Uniti e l'Australia) nella forma di trattati internazionali di portata limitata. La competenza sul piano interno per l'approvazione di un eventuale accordo potrà essere determinata solo quando sarà disponibile il testo finale.

In questo caso non sarebbe necessario alcun adeguamento del diritto svizzero in materia di agenti terapeutici. Non sono nemmeno da prevedere ripercussioni sulle competenze della Confederazione o dei Cantoni.

3.2.7.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Le ripercussioni sull'economia svizzera consisterebbero in una possibile accelerazione della procedura di autorizzazione di medicamenti innovativi che rientrano nel campo di attività dell'EMEA e in un conseguente risparmio economico, che è tuttavia difficile da quantificare.

3.2.8 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA)

3.2.8.1 Informazioni sull'agenzia

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) è un'agenzia di regolamentazione responsabile della raccolta e dell'analisi di dati sulle droghe e tossicodipendenze e sulle loro conseguenze. L'Osservatorio, che ha la sua sede a Lisbona (Portogallo), ha iniziato l'attività nel 1993. La base legale per

l'istituzione dell'agenzia è il Regolamento (CEE) n. 302/1993.96 L'obiettivo dell'EMCDDA è di fornire agli Stati membri dell'UE, nonché a Norvegia, Turchia e Croazia, dati obiettivi e comparabili sul fenomeno delle droghe, che permettano a questi Paesi di adottare misure adeguate nei rispettivi settori di competenza. I dati vengono raccolti a livello nazionale sulla base di cinque indicatori chiave, per poi essere analizzati dall'EMCDDA. Gli indicatori chiave sono i seguenti:

- prevalenza e modelli di consumo degli stupefacenti tra la popolazione;
- problemi legati al consumo degli stupefacenti (in particolare l'assunzione di droghe per via intravenosa):
- malattie infettive correlate al consumo di stupefacenti (epatite B e C, HIV/AIDS):
- decessi correlati al consumo di stupefacenti;
- domanda di trattamento da parte dei tossicomani.

Uno dei compiti principali dell'EMCDDA consiste nell'individuare i nuovi problemi e seguirne gli sviluppi. Le informazioni comunicate all'Osservatorio provengono essenzialmente dalla rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).⁹⁷ La rete Reitox è costituita dai punti di contatto nazionali (National Focal Points), gestiti nei 27 Stati membri dell'UE, in Norvegia, Turchia e Croazia, nonché in seno alla Commissione europea.

A livello formale, l'Osservatorio europeo è subordinato alla Direzione generale degli Affari interni: va notato che quest'ultima, con due suoi rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, esercita in linea di principio solo «funzioni esecutive». I tre organi previsti dal regolamento sono il consiglio di amministrazione, il direttore e il comitato scientifico, che funge da organo consultivo.

L'agenzia si finanzia interamente con contributi prelevati sul budget della Commissione; nel 2009 le sue risorse erano valutate in 14,4 milioni di Euro98; il budget per il 2010 prevedeva 16 milioni di Euro⁹⁹. L'agenzia impiega una novantina di collaboratori. Non essendo Stati membri dell'UE, la Norvegia, la Croazia e la Turchia sono tenute a versare un contributo separato. I punti di contatto nazionali sono cofinanziati per una metà dal budget nazionale e per l'altra metà dall'EMCDDA (fino a un massimo di 110 000 Euro).

Nell'UE, la definizione delle politiche nazionali in materia di droghe compete ai singoli Stati membri: una strategia europea in questo settore non esiste. L'EMCDDA è nondimeno incaricato di raccogliere dati standardizzati dai suoi membri e di metterli a disposizione del mondo politico. Questa raccolta di dati standardizzata permette di operare un confronto diretto fra le varie politiche in materia di droga.

⁹⁶ Regolamento (CEE) n. 302/1993 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, GU 1993 L 36 del

⁹⁷ http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network?nNodeID=403

⁹⁸ http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_80050_EN_Budget2009.pdf 99 http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2010/69/article1

La legge sugli stupefacenti, nella sua versione riveduta che dovrebbe entrare in vigore nel 2011, prevede la possibilità per la Svizzera di designare un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza (art. 29c cpv. 2).

3.2.8.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale

Attualmente la Svizzera non ha alcuna possibilità di influire sull'attività dell'EMCDDA. Il nostro Paese può solo prendere conoscenza della raccolta, della valutazione e dell'analisi dei dati. Questa situazione non dà alcuna possibilità agli esperti svizzeri di collaborare in seno all'EMCDDA. In base all'articolo 13 del Regolamento (CEE) n. 302/1993 è data tuttavia la possibilità a Stati terzi di partecipare all'Osservatorio. In tal modo anche la Svizzera, analogamente a quanto fa la Norvegia, potrebbe prendere parte alle attività dell'agenzia.

La Svizzera sarebbe così tenuta a raccogliere su scala nazionale i dati necessari e a trasmetterli all'EMCDDA. In contropartita, la Svizzera potrebbe accedere ai dati dell'agenzia. I dati attualmente raccolti in Svizzera sono compatibili, in volume e qualità, alle esigenze dell'EMCDDA: il nostro Paese si attiene infatti agli indicatori stabiliti dall'agenzia. Ad ogni modo, la Svizzera può solo intervenire in modo indiretto nell'elaborazione di nuovi indicatori.

Un ulteriore vantaggio sarebbe costituito dalla comparabilità degli studi internazionali. Gli studi comparativi internazionali disponibili in Svizzera non si concentrano in modo specifico sulla problematica delle droghe (p. es. l'indagine condotta dall'OMS «Health Behaviour in School-aged Children»), oppure sono formulati in modo troppo generico, come le indagini dell'ONU sulle droghe e le dipendenze. Considerato l'approccio adottato dalla Svizzera in questo settore, questi studi risultano assai poco significativi e non permettono di confrontare la nostra politica in materia di droga sul piano internazionale, e soprattutto europeo. Senza calcolare che la Svizzera non può associarsi agli studi condotti dall'Unione europea, ma è costretta a condurli e a finanziarli da sé.

Il libero accesso a tutti i dati raccolti in Europa, lo scambio di esperienze attraverso il sistema Reitox, la partecipazione ai gruppi di esperti istituiti dal comitato scientifico e il diritto di partecipazione nel consiglio di amministrazione permetterebbero ai responsabili della politica svizzera della droga di misurarsi a livello europeo e di confrontare i diversi approcci. Inoltre, il coordinamento della raccolta dei dati verrebbe semplificato a livello nazionale.

3.2.8.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

Un'eventuale partecipazione della Svizzera all'agenzia si configurerebbe, assai verosimilmente, sulla falsariga di quella dei tre altri Stati non membri dell'UE. La Svizzera dovrebbe rifarsi all'esempio della Norvegia: malgrado non sia membro dell'UE, la Norvegia, pur senza avere diritto di voto, gode di un certo diritto di codecisione in seno al consiglio di amministrazione e al comitato scientifico. Ad ogni modo, per la Norvegia il fatto di non poter votare non è mai stato considerato

uno svantaggio, dato che la maggior parte delle decisioni viene presa in modo consensuale.

Nel caso di una sua partecipazione, la Svizzera avrebbe libero accesso alla rete; dovrebbe però impegnarsi a costituire, a proprie spese, un punto di contatto nazionale. Sarebbe inoltre tenuta a versare una quota d'adesione. In seno al comitato scientifico il nostro Paese godrebbe dello stesso statuto degli altri Stati non membri dell'UE. In caso di adesione all'EMCDDA, anche i cittadini svizzeri avrebbero la possibilità di candidarsi a eventuali impieghi messi a concorso dall'Osservatorio.

3.2.8.4 Costi (prevedibili)

Nel 2008 la Norvegia ha versato all'EMCDDA un contributo annuo di 427 579 Euro. Ad esso va aggiunto l'importo necessario per gestire il punto di contatto nazionale della rete Reitox, che la Svizzera sarebbe tenuta a finanziare interamente a proprie spese (ca. 220 000 Euro), tenuto conto tuttavia che il sistema svizzero di monitoraggio della droga risponde in buona parte alle esigenze dell'EMCDDA e che per tale ragione non dovrebbe derivarne un onere finanziario supplementare. Nel 2008 la Turchia ha versato un contributo pari a 100 000 Euro; per la Croazia non si dispone invece di alcun dato. Il contributo esatto della Svizzera sarebbe oggetto di negoziazioni.

3.2.8.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

Una collaborazione con l'EMCDDA implicherebbe la conclusione di un accordo nella forma di un trattato internazionale. La competenza sul piano interno per l'approvazione di un eventuale accordo potrà essere determinata solo quando sarà disponibile il testo finale.

Allo stato attuale delle cose, non dovrebbero esservi ripercussioni sulla ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni; questi ultimi sarebbero tenuti unicamente a fornire i dati richiesti, che la Confederazione o il punto di contatto Reitox trasmetterebbero in seguito al centro. Già oggi questi dati sono elaborati dalla Svizzera conformemente ai criteri dell'UE.

3.2.8.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

In caso di adesione della Svizzera all'EMCDDA non sono da attendersi ripercussioni dirette sull'economia.

3.2.9 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)

3.2.9.1 Informazioni sull'agenzia

In qualità di centro di referenze dell'UE per la formazione professionale, il CEDEFOP sostiene la Commissione europea nella sua attività di promozione e sviluppo della formazione professionale nell'UE.

Oltre a fornire informazioni¹⁰⁰ e analisi¹⁰¹ nel campo della formazione professionale, il CEDEFOP organizza conferenze¹⁰² e seminari¹⁰³ nell'intento di promuovere gli scambi su temi inerenti la formazione professionale. I servizi forniti dal CEDEFOP sono indirizzati ai responsabili delle politiche, ai ricercatori e agli esperti del settore della formazione professionale, all'interno e all'esterno dell'UE.

La direzione del CEDEFOP è assicurata da un consiglio di amministrazione, un consiglio di presidenza e un direttore. Oltre che dai rappresentanti della Commissione europea, il consiglio di amministrazione è composto, per ciascuno degli Stati membri dell'UE, da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori.

Islanda e Norvegia partecipano, unici Stati non membri dell'UE, all'attività del CEDEFOP in qualità di osservatori.

Il budget del CEDEFOP per il 2010 ammonta a circa 17,4 milioni di Euro.

Il CEDEFOP assiste la Commissione europea nello sviluppo di politiche inerenti la formazione professionale (fra l'altro, apprendimento permanente¹⁰⁴, processo di Copenaghen¹⁰⁵), che potrebbero avere un'influenza sulla Svizzera. Per questa ragione, la Svizzera sta attualmente valutando in che modo potrebbero essere strutturate le relazioni con il CEDEFOP.

3.2.9.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale. Possibilità di influsso già presenti di fatto

L'avvio di una relazione formalizzata con il CEDEFOP permetterebbe alla Svizzera di illustrare le proprie necessità in termini di studi, progetti e campi tematici. Il nostro sistema di educazione duale verrebbe tenuto in considerazione nelle analisi del Centro. Un'eventuale istituzionalizzazione delle relazioni con il CEDEFOP darebbe la possibilità alla Svizzera di intensificare lo scambio di informazioni con gli Stati membri. In generale, è l'intero sistema svizzero della formazione professionale che acquisterebbe maggior considerazione a livello europeo e la sua posizione ne risulterebbe rafforzata.

3.2.9.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

Il modo in cui potrebbero essere strutturate le relazioni con il CEDEFOP è attualmente oggetto di valutazione. Un'opzione prevede una partecipazione analoga

103 p. es. su progetti generati a partire dai programmi di formazione.

¹⁰⁰ p. es. informazioni riguardanti i diversi sistemi di formazione professionale in Europa.

 $^{^{101}\,\}dot{\rm p}.$ es. analisi sulla garanzia della qualità nella formazione professionale e definizione di norme qualitative.

¹⁰² p. es. sul quadro europeo delle certificazioni.

¹⁰⁴ Dal 1° gennaio 2011 la Svizzera sarà associata al Programma dell'UE di istruzione e formazione durante l'intero arco della vita.

¹⁰⁵ Il processo di Copenaghen si prefigge tra l'altro di garantire le comparabilità, la permeabilità e la trasparenza delle qualifiche e dei diplomi.

a quelle della Norvegia e dell'Islanda, ossia con lo statuto di osservatore ma senza diritto di voto.

3.2.9.4 Costi (prevedibili)

I costi diretti di un'eventuale partecipazione della Svizzera al CEDEFOP (con statuto di osservatore) sono calcolati sulla base del PIL¹⁰⁶.

3.2.9.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

La competenza per l'approvazione di un eventuale accordo potrà essere determinata solo quando sarà disponibile il testo finale. Una partecipazione del nostro Paese con lo statuto di osservatore non avrebbe ripercussioni dirette sui Cantoni.

3.2.9.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Allo stato attuale non è possibile avanzare alcuna previsione in merito.

3.2.10 Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Ufficio di sostegno)

3.2.10.1 Informazioni sull'agenzia

Con il regolamento n. 439/2010 del 19 maggio 2010, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso l'istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("l'Ufficio di sostegno") al fine di contribuire a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo ("il CEAS"). L'Ufficio di sostegno organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi fra gli Stati membri in materia di asilo. Allo scopo di migliorare la cooperazione pratica tra gli Stati coinvolti, gli incombono in particolare le mansioni seguenti:

- coordinare le attività degli Stati membri nel settore delle informazioni sugli Stati d'origine (*Country of Origin Information, COI*). L'Ufficio di sostegno non sostituisce bensì completa e coordina le strutture nazionali COI.
- offrire un sostegno nel contesto della ricollocazione all'interno dell'UE dei beneficiari di protezione internazionale;
- svolgere formazioni nel settore dell'asilo e contribuire così a migliorare la convergenza delle procedure e decisioni amministrative degli Stati membri;
- coordinare misure tese a sostenere gli Stati membri il cui sistema di asilo e accoglienza subisca pressioni specifiche;
- grazie a misure d'informazione, perseguire una maggiore coerenza della procedura d'asilo degli Stati membri;

106 I contributi versati nel 2008 dall'Islanda e dalla Norvegia, Stati non membri dell'UE con uno statuto di osservatore, ammontavano rispettivamente a 18 766 e 385 556 Euro.

 distaccare gruppi di sostegno in materia d'asilo i cui membri provengano tra l'altro da un pool di esperti nazionali.

L'Ufficio di sostegno dovrebbe essere operativo di qui al 19 giugno 2011.

3.2.10.2 Vantaggi rappresentati da una relazione formalizzata rispetto alla situazione attuale. Possibilità di influsso già presenti di fatto

La formalizzazione delle relazioni con l'Ufficio di sostegno consente lo scambio nel settore COI e favorisce la cooperazione nell'ambito dell'asilo. La Svizzera partecipa già attivamente a progetti europei che in futuro verranno trasferiti all'Ufficio di sostegno. Si pensi alla European Country Sponsorship (informazione peritale in merito a Paesi d'origine selezionati a livello dell'UE), al COIP-Portal (banca dati europea delle informazioni sui Paesi d'origine) o alle European Asylum Curriculum Guidelines (moduli per la formazione dei decisori in materia d'asilo e degli esperti in materia d'origine a livello dell'UE).

L'Ufficio di sostegno è parte integrante del piano comune strategico europeo sull'asilo. È volto a contribuire a un sistema comune europeo in materia d'asilo e non può pertanto essere limitato all'obiettivo perseguito da Dublino che consiste nel coordinamento della competenza per la procedura d'asilo. Per la Svizzera è però chiaro che un'eventuale partecipazione all'Ufficio di sostegno non tangerebbe minimamente il prosieguo della propria politica d'asilo autonoma.

3.2.10.3 Genere di relazione formalizzata auspicato

L'articolo 49 del regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo prevede esplicitamente la possibilità di una partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio di sostegno. I servizi della Commissione europea competenti per l'Ufficio di sostegno auspicano espressamente la partecipazione della Svizzera. È al vaglio l'eventualità di una siffatta partecipazione alla luce degli interessi della Svizzera.

3.2.10.4 Costi (prevedibili)

La partecipazione all'Ufficio di sostegno comporterebbe verosimilmente un contributo finanziario la cui entità sarebbe oggetto di trattative.

3.2.10.5 Questioni giuridiche interne svizzere (prevedibili)

La collaborazione con l'Ufficio di sostegno non sembra necessitare adeguamenti prevedibili del diritto svizzero.

3.2.10.6 Ripercussioni sull'economia (prevedibili)

Non si prevedono effetti diretti sull'economia del Paese in caso di partecipazione della Svizzera all'Ufficio di sostegno.

3.3 Agenzie esecutive

3.3.1 Partecipazione svizzera per il tramite di programmi

3.3.1.1 Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e Agenzia esecutiva per la ricerca

Dalla loro istituzione nel 1984, i Programmi quadro per la ricerca (PQ) sono il principale strumento a disposizione dell'UE per attuare la sua politica nel settore della scienza e della tecnologia. Per la settima generazione di programmi, che copre il periodo 2007-2013, è previsto un budget di oltre 50 miliardi di Euro.

Il 1° gennaio 2008 sono state istituite l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (*European Research Council Executive Agency*, ERCEA) e l'Agenzia esecutiva per la ricerca (*Research Executive Agency*, REA), alle quali è stata affidata la gestione amministrativa di alcune parti del 7° PQ. I relativi mandati, attribuiti dalla Commissione europea, scadranno nel 2017; le agenzie hanno sede a Bruxelles.

L'ERCEA è incaricata di attuare i programmi di lavoro che il Consiglio europeo della ricerca, istituito a favore del 7° PQ, elabora ogni anno (il Consiglio, presieduto attualmente da Helga Nowotny, già direttrice del Collegium Helveticum, è composto da 22 membri, fra cui il premio Nobel svizzero Rolf Zinkernagel). Fra i compiti dell'ERCEA figurano la pubblicazione dei testi dei bandi di concorso, l'organizzazione della valutazione delle proposte di progetti, l'allestimento dei contratti, il versamento dei sussidi, nonché l'informazione e il sostegno dei richiedenti. Destinato esclusivamente a promuovere le ricerca fondamentale, il budget del Consiglio europeo della ricerca ammonta a 7,5 miliardi di Euro. L'ERCEA è dunque responsabile della gestione di circa il 15 per cento del budget globale destinato al 7° PQ.

La REA svolge, in quattro programmi specifici del 7° PQ, praticamente gli stessi compiti dell'ERCEA. Fra le sue competenze rientra la gestione amministrativa dei programmi Spazio e Sicurezza. I due programmi, come il Consiglio europeo della ricerca, sono stati creati nel quadro del 7° PQ. In altre parole, la Commissione europea non disponeva ancora di alcuna competenza nella gestione di progetti di ricerca in questi settori. Inoltre, la REA amministra le cosiddette borse Marie Curie (destinate a promuovere la mobilità transnazionale e le carriere di nuovi ricercatori) e un programma per PMI. La Commissione europea ha esternalizzato l'amministrazione di questi due programmi, che risulta estremamente gravosa. Complessivamente, la REA amministra circa il 13 per cento del budget globale del 7° PO.

La Svizzera è associata al programma quadro tramite l'accordo settoriale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico, che fa parte integrante dei bilaterali I. Tale accordo permette ai nostri ricercatori di partecipare a tutti i programmi del PO. Inoltre, grazie

alla sua presenza negli organi direttivi del PQ e negli organi consultivi della Commissione europea e del Consiglio dei ministri, la Svizzera ha una possibilità di codecisione nell'attuazione delle attuali generazioni di programmi e nello sviluppo di quelle future. In complesso, la partecipazione svizzera ai Programmi quadro per la ricerca è stata finora un'esperienza molto positiva. Nell'ambito del 6° PQ, le spese sopportate dalla Svizzera, pari a 780 milioni di franchi, sono state controbilanciate dai 793 milioni di franchi versati quali sovvenzioni a nostri ricercatori. Dai primi dati, ancora provvisori, riguardanti il 7° PQ risulta che questa tendenza dovrebbe confermarsi.

3.3.1.2 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) è stata istituita attraverso una decisione della Commissione del 14 gennaio 2005¹⁰⁷.

L'agenzia è responsabile della gestione amministrativa di azioni e programmi finanziati dalla Comunità europea nel campo dell'istruzione e della formazione, della cittadinanza attiva, della gioventù, dei mezzi audiovisivi e della cultura. Essa si occupa, tra l'altro della redazione di proposte di progetti, della selezione, dell'accompagnamento e della sorveglianza di progetti, nonché del controllo delle finanze.

Pur avendo una sua propria personalità giuridica, l'agenzia fa capo a tre direzioni generali della Commissione europea: la DG Istruzione e cultura, la DG Società dell'informazione e media e l'Ufficio di cooperazione EuropeAid, che mantengono la responsabilità della programmazione, della valutazione e dell'elaborazione delle politiche.

La Svizzera è legata all'agenzia attraverso la sua partecipazione al programma MEDIA. Il programma incoraggia lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei film europei. In questo modo è possibile migliorare le possibilità di vendita e la diffusione delle coproduzioni e dei film svizzeri in Europa. La posizione della cinematografia svizzera sul piano internazionale ne risulta in tal modo rafforzata, senza calcolare che i cineasti svizzeri possono beneficiare delle possibilità offerte nell'UE per quel che riguarda la formazione professionale e la formazione continua.

107 Decisione della Commissione 2005/56/CE, del 14 gennaio 2005, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35, sostituita dalla Decisione della Commissione 2009/336/CE, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26.

La Svizzera partecipa al programma MEDIA con un contributo annuo di circa 10,5 milioni di franchi. Il ritorno sull'investimento ai cineasti svizzeri ammonta a circa 5.6 milioni di franchi.

I programmi «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione», ai quali sarà associata anche la Svizzera¹⁰⁸, si contraddistinguono per il fatto che circa l'83 per cento del budget viene ripartito in modo decentralizzato dalle agenzie nazionali. L'EACEA si limita a gestire la parte delle azioni centralizzate (12%), le quali, unitamente agli oneri amministrativi della Commissione europea (5%), costituiscono la parte restante del budget destinato ai programmi. L'Agenzia esecutiva promuove in particolare le reti, i progetti multilaterali e le misure di accompagnamento dei due programmi.

I contributi versati dalla Svizzera ai programmi «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione» ammontano a circa 24,6 milioni di franchi, 3 milioni dei quali verranno presumibilmente gestiti dall'EACEA. Dato che questi budget vengono ripartiti perlopiù dopo una messa a concorso dei progetti, ossia in uno spirito concorrenziale, non è ancora possibile anticipare quale sarà il ritorno esatto di cui profitteranno i potenziali richiedenti svizzeri.

3.3.2 Partecipazione attualmente allo studio

3.3.2.1 Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)

L'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori EAHC (l'ex Agenzia esecutiva per la sanità pubblica) è stata istituita il 1° gennaio 2005 per sostenere l'attuazione del programma UE per la sanità pubblica (*Health Programme* HP). ¹⁰⁹ L'agenzia ha la sua sede a Lussemburgo. Nel 2008 il mandato dell'agenzia è stato prolungato fino al 31 dicembre 2015 e i suoi compiti estesi al settore della tutela dei consumatori e della formazione per una maggiore sicurezza degli alimenti. Il nuovo mandato dell'EAHC include anche l'attuazione del programma per la salute, del programma per i consumatori e dell'iniziativa denominata «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti». Il secondo periodo del programma di azione, in corso dal 2008, si protrarrà fino al 2013.

L'agenzia riceve il proprio mandato di prestazioni direttamente dalla Commissione e opera in stretta collaborazione con la Direzione generale per la Salute e i Consumatori (DG SANCO). È in relazione con circa 2200 beneficiari che partecipano a oltre 200 progetti nel settore della salute. Nel 2008 il suo budget era pari a 4,5 milioni di Euro; disponeva inoltre di 45,2 milioni di Euro per la realizzazione di azioni operative e di 1,4 milioni di Euro per la gestione delle misure di sostegno. L'EAHC impiega una quarantina di collaboratori.

¹⁰⁸ Il termine referendario è scaduto inutilizzato l'8 luglio 2010. Il pertinente accordo fra la Svizzera e l'UE sarà quindi applicabile provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2011.
¹⁰⁹ Decisione della Commissione 2004/858/CE, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica, per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73

Il programma di sanità pubblica è uno strumento basilare per la promozione della sanità pubblica nell'UE e costituisce il quadro per il finanziamento di progetti legati alla sanità. Il programma per la tutela dei consumatori si prefigge di contribuire alla protezione della sicurezza, nonché degli interessi economici e giuridici dei consumatori, alla promozione del loro diritto all'informazione, alla formazione e all'organizzazione autonoma per la salvaguardia dei loro interessi.

Le condizioni alle quali gli Stati non membri dell'UE potranno aderire all'EAHC e associarsi al programma di sanità, o a eventuali altri programmi, verranno definite nel corso dei negoziati ALSA/ASP.

Una partecipazione della Svizzera al programma di sanità pubblica porterebbe allo sviluppo di sinergie con il 7° Programma quadro per la ricerca (PQ), al quale il nostro Paese già partecipa. Come nel caso del 7° PQ, gli operatori del settore svizzero della sanità potrebbero partecipare e dirigere progetti a livello dell'Unione, i quali, una volta approvata la domanda, sarebbero cofinanziati dall'UE.

3.3.2.2 Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)

L'EACI, con sede a Bruxelles, impiega circa 120 persone e ha una durata prevista fino al 2013. Nella sua forma attuale, l'agenzia esiste dal maggio del 2007; fino al 2013 è incaricata di sostenere, realizzare e amministrare quattro programmi di promozione e iniziative dell'Unione europea (UE):

- Intelligent Energy Europe (IEE); sviluppo sostenibile nel settore dell'energia.
- Enterprise Europe Network (EEN); reti di prossimità e sostegno all'innovazione.
- Eco-innovation (EI); promozione dell'innovazione di prodotti, procedure, metodi e prestazioni ecologici.
- Marco Polo (MP); sostegno al trasporto sostenibile.

Ad eccezione di Marco Polo, questi programmi e iniziative fanno parte del programma quadro dell'Unione Europea per la competitività e l'innovazione (CIP). Il CIP¹¹⁰ riunisce tutti gli Stati membri dell'UE, i Paesi dello SEE-AELS e gli Stati con cui sono stati firmati accordi speciali. La Svizzera non partecipa al CIP, ad eccezione dell'iniziativa *Enterprise Europe Network*, cui partecipa in autofinanziamento. Si stanno ad ogni modo valutando le condizioni e l'interesse nazionale di una sua eventuale partecipazione.

¹¹⁰ Il programma quadro CIP (che copre il periodo dal 2007 al 2013) si prefigge di migliorare la competitività delle imprese europee. Il CIP si compone di tre sottoprogrammi: il programma per l'imprenditorialità e l'innovazione (EIP) rivolto alle PMI, il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT PSP), il programma Energia intelligente - Europa (IEE). Enterprise Europe Network (EEN) è un'iniziativa dell'EIP, sottoprogramma del CIP. Per il periodo 2007-2013 il CIP sostiene progetti innovativi nel campo del trasferimento e dell'impiego delle tecnologie. Si prefigge inoltre di stimolare lo sviluppo e la coordinazione di attività innovative a livello nazionale e regionale.

La collaborazione con l'EACI è limitata sul piano operativo dell'*Enterprise Europe Network*, sottoprogramma del CIP cui la Svizzera partecipa in autofinanziamento. Questo progetto di rete raggruppa 600 organizzazioni partner in 40 nazioni. Esso offre ottime possibilità di promozione e di cooperazione alle aziende e agli istituti di ricerca di tutta Europa.

L'EACI esercita esclusivamente funzioni operative in relazione ai sottoprogrammi del CIP. La Commissione UE assume la responsabilità globale di tutti i sottoprogrammi del CIP.

Gli Stati membri che hanno aderito al CIP versano un contributo per coprire i costi del programma quadro. Il loro contributo è calcolato in base all'ammontare del relativo budget di programma del CIP e al prodotto interno lordo dello Stato membro. Al momento non è ancora possibile calcolare il costo di un'eventuale partecipazione al programma.

3.3.3 Altri tipi di partecipazione alle agenzie esecutive

3.3.3.1 Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)

L'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA) assicura l'attuazione e la gestione tecnica e finanziaria del programma Rete transeuropea di trasporto (TEN-T). L'agenzia è stata creata nel 2006; il suo mandato scade il 31 dicembre 2015¹¹¹. È incaricata della gestione di grandi progetti nel campo delle infrastrutture di trasporto, nell'ambito delle prospettive finanziarie 2000-2006 e 2007-2013, in stretta collaborazione con la Direzione generale Energia e trasporti (DG TREN) della Commissione europea. La DG TREN rimane responsabile dell'orientamento generale, della programmazione e della valutazione del programma TEN-T. L'Agenzia, che ha sede a Bruxelles, si avvale di un team composto di specialisti nei campi della finanza, della gestione di progetti, dell'ingegneria e del diritto.

L'adesione della Svizzera alla TEN-T, e quindi alla TEN-T EA, non è attualmente oggetto di discussione.

Ciononostante, il nostro Paese è associato ai lavori che porteranno alla realizzazione del collegamento Rotterdam-Basilea-Genova, il cosiddetto Corridoio A per il trasporto ferroviario delle merci. Esso fa parte dell'asse prioritario TEN n. 24, importante linea di collegamento nord-sud fra Rotterdam/Anversa e Genova/Lione, destinata al traffico passeggeri e al traffico merci su rotaia. È uno degli assi europei a più alta capacità¹¹², la cui attuazione tecnica e finanziaria è accompagnata anche dalla TEN-T EA.

¹¹¹ Decisione della Commissione 2008/593/CE, dell'11 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda i compiti e la durata dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, GU L 190/35 del 18.7.2008, p. 35.

¹¹² Attualmente, su questo asse si registra un traffico annuo di 28,5 miliardi di tonnellate-chilometro. Si calcola che entro il 2020 tale cifra raddoppierà, passando a 56 miliardi di tonnellate-chilometro.

Il Corridoio ferroviario A è stato definito dall'UE uno dei sei grandi assi per il trasporto di merci in Europa. Già all'inizio del 2003 i ministri dei trasporti di Olanda, Germania, Italia e Svizzera hanno sottoscritto a Lugano un «Memorandum of Understanding» per migliorare la qualità del trasporto ferroviario di merci lungo il Corridoio A. Sulla base di questo Memorandum è stato costituito il gruppo di lavoro internazionale IQ-C (*International Group for Improving the Quality of Rail Transport in the North-South-Corridor*), per il coordinamento di un piano d'azione comune. Il suo principale obiettivo consiste nell'elaborazione di misure destinate ai gestori d'infrastruttura, in particolare per migliorare la puntualità e l'istituzione di un sistema di gestione dell'informazione che permetta una miglior gestione delle capacità nel corridoio. Vengono inoltre trattate questioni concernenti il personale ferroviario, il materiale rotabile e l'interoperabilità, nonché argomenti di stretta natura bilaterale.

Nel marzo del 2006 i ministri dei trasporti dei Paesi lungo il Corridoio A hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti per l'adozione (entro il 2012) di un equipaggiamento unitario con il sistema ETCS della linea ferroviaria tra Rotterdam e Genova; nel giugno del 2007 hanno firmato un «Memorandum of Understanding» per il riconoscimento reciproco del materiale rotabile nel Corridojo A, ciò che renderà il trasporto merci su rotaia lungo questo corridoio più conveniente, più affidabile e più concorrenziale. Infine, nel maggio del 2009 i ministri hanno sottoscritto una dichiarazione comune in cui ribadiscono l'intento di equipaggiare entro il 2015 il corridoio Genova-Rotterdam con il sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). In una dichiarazione scritta comune del 15 giugno 2010, i ministri dei trasporti, o i loro rappresentanti, di Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Lituania, Repubblica ceca e Svizzera si sono impegnati a intensificare la collaborazione per quanto riguarda i corridoi ferroviari (fra gli altri, Genova-Rotterdam, Anversa-Basilea-Lione e Aquisgrana-Berlino-Varsavia/Kaunas). Questi corridoi dovranno portare alla costituzione di una rete europea, un obiettivo che è sostenuto dalla Commissione europea.

Attraverso la costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA), la Svizzera contribuisce in modo determinante alla realizzazione dell'obiettivo dell'IQ-C, che è quello di migliorare la qualità e la competitività dell'offerta nel Corridoio ferroviario A.

Per la Svizzera la partecipazione al progetto di Corridoio A è importante per varie ragioni:

- attuazione degli obiettivi della politica dei trasporti svizzera;
- collegamenti ferroviari attrattivi per i viaggiatori;
- libero accesso per le ferrovie svizzere;
- soppressione degli ostacoli alla concorrenza per le imprese ferroviarie e l'industria ferroviaria svizzera.

Nell'ambito della NFTA, i cui costi complessivi (al netto dell'inflazione) ammontano a 24 miliardi di franchi, la Svizzera finanzia da sé la propria parte di via ferrata.

4 Sintesi e conclusioni

Importanza delle agenzie per la Svizzera

In questi ultimi ultimi anni, le agenzie europee si sono profilate come una parte integrante indispensabile della realtà istituzionale dell'UE. Nel contempo, esse sono anche una conseguenza dei compiti, sempre più complessi, che gli Stati sono chiamati ad affrontare, e quindi l'espressione di una governance basata su conoscenze specifiche.

Nel loro ruolo di elemento costitutivo, consolidato a livello istituzionale, del più importante partner economico della Svizzera, le reti d'informazione, il concentrato di competenze tecniche e scientifiche, e talvolta anche le puntuali decisioni, giuridicamente vincolanti, delle agenzie europee, non sono evidentemente senza conseguenze per la Svizzera e i suoi operatori economici. Dato che le agenzie si distinguono nettamente le une dalle altre per i loro campi di attività, la loro organizzazione interna, le relazione con gli organismi dell'Unione e le loro risorse di personale, la portata delle ripercussioni varia da agenzia ad agenzia.

Vista la loro grande eterogeneità, è necessario che le agenzie vengano distinte in funzione della loro importanza per la Svizzera. Possono avere un'influenza particolare sulla Svizzera:

- le agenzie investite di un potere decisionale vincolante per il mercato, in grado di ripercuotersi in modo diretto o indiretto sugli operatori economici svizzeri;
- le agenzie a vocazione scientifica, ma che talvolta esercitano *de facto* una grande influenza sulla legislazione europea e sulle procedure in materia di autorizzazione;
- le agenzie che operano in settori che richiedono una cooperazione internazionale (p. es. in materia di sicurezza del traffico, di ambiente o di sanità pubblica);
- il grado di implicazione della Svizzera a motivo della sua posizione geografica (in particolare in termini di infrastrutture legate ai trasporti e alle reti);
- la partecipazione della Svizzera a un programma di promozione europeo (senza che l'agenzia esecutiva interessata figuri in primo piano).

Può capitare che una certa agenzia riunisca diverse delle caratteristiche elencate (p. es. l'EASA). L'agenzia FRONTEX costituisce un caso particolare, dato che il suo regolamento costitutivo rappresenta uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen. La Svizzera è dunque tenuta a riprenderlo.

Relazioni giuridiche e di fatto della Svizzera con le agenzie europee

Un'analisi delle relazioni giuridiche e di fatto intrattenute dalla Svizzera con le varie agenzie europee fornisce il quadro seguente:

Una volta istituita un'agenzia, sono diverse le possibilità che si offrono dopo un'analisi delle ripercussioni per la Svizzera della situazione giuridica (perlopiù determinata unilateralmente dall'UE nel regolamento che istituisce l'agenzia) e dopo una ponderazione degli interessi in gioco. In generale, il migliore statuto giuridico che la Svizzera può negoziare in seno alle agenzie europee, così come i costi approssimativi di una cooperazione, si avvicina a quello degli Stati membri dello SEE-AELS.

Il ventaglio delle possibilità di cooperazione e di partecipazione alle quali ha finora fatto capo la Svizzera è relativamente ampio:

Partecipazione formale: adesione /partecipazione

Nei casi in cui la Svizzera ha la possibilità di partecipare a titolo formale alla rete di informazione delle agenzie, essa riveste spesso lo statuto di membro ufficiale dell'agenzia, pur senza disporre di un diritto di voto (p. es. lo SEE). Dato che in seno alle agenzie le decisioni più importanti sono spesso prese per consenso, il fatto di non poter disporre del diritto di voto non costituisce una reale limitazione. Una partecipazione di questo genere permette alla Svizzera di esercitare un influsso indiretto sulla legislazione dell'UE, nel senso che la Commissione europea si rifà alla competenza degli esperti delle agenzie per elaborare i suoi progetti di legge. Il grado di questa influenza dipende in larga misura dalle capacità di persuasione dei singoli e dalle conoscenze specialistiche dei rappresentanti svizzeri.

Se l'agenzia, oltre alle funzioni informative e consultive, è dotata di competenze esecutive (p. es. l'EASA), la Svizzera ha la possibilità d'influenzare anche le decisioni di autorizzazione in caso di partecipazione, ma, in principio, è tenuta automaticamente ad adeguarvisi una volta che sono state adottate. Da un punto di vista istituzionale, il «prezzo da pagare» è quello di una ripresa quasi completa dell'acquis dell'UE. A ciò si aggiunge spesso il diritto dell'agenzia di svolgere in Svizzera i compiti che le sono affidati (p. es. l'emissione e la revoca di certificati, l'organizzazione di ispezioni). In contropartita, la Svizzera ha la possibilità di fare valere la propria posizione in seno all'agenzia.

Nel campo degli Accordi di Schengen, settore che costituisce un caso particolare all'interno stesso dell'UE, la Svizzera è membro a pieno titolo (sia pure con un diritto di voto limitato) dell'agenzia FRONTEX. Ciò le dà la possibilità di prendere parte a tutte le decisioni che la riguardano direttamente. Anche in questo caso, l'adesione implica la trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti FRONTEX e RABIT nel quadro dello sviluppo dell'*acquis* di Schengen e la volontà di associarsi alle attività operative di FRONTEX alle frontiere esterne dell'UE.

Collaborazione formale senza adesione:

Con alcune agenzie (p. es. l'OHIM) la Svizzera intrattiene una collaborazione formale basata su un accordo o un trattato di cooperazione, pur senza essere membro di quell'agenzia. Questi accordi, spesso basati sullo scambio di informazioni e/o di

esperti, si prefiggono di raggiungere un'ampia convergenza tra la prassi seguita dalle competenti autorità svizzere e quella dell'agenzia europea. Questo tipo di collaborazione può presentarsi anche quando una partecipazione non è richiesta o risulta poco realista, o nel caso in cui la ripresa del relativo *acquis* dell'UE da parte della Svizzera presenti difficoltà di ordine giuridico e/o politico. La collaborazione formale senza adesione è opportuna quando il regolamento che istituisce un'agenzia esclude l'adesione di Stati terzi (p. es. Europol).

Talvolta alla Svizzera è concesso anche lo statuto di osservatore o di partner in seno a uno degli organismi di un'agenzia (p. es. l'EEA). Questo statuto le permette di integrarsi, a uno stadio assai precoce, nelle attività dell'agenzia; tale prerogativa è tuttavia condizionata a una concessione della Commissione europea, che spesso è accordata con la riserva di un'associazione o una partecipazione formalizzata successiva

Partecipazione ai programmi:

La partecipazione a programmi di sostegno europei rivela ulteriori punti di contatto fra la Svizzera e le agenzie esecutive dell'UE. In questo caso, però, l'accento non è posto tanto sulle agenzie in quanto tali, dato che, per definizione, esse assumono solo compiti esecutivi e di gestione, ciò che le rende l'elemento amministrativo dell'esecuzione del programma. Più importanti risultano invece le modalità, fissate nei rispettivi accordi di associazione, che regolano la partecipazione svizzera a un determinato programma dell'UE.

Soltanto in un unico caso la Svizzera ha potuto associarsi, grazie alla sua particolare situazione geografica, a un progetto gestito da un'agenzia esecutiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, senza che esistesse o che fosse prevista una partecipazione al programma (TEN T-EA).

Influenza della Svizzera sulle agenzie

Non essendo membro dell'UE, la Svizzera non esercita in linea di principio alcuna influenza sull'istituzione delle agenzie, sul loro campo tematico e di attività, sulla loro struttura né sulla possibilità di partecipazione di Stati terzi. Ciò significa che il nostro Paese non ha che da prendere atto del crescente numero di agenzie e accettare, oltre alla loro integrazione nella struttura istituzionale dell'UE, il loro ruolo tecnico e politico svolto in seno all'Unione.

In questo contesto si profilano due sviluppi svantaggiosi, e anche in questo caso la Svizzera non può esercitare su di essi alcuna influenza:

• Da un lato, in certi settori si constata un trasferimento di competenze dalle organizzazioni internazionali europee (p. es. ESA) o dalle associazioni di autorità europee (p. es. JAA) verso l'UE e le sue agenzie (GSA, risp. EASA). La Svizzera era membro di queste organizzazioni, rispettivamente di queste associazioni, allo stesso titolo e con gli stessi diritti degli Stati membri dell'UE, anche se questi rappresentano la crescente maggioranza

dei membri. Con il trasferimento di competenze verso l'UE, la Svizzera si ritrova esclusa dai compiti di queste organizzazioni ed è costretta a rinegoziare il proprio statuto.

D'altra parte, in questi ultimi anni si può osservare un'integrazione delle reti internazionali informali nell'UE e nelle sue agenzie. A seguito di questo sviluppo le partecipazioni informali o ad hoc degli esperti svizzeri sono state sempre più spesso poste sotto esame o rimesse in questione dall'UE. Gli esperti svizzeri non possono più partecipare a talune reti (p. es. ECDC). Per la Svizzera questo significa una perdita della propria capacità di influenza sulla pertinente futura legislazione europea, la quale viene in parte preparata nelle agenzie.

La Svizzera può esercitare una certa influenza sul lavoro delle agenzie, sia pure limitatamente a una delle forme di cooperazione e di partecipazione summenzionate. Eccezionalmente, esiste la possibilità di una partecipazione *ad hoc* di esperti svizzeri a manifestazioni e reti determinate, poste sotto l'egida di un'agenzia. Tutto questo implica però ampie concessioni da parte delle parti interessate dell'UE e buone relazioni fra gli esperti, condizioni queste che si realizzano perlopiù nella prospettiva di una cooperazione formalizzata, auspicata da entrambe le parti.

Tutte le forme di partecipazione e di collaborazione evocate – siano esse formali o, se possibile, informali – attribuiscono in definitiva un'importanza decisiva alle qualifiche tecniche e personali degli esperti svizzeri, la cui reputazione è peraltro eccellente, dato che spetta a loro difendere nel modo più efficace possibile gli interessi e le richieste svizzere.

In linea di principio, la collaborazione con un'agenzia europea – organismo di esperti altamente specializzati – e l'attuazione dei rispettivi accordi sono competenza dell'Amministrazione federale. L'Assemblea federale è generalmente competente per l'approvazione di tali accordi. L'influenza esercitata dal Parlamento elvetico non può tuttavia essere paragonata a quella del Parlamento europeo, che di norma non interviene solo al momento dell'istituzione di un'agenzia, ma vota anche su tutte le deliberazioni di discarico concernenti l'allestimento del preventivo. Altre occasioni di influsso sono costituite dagli incontri annuali del Comitato dei bilanci del Parlamento europeo e dei direttori delle agenzie. I parlamentari svizzeri hanno beninteso la possibilità di approfittare anche dei loro incontri annuali con gli europarlamentari. Lo stesso vale naturalmente per gli incontri con i parlamentari degli Stati membri dell'UE.

Obiettivi del Consiglio federale per quanto riguarda la collaborazione futura

Considerata l'eterogeneità delle agenzie e la diversa importanza che ognuna di esse riveste per la Svizzera, in vista di una futura collaborazione è preferibile procedere a una valutazione puntuale. A seconda dei casi, si può scegliere fra una partecipazione sotto forma di trattato internazionale (p. es. EASA, AEPC o Eurojust), di accordo o di Memorandum d'intesa (p. es. OHIM). Le modalità istituzionali (p. es. la ripresa del diritto dell'Unione) differiscono a seconda del grado di formalizzazione della partecipazione e dell'importanza dell'agenzia. In altri casi, invece, può pure risultare

opportuno rinunciare a una partecipazione (p. es. AESM). Nei casi in cui la Svizzera si pronuncia a favore di un'adesione, il Consiglio federale continuerà a prodigarsi per assicurare il migliore diritto di partecipazione possibile.

Si tratterà di valutare – se del caso, alla luce di alcuni sviluppi in seno all'UE – se vi è la possibilità di semplificare o, perlomeno, di categorizzare le forme di cooperazione, e questo nonostante la grande eterogeneità delle agenzie. Si potrebbe pensare a una certa semplificazione ogni qualvolta forme di associazione formalizzata presentino oggetti di regolamentazione ricorrenti. È il caso in particolare delle disposizioni relative al controllo finanziario e alla regolamentazione dei privilegi e di altre immunità.

Rimane il fatto che il mezzo più efficace a disposizione della Svizzera per influire sui settori di attività altamente specializzati delle agenzie – indipendentemente dalla forma di partecipazione che si è scelta – è quello di puntare sulla qualità degli esperti. Mantenere e promuovere la reputazione internazionale dei propri esperti e assicurare la loro partecipazione sono due obiettivi di importanza fondamentale per il nostro Paese.